

## CCCXXI.

## TORNATA DEL 17 GIUGNO 1913

Pre-idenza del Presidente MANFREDI

e poi del Vicepresidente BLASERNA

**Sommario.** — *Congedo — Presentazione di relazioni — Per la morte del deputato Federico Gattorno parlano il senatore Garavetti (pag. 11674) il ministro delle finanze e il Presidente (pag. 11675) — Nella discussione generale del disegno di legge: « Approvazione delle Convenzioni stipulate con gli enti locali, addì 23 aprile, 3 maggio, 15 maggio e 21 maggio 1913, rispettivamente, per il mantenimento degli Istituti clinici di perfezionamento in Milano, per la costruzione di nuove sedi per gli Istituti di istruzione superiore di Milano, per l'assetto edilizio della Regia Università di Padova, per il mantenimento e per l'assetto edilizio dell'Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze, per la istituzione della scuola di applicazione per gli ingegneri presso la Regia Università di Pisa e per sistemazione dei locali nella Regia Università di Siena » (N. 1096), parlano i senatori Volterra (pag. 11675), Colombo, relatore (pag. 11678) e il ministro della pubblica istruzione (pag. 11680) — Senza discussione si approvano gli articoli del disegno di legge — Proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio per l'esame di due disegni di legge — È approvato senza discussione il disegno di legge: « Autorizzazione di nuove e maggiori spese da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica » (N. 1004) (pag. 11707) — Nella discussione generale del disegno di legge: « Attribuzione agli Istituti clinici di perfezionamento di Milano della spesa portata dal Regio decreto 9 giugno 1910, n. 819, che crea due nuovi posti di professore ordinario negli Istituti stessi » (N. 1040), parlano i senatori Golgi (pag. 11711, 11716), Tommasini, relatore (pagina 11716), e il ministro dell'istruzione pubblica (pag. 11715) — Senza osservazioni sono approvati gli articoli del disegno di legge — Nella discussione generale del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto del 28 marzo 1912, n. 283, che ha recato modificazioni e aggiunte al repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali » (N. 977), parlano il senatore Dallolio, presidente dell'Ufficio centrale (pag. 11717) e il ministro delle finanze (pag. 11718) — Sono approvati gli articoli del disegno di legge — Votazione a scrutinio segreto — Assume la presidenza il vicepresidente Blaserma — Non ha luogo discussione generale sul disegno di legge: « Riordinamento delle Casse degli invalidi della marina mercantile e del Fondo invalidi per la veneta marina » (N. 1088) — Approvati gli articoli, fa dichiarazioni il ministro della marina (pag. 11732) cui risponde il relatore, senatore Rolandi Ricci (pag. 11732) — Non ha luogo discussione generale sul disegno di legge: « Provvedimenti a favore della marina libera » (N. 1038) — Si approvano gli articoli 1 e 2 — L'art. 3 è approvato dopo osservazioni del ministro della marina (pagina 11733) — Sono approvati gli altri articoli del disegno di legge — È approvato senza discussione il disegno di legge: « Proroga del termine fissato dall'art. 34 della legge 19 luglio 1909, n. 496, recante provvedimenti per l'istruzione superiore » (N. 1072) (pag. 11734) —*

*Nella discussione generale del disegno di legge: « Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1910-11 » (N. 1035), parlano il relatore, senatore Bettoni (pag. 11735) e il ministro del tesoro (pag. 11736) — Senza osservazioni sono approvati gli articoli del disegno di legge — Segue l'approvazione e il rinvio allo scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge: « Modificazioni ad alcuni articoli del testo unico della legge elettorale politica 30 giugno 1912 » (N. 1094) (pag. 11744); « Distacco della frazione di Terzigno dal comune di Ortajano e costituzione di essa in comune autonomo » (N. 976) (pag. 11747); « Costituzione in comuni autonomi di Ussita e Castelsantangelo frazioni del comune di Visso » (N. 1086) (pag. 11748); « Distacco della frazione Ponte dal comune di Paupisi e costituzione di essa in comune » (N. 1099) (pag. 11748); « Modificazioni al reclutamento del Regio esercito » (N. 1071) (pag. 11748); « Partecipazione dell'Italia all'Esposizione internazionale del Panama e del Pacifico, che sarà tenuta in San Francisco di California nel 1915 » (N. 1081) (pag. 11749); « Costruzione di una caserma per la Regia guardia di finanza » (N. 1039) (pag. 11749) — Risultato della votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15.10.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri delle colonie, della guerra, della marina, del tesoro, delle finanze, di grazia, giustizia e dei culti, della istruzione pubblica, di agricoltura, industria e commercio, dei lavori pubblici, delle poste e dei telegrafi.

DI PRAMPERO, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

#### Congedo.

PRESIDENTE. Chiede congedo di sette giorni per motivi di salute il senatore Bonasi.

Nessuno facendo osservazioni, il congedo si intenderà accordato.

#### Presentazione di relazioni.

ROLANDI RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI RICCI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Riordinamento della Regia avvocatura erariale ».

PRESIDENTE. Do atto all'on. senatore Rolandi Ricci della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

DE CUPIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

« Autorizzazione della spesa di lire 85,486 a titolo di corrispettivo di migliorie portate sui

fondi Bisocchi e Cortorello dall'enfiteuta Luigi Pirandello oltre gl'interessi e le spese di giudizio come da sentenza della Corte di appello di Palermo in data 18-28 dicembre 1908;

« Modificazione all'art. 4 della legge 9 luglio 1911, n. 675, concernente il riordinamento delle amministrazioni governative del dazio consumo di Roma e Napoli ed aggiunta alla legge stessa ».

PRESIDENTE. Do atto all'on. De Cupis della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

GARAVETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVETTI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

« Autorizzazione della spesa di lire 520,000 per la costruzione del palazzo delle Finanze in Cagliari;

« Spesa straordinaria per nuove costruzioni e per l'esecuzione di opere di ampliamento e sistemazione degli stabili demaniali in servizio delle aziende dei tabacchi e dei sali ».

PRESIDENTE. Do atto all'on. senatore Garavetti della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

#### Per la morte del deputato Gattorno.

GARAVETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVETTI. Poco fa si è diffusa la notizia della morte dell'on. deputato Federico Gattorno. Solo presente dei colleghi che già fecero parte dell'estrema Sinistra della Camera, di cui Fe-

derico Gattorno era da quattro legislature una delle più caratteristiche figure, sento il bisogno ed anche il dovere d'invviare alla di lui memoria un mesto, reverente saluto.

Federico Gattorno ebbe il culto delle più alte idealità democratiche, ed a queste ispirò sempre, alieno da ogni spirito settario, gli atti della sua lunga, nobile vita.

Egli apparteneva al novero di coloro che più rifulsero per valore e per fierezza di carattere nel periodo eroico della rivoluzione italiana per l'indipendenza e per la libertà della patria.

L'entusiasmo per la santa causa della redenzione dei popoli lo spinse a seguire Giuseppe Garibaldi, di cui meritatamente godeva la fiducia e l'affetto, anche nella campagna dei Vosgi; e la sua veneranda figura compare eccitatrice di nobile eroismo pure ai baldi figli d'Italia combattenti per la causa ellenica.

Fu genovese di nascita e cittadino di Roma per elezione: propongo perciò che siano inviate le condoglianze del Senato alle città di Roma e di Genova ed alla famiglia dell'illustre estinto. (*Bene*).

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *ministro delle finanze*. La scomparsa dell'onor. deputato Gattorno è certo profondamente sentita nei due rami del Parlamento; ed il Governo si associa alle parole di compianto, che vennero dirette alla sua memoria.

La sua nobile figura rappresentava tutto quello che vi era di più ardente in fatto di patriottismo, tutto quello che vi era di più limpido in fatto di probità politica e morale: egli - scomparendo - lascia la più viva traccia del suo ricordo nella storia del nostro paese: ed alla sua salma, chiunque abbia la religione delle nostre antiche memorie, s'inchina reverente, come in questo momento s'inchina il Governo. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Il Senato si unisce al senatore Garavetti ed al Governo nel rendere onore alla memoria del deputato Gattorno. (*Bene*).

**Discussione del disegno di legge: « Approvazione delle Convenzioni stipulate con gli enti locali, addì 23 aprile, 3 maggio, 15 maggio e 21 maggio 1913, rispettivamente, per il man-**

**tenimento degli Istituti clinici di perfezionamento in Milano, per la costruzione di nuove sedi per gli Istituti d'istruzione superiore di Milano, per l'assetto edilizio della R. Università di Padova, per il mantenimento e per l'assetto edilizio dell'Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze, per la istituzione della scuola di applicazione per gli ingegneri presso la Regia Università di Pisa e per sistemazione di locali nella Regia Università di Siena » (N. 1096).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione delle convenzioni stipulate con gli enti locali, addì 23 aprile, 3 maggio, 15 maggio e 21 maggio 1913, rispettivamente, per il mantenimento degli Istituti clinici di perfezionamento in Milano, per la costruzione di nuove sedi per gli Istituti d'istruzione superiore di Milano, per l'assetto edilizio della R. Università di Padova per il mantenimento e per l'assetto edilizio dell'Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze, per la istituzione della Scuola di applicazione per gli ingegneri presso la R. Università di Pisa e per sistemazione di locali nella R. Università di Siena ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:

(*V. Stampato N. 1096*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

VOLTERRA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLTERRA. Onorevoli colleghi. Sento il dovere di prendere la parola sopra questo disegno di legge a cagione di antichi e profondi convincimenti, i quali credo siano divisi anche da molti altri senatori e da molti colleghi dell'insegnamento.

Mi sarebbe proprio impossibile il tacere innanzi ad alcuni articoli che si trovano in questo progetto di legge.

Esso contiene varie disposizioni che si riferiscono a diversi istituti; vi si tratta specialmente di riordinamenti o di costruzioni o di mantenimento di nuove ed adatte sedi per antiche scuole; ma fra le disposizioni stesse ve ne è una che costituisce qualche cosa di molto più importante di un riordi-

namento, essa è una vera e propria istituzione di un nuovo istituto, la creazione cioè della Scuola di applicazione degli ingegneri in Pisa. Mi permetto di trattare questo punto che mi sembra del resto non strettamente, e nemmeno necessariamente, collegato alle altre disposizioni che si trovano nello stesso disegno di legge.

Io mi domando se l'istituzione di nuove scuole di applicazione sia un bisogno veramente sentito nel nostro paese e risponda ai desideri manifestati da quelli che s'interessano dell'istruzione pubblica in Italia. Io ho sentito autorevolmente e costantemente dire invece che noi abbiamo troppe Università e troppi Istituti superiori. Ora, mentre si pronunciano queste belle parole, coi fatti si viene ad operare in modo completamente opposto; e l'attuale disegno di legge ne è l'esempio.

Quali sono le ragioni che l'on. ministro dà per istituire questa nuova Scuola di applicazione? La ragione su cui si fonda principalmente è questa: negli ultimi anni è aumentato il numero degli allievi nelle scuole degli ingegneri e quindi si ritiene necessario di distribuire gli allievi stessi in altre scuole per non accumularli troppo in quelle esistenti.

Si trova scritto nella relazione ministeriale che nell'Istituto tecnico superiore di Milano vi sono 931 allievi, a Napoli 260, a Roma 383, a Torino 1380.

Ma, di fronte a queste cifre della relazione, credo che se ne possano contraporre altre che mi sembrano più eloquenti. Io prendo ad esempio le scuole di Germania: a Berlino abbiamo 2985 uditori, a Monaco 2927, a Karlsruhe 1375, a Hannover 1713 e così potrei continuare; eppure in Germania non si sente la necessità di aumentare il numero dei Politecnici, per quanto si possa dire che la scuola italiana, che ha il maggior numero di allievi, ne abbia sempre un numero non superiore a quello delle meno popolate della Germania. Analoghi esempi ci offrono gli altri paesi.

In Russia è stata fondata la scuola politecnica « Pietro il Grande » nella quale gli allievi per la parte puramente di ingegneria ammontano a 2892; ma essa contiene altri insegnamenti oltre quelli strettamente tecnici così che il numero totale di coloro che la frequentano è di 4534.

A Buda-Pesth la nuova scuola degli ingegneri

è stata costruita in modo da permettere la presenza di 2000 e più uditori.

Ma, oltre a citare questi fatti, io posso aggiungere ancora qualche cosa di più.

Ho esaminato la statistica dei veri e propri allievi di ingegneria delle scuole italiane e posso dire che il numero totale di coloro che le frequentano giunge appena a 2415, numero molto inferiore a quello degli uditori della sola scuola di Berlino o di Monaco. E si deve anche osservare che a Berlino qualche tempo fa il numero degli allievi era salito fino a 5000, ora è diminuito, ma lo ripeto: la somma degli allievi di applicazione di tutte le nostre scuole degli ingegneri non raggiunge ancora il numero degli allievi che oggi ha il solo politecnico di Berlino.

Se dovessimo stare alla proporzione della Germania, basterebbe fondere in una sola scuola tutte quelle da noi esistenti. Altro che istituirne delle nuove! Bisognerebbe sopprimerne qualcheuna.

Queste ragioni mi sembrano abbastanza convincenti e perciò non posso convenire nelle ragioni che si trovano nella relazione.

Questo lusso di creare un nuovo Istituto a me sembra che torni di danno ai nostri studi perchè distoglie i denari di cui disponiamo dalle scuole esistenti. Io sono d'avviso che questo denaro debba impiegarsi a scopi più utili che non assegnarlo ad un Istituto che nasce non richiesto ed in modo molto debole.

E perciò trovo ragionevole di rivolgermi all'onor. ministro e dirgli: Non sarebbe opera più feconda, anzichè impiegare tutte queste energie a creare questo nuovo ente, adoperarle per rafforzare le nostre scuole di applicazione e per togliere le lacune in esse esistenti?

Ed infatti sono immense le lacune che si riscontrano nei nostri Politecnici, e per riconoscerlo basta avere semplicemente visitato la scuola di Berlino o quella di Zurigo (osservo che quest'ultima appartiene ad un paese molto più piccolo dell'Italia) o qualcuna di America. È enorme la differenza fra i mezzi di cui dispongono tali Istituti e quelli che posseggono i nostri.

Nessuna delle nostre scuole per ingegneri, per quanto siano stati pieni di ardore, di zelo e di valore quelli che se ne sono occupati, nessuna ha

potuto raggiungere, per la ristrettezza dei mezzi, una delle più importanti dell'estero.

- Questa mi sembra una ragione ben fondata per non disperdere e sciupare le nostre forze tanto limitate, ma volerle a migliorare gli istituti, nei quali ora convergono le correnti dei nostri allievi.

E si osservi che tali correnti si dirigono verso gli istituti più accreditati, verso quelli più forniti di insegnamenti e di laboratori, anziché (come avviene per le Università) verso gli istituti che per gli allievi sono più vicini a casa loro. Porre un argine qualsiasi a questa lodevole consuetudine degli allievi delle nostre scuole di applicazione, che segna un notevole progresso nei nostri costumi universitari, io credo non sarebbe bene.

Aggiungasi che la scuola di Pisa non si troverebbe in una regione tra le più industriali d'Italia; verrebbe a trovarsi fra quella di Bologna e quella di Roma, due scuole che hanno un numero non grande di allievi; quindi anche la posizione geografica della nuova scuola mostra, a mio avviso, la poca opportunità della istituzione stessa.

Non si venga poi a dire, trattandosi di creare una scuola di applicazione per soli ingegneri civili, che essa richiederà pochi mezzi. Ormai questa affermazione mi sembra non possa più sostenersi, specialmente dato il carattere necessariamente vasto della cultura tecnica che occorre dare in Italia. Le cose sono ben diverse oggi da quello che erano solo pochi anni fa; ormai lo studio di qualsiasi materia tecnica richiede la pratica di laboratorio.

Noi ricordiamo purtroppo il tempo in cui la fisica e la chimica si insegnavano troppo teoricamente, senza la parte dovuta all'insegnamento pratico.

Quest'ultimo richiede spese ingentissime, ma è indubbiamente il più proficuo, e nessuno oggi sosterrebbe che la fisica e la chimica possono studiarsi senza laboratori.

Anche per gl'ingegneri civili sono altrettanto necessari degli insegnamenti pratici; è possibile non insegnare all'ingegnere civile la elettrotecnica? Ed è possibile l'insegnarla senza laboratori? e tutti sanno quanto anche un modesto laboratorio di elettrotecnica costi. Se il laboratorio di fisica costa dieci, il laboratorio di elettrotecnica, in cui necessitano macchine dispen-

diose, costerà più di cento. È possibile non far conoscere all'ingegnere civile, che per esempio potrà dedicarsi al servizio ferroviario, la meccanica o la resistenza dei materiali?

E si può oggi sostenere che questi insegnamenti possano farsi proficuamente senza laboratori di macchine, e senza istituti di prove?

Basterebbe che io proseguissi nella enumerazione del programma degli insegnamenti per l'ingegnere civile, per avvalorare quanto sto dicendo. Quindi il sostenere che con piccola spesa si possa far funzionare utilmente tale scuola, credo che sia argomento che si combatte facilmente. Non voglio nemmeno citare le cifre, perchè fa veramente impressione la differenza tra le somme che spendiamo noi e quelle che si spendono all'estero. Poco tempo fa sono stato a visitare l'Università di Urbana, una piccola città nello Stato di Illinois, in America. Ebbene per la scuola di applicazione si spendono 225,000 dollari all'anno. Possiamo noi pensare con circa centomila franchi di costituire una nuova scuola per gl'ingegneri? Non starò a dire quello che si spende a Zurigo, a Berlino, in tutti gli importanti Politecnici d'Europa. Anche su questo punto quindi non posso essere d'accordo con quanto è contenuto nella relazione ministeriale, e in quella dell'Ufficio centrale.

Sono dolente di dover dire all'onorevole ministro che, secondo me, egli non fa cosa utile agli studi e al nostro paese con questa istituzione; sono dolente anche di dover dire cosa non grata a chi ha avuto parte nel disegno di istituzione di questa scuola, all'onorevole Dini, al quale non posso che ripetere i miei sentimenti di altissima venerazione e ammirazione, di entusiasmo anzi, sentimenti che non si sono mai smentiti, fin da quando 35 anni fa io seguivo come scolaro le sue lezioni a Pisa. Ma la divergenza di opinione coll'onorevole Dini riguardo a questo punto, non è di oggi, rimonta a molti anni fa, fin da quando io stesso avevo l'onore di appartenere alla Facoltà di scienze di Pisa.

Posso aggiungere che quasi tutti i colleghi della Facoltà erano contrari all'istituzione di questa scuola, in primo luogo perchè non la ritenevano utile, giacchè non appariva un organismo veramente necessario, nè un organismo forte ed efficace. Ma anche nell'interesse degli studi di Pisa si riteneva che questa isti-

tuzione non sarebbe stata utile. Pisa ha altissimi ideali; a Pisa gli studi della matematica pura si sono sempre conservati elevatissimi. Prevalleva l'opinione, validamente sostenuta da Enrico Betti, che con tanto onore sedette anche qui in Senato, che l'istituzione di una scuola degli ingegneri sarebbe stato un divergere le forze che da tanti anni convergevano verso la scienza pura e avrebbe forse interrotto nobili ed antiche tradizioni. A Pisa accanto alla scuola normale vive e prospera una grande e celebre scuola di matematica pura; volete voi farne una piccola scuola di ingegneria?

Io ho creduto di dover fare queste osservazioni, perchè avrei mancato ad un dovere verso la mia coscienza se le avessi taciute.

Mi ha mosso il vivo interesse per l'insegnamento, specialmente per quello tecnico a cui l'avvenire del nostro Paese è strettamente legato. (*Approvazioni*).

COLÓMBO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO, *relatore*. Io ho già esposto nella relazione dell'Ufficio centrale quali sono le ragioni che, secondo l'Ufficio, militano in favore di questa nuova istituzione di una scuola di ingegneri; quindi non credo necessario di ripetere quelle ragioni, ma desidero rispondere all'illustre senatore Volterra, in merito ai confronti che egli ha fatto fra le nostre scuole di ingegneria e quelle di altre nazioni. Nell'alta Italia noi abbiamo quattro scuole d'ingegneri, molto frequentate, poichè Torino, come risulta dalla relazione sul disegno di legge, ha 1400 studenti, Milano quasi 1000, Padova e Bologna fra 250 e 300.

Ora, l'onor. Volterra ha citato le scuole tedesche ed ha detto: in Germania vi sono popolazioni scolastiche di 2 o 3 mila ingegneri, e così pure in Russia. Nel solo istituto di Budapest si sta allestendo un Politecnico, predi spostato per parecchie migliaia di studenti.

Ora, io non so veramente se sia desiderabile di fare degli istituti d'insegnamento per gli ingegneri, che abbiano scolaresche così numerose. Io posso citare la mia lunga esperienza personale: io ho incominciato nel 1864 ad insegnare nella scuola di ingegneria di Milano; orbene, giammai l'insegnamento è stato più proficuo come quando avevamo 50 o 60 studenti fra tutti i corsi. Io non avevo che 10 o

12 allievi sotto la mia direzione, e l'insegnamento aveva un carattere intimo e personale, che soddisfaceva l'insegnante e gli allievi. Questo non si può più fare quando le scolaresche ammontano a centinaia; per cui, se si potesse arrivare a frazionare le scuole italiane secondo le diverse specialità di ingegneria, in maniera da poter insegnare ad un numero esiguo di studenti, credo che si avrebbero risultati molto migliori di quelli che finora abbiamo potuto ottenere. Le scolaresche mastodontiche a me fanno paura.

Dirò ancora una ragione della differenza che esiste fra le nostre scuole e le straniere, specialmente tedesche: non parlo delle americane, cui ha alluso l'onor. Volterra, perchè le conosco poco e non posso quindi farmene una opinione precisa. In Germania l'industria è molto diffusa, in Svizzera anche; in conseguenza di ciò, quelle scuole di ingegneria hanno sezioni molto suddivise; si può dire che ogni applicazione pratica della scienza ha una sezione speciale. Quindi, benchè il totale della scolaresca sia molto elevato, le singole sezioni non sono molto cariche di studenti. Ma questo sistema noi non lo possiamo applicare in Italia. In Italia l'industria è ancora, non dirò nell'infanzia, ma non è certo nelle condizioni floride in cui si trova l'industria tedesca.

Noi abbiamo bisogno di fare degli ingegneri un po' enciclopedici, perchè i nostri giovani, allorquando escono dalle scuole, non sanno ancora dove troveranno collocamento, se nelle industrie meccaniche, o nelle industrie chimiche, o nell'esercizio ferroviario, o nell'ingegneria civile, o nell'elettrotecnica; essi aspettano e prendono d'ordinario la prima occasione che loro si presenti; e se non hanno un'istruzione un po' enciclopedica, è difficile che si collochino con facilità, come succede invece in Germania.

Per queste ragioni, noi non possiamo avere un insegnamento altrettanto suddiviso come quello dei Politecnici svizzeri e tedeschi; desideriamo per conseguenza di non avere troppi studenti, perchè quando si tratta d'impartire un insegnamento completo a masse che raggiungono per ogni classe 200 o 250 allievi, come avviene a Torino e a Milano, l'insegnamento diventa necessariamente difficile e imperfetto.

Io credo quindi che l'istituzione di una scuola

nuova d'ingegneria, che abbia un indirizzo speciale, non sia un male. Vè ne sono quattro, come dissi, nell'Italia superiore, una cioè per regione: una a Torino per il Piemonte, una a Milano per la Lombardia, un'altra a Padova per il Veneto, ed un'ultima a Bologna per la Emilia. Da Bologna in giù non c'è che una scuola di applicazione per gli ingegneri a Roma con circa 380 studenti, un'altra a Napoli con 250 ed una terza a Palermo con un numero di allievi ancora minore; mentre nell'alta Italia la scolaresca è più numerosa, anzi raggiunge nelle scuole di Torino e di Milano un limite, che sarebbe desiderabile di non superare per le ragioni che ho detto.

Per conseguenza, se in una regione, com'è la Toscana, che non ha scuole d'ingegneria, si pone a fianco di un'Università celebre e fiorente come quella di Pisa, una nuova scuola con un indirizzo speciale, mi pare che questa nuova istituzione sia un bene, piuttosto che un male. Ho detto un indirizzo speciale, e questo ha un significato: perchè gl'interessi agricoli sono nella Toscana molto notevoli, e la scuola d'ingegneria che si istituirà a Pisa, se ne potrà occupare in modo affatto particolare.

Noi non abbiamo nelle scuole d'ingegneria delle sezioni d'ingegneria agraria; non saprei dire se converrebbe istituirle in gran numero, ma che ce ne sia una presso una città toscana, almeno che una scuola d'ingegneria civile in questa regione posseda anche questa specialità, mi pare che sia una cosa desiderabile.

Certo è che sarà necessario di organizzare questa scuola in modo conveniente, per gli scopi ai quali sarà istituita.

L'onorevole Volterra dice: Ma come farete ad impiantare una scuola con una somma così piccola, com'è quella di cui si parla nel progetto di legge? Come provvederete a tutti gli insegnamenti che dovrebbe avere, all'insegnamento dell'elettrotecnica col suo laboratorio, all'insegnamento di ferrovie e di tante e così diverse materie che sarebbero necessarie?

Ora, qui mi pare che ci sia un malinteso. Un insegnamento proprio di elettrotecnica con laboratorio in una scuola d'ingegneria civile non ci dovrebbe essere; basterà un corso orale d'indole generale, perchè lo studente, entrando nella pratica dell'ingegneria civile, sappia che cosa sia l'elettrotecnica e quali i mezzi di cui essa si avvale.

A Milano ed a Torino si hanno delle suddivisioni chiare: l'ingegneria civile ha i suoi corsi speciali, e quella industriale ne ha degli altri, e fra questi sono compresi anche gli studi di elettrotecnica, che possono anche formare una sezione particolare.

Lo stesso dicasi per le materie ferroviarie. Per queste materie è già molto che ci siano in alcune scuole dei corsi speciali; perchè è un fatto che oggi la Direzione generale delle ferrovie dello Stato tende a formare i propri ingegneri, o almeno a completarne la speciale cultura in materia, con corsi propri. Perciò le ferrovie ormai costituiscono una specialità che forse non converrà più di trattare nelle principali scuole di ingegneria, altrimenti che come un insegnamento di cultura generale.

Parmi, quindi, che una scuola d'ingegneria civile costituisca un insieme molto semplice di insegnamenti, pei quali occorreranno anche scuole di disegno, ma pochissimi laboratori; per cui anche coi mezzi limitati consentiti dal disegno di legge, che stiamo esaminando, la scuola di Pisa potrà dare un eccellente risultato.

Io non so quale valore possa avere oggi la obiezione sollevata dall'on. Volterra, e che altre volte s'era fatta, nel senso di evitare la coesistenza di una Scuola d'ingegneria con una Facoltà matematica. L'on. Volterra ha accennato al prof. Cremona, alla scuola d'ingegneria di Roma che egli creò, ed anche alla scuola che si voleva istituire a Pisa.

Ora, è un fatto che se l'illustre senatore Cremona non avesse creato la scuola di Roma, qualcun altro avrebbe dovuto istituirla, perchè non si potrebbe immaginare che manchi una scuola di ingegneria nella capitale del Regno. Anzi io son d'avviso che la contiguità di una Facoltà di matematica sia un vantaggio per una scuola di ingegneria, perchè questa vi trova già insegnamenti fondamentali di matematica che le sono necessari.

Non parmi dunque che questa circostanza della contiguità della Facoltà e della scuola, che c'è pure a Padova, a Bologna, a Napoli, a Palermo e a Torino, possa avere influenza sopra il voto che il Senato starà per dare sopra la scuola di Pisa.

Lasciamo che l'insegnamento dell'ingegneria prosegua in Italia e si sviluppi nel modo stesso col quale fu istituito e procede ora. Non

possiamo fare confronto colle istituzioni tedesche di egual natura, perchè è diverso il grado di sviluppo dell'industria al quale le scuole devono pure corrispondere. I giovani che escono dalle scuole di ingegneria della Germania e della Svizzera sono veramente eccellenti, ma in causa della grande suddivisione dell'insegnamento, non sono che tecnici molto specializzati; così saranno, ad esempio, dei costruttori meccanici insuperabili, che noi non possiamo produrre. Ma se questi giovani servono e son preparati soltanto per quella speciale applicazione, provatevi a toglierli da quell'indirizzo, e troverete che non vi posson servire perchè sono tutti specialisti. Quando l'Italia avrà raggiunto un eguale sviluppo industriale, così da richiedere specialisti di questa natura, saremo ben felici di poter modificare in corrispondenza il carattere delle nostre scuole, perchè vorrà dire che l'industria ha progredito di tanto da eguagliare quelle nazioni che ci hanno preceduto nell'arringo industriale.

Non ho quindi difficoltà di ripetere che l'Ufficio centrale, convinto, e d'accordo in tutti i suoi componenti, raccomanda al Senato anche la parte del disegno di legge che si riferisce alla scuola di ingegneria in Pisa. (*Bene*).

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. La tesi sostenuta dal senatore Volterra è molto rispettabile. Sotto l'aspetto tecnico ha risposto da maestro il senatore Colombo. Io non posso per questa parte che associarmi alle considerazioni che provengono dal gran sapere e dalla lunga esperienza dell'on. relatore.

Io debbo osservare al Senato che in realtà non si tratta di istituire una scuola nuova, ma di completare una scuola già esistente, e secondo un voto che nell'altro ramo del Parlamento era già stato approvato in occasione di un disegno di legge di riforma generale dell'istruzione superiore. L'on. senatore Volterra ha espresso il timore che l'istituzione di una scuola, nella quale s'insegni la scienza applicata debba abbassare il livello degli studi di matematica pura che a Pisa hanno raggiunto una alta espressione. Io a questa opinione non posso associarmi, perchè non credo che l'applica-

zione pratica di una scienza pura serva a diminuire il valore di questa, credo anzi che serva a darvi maggior vita e contenuto più ricco. Nessuno vorrà dire che quando il Cremona, mente sovrana nelle discipline matematiche, venne a Roma a fondare la scuola di ingegneria, abbia abbassato il valore della disciplina che egli insegnava. Ma sopra un'altra osservazione dell'onor. Volterra vorrei fermarmi ed è il confronto che egli ha fatto con le Università estere. Per la pratica di Amministrazione della pubblica istruzione, che in questi tre anni ho potuto fare, non auguro all'Italia istituti superiori plebei. Il temperamento della gioventù italiana poco si presta a questi agglomeramenti. Tre anni fa io avevo precisamente le idee del senatore Volterra, ma nella pratica ho dovuto modificarle.

La funzione didattica nelle nostre Università è un po' indebolita, specialmente nelle maggiori, quindi è da desiderare che questi istituti abbiano a distribuirsi sopra tutta la superficie del nostro paese che è così varia. Qui poi abbiamo da Torino fino a Roma una distanza grandissima, senza alcuna scuola di ingegneri; non pare quindi che sia collocata male questa nuova scuola di applicazione che sorge a Pisa. E poi gli enti locali sono disposti con grande generosità a concorrere, la spesa dello Stato è relativamente tenue ed io credo che lo Stato debba venire ad integrare queste iniziative locali.

Per le considerazioni tecniche esposte dal senatore Colombo e per queste di carattere didattico e per il buon andamento dei nostri Istituti superiori, il Senato può tranquillamente approvare il disegno di legge che gli è sottoposto, anche in questo punto. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

#### Presentazione di relazione.

MELODIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Modificazioni al ruolo organico della Corte dei conti ».



LEGISLATURA XXIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 GIUGNO 1913

PRESIDENTE. Do atto all'on. senatore Melodia della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Si passa alla discussione degli articoli del disegno di legge n. 1096, che rileggo.

#### Art. 1.

Sono approvate le convenzioni seguenti:

A) Del 23 aprile 1913 stipulata in Milano fra il prefetto della provincia, in rappresentanza del Governo del Re, il comune, la provincia e l'amministrazione degli Istituti ospitalieri di Milano per il mantenimento degli Istituti clinici di perfezionamento in Milano (allegato A).

B) Del 3 maggio 1913 stipulata in Roma fra i ministri della pubblica istruzione, del tesoro e delle finanze, il comune, la provincia e la Camera di commercio ed industria di Milano, riferibile alla costruzione di nuove sedi per gli Istituti di istruzione superiore in Milano (allegato B).

C) Del 15 maggio 1913 stipulata in Roma fra i ministri della pubblica istruzione e del tesoro, il comune, la provincia e la Cassa di risparmio di Padova, i comuni di Belluno, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona e Vicenza, le provincie di Belluno, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona e Vicenza, le Casse di risparmio di Verona, di Venezia, il Regio Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, riferibile all'assetto edilizio della Università di Padova (allegato C).

D) Del 21 maggio 1913 stipulata in Roma fra i ministri della pubblica istruzione e del tesoro, il comune e la provincia di Firenze e la Cassa centrale di risparmi e depositi di Firenze, riferibile al mantenimento dell'Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze ed al suo assetto edilizio (allegato D).

E) Del 21 maggio 1913 stipulata in Roma fra i ministri della pubblica istruzione e del tesoro, il comune, la provincia, la Cassa di risparmio ed il Consorzio universitario di Pisa, riferibile all'istituzione della scuola di applicazione per gli ingegneri presso la Università

di Pisa, ove già esiste il primo anno di studi della scuola stessa (allegato E).

F) Del 21 maggio 1913 stipulata in Roma fra i ministri della pubblica istruzione e del tesoro, il comune e la provincia di Siena, relativa a sistemazione di locali della Università di Siena (allegato F).

(Approvato).

#### Art. 2.

È istituita in Pisa, presso quella Università, a cominciare dall'anno scolastico 1913-14, una Scuola di applicazione per gli ingegneri. Essa rilascerà i diplomi di ingegnere civile e di architetto. Sarà regolata con le norme del regolamento generale per le scuole di applicazione per gli ingegneri.

Per la Scuola di applicazione per gli ingegneri di Pisa è approvata la tabella organica del personale insegnante, assistente e di servizio annessa alla presente legge (allegato G).

(Approvato).

#### Art. 3.

L'Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze conferirà le lauree in lettere e filosofia, in chimica e in scienze naturali, in medicina e chirurgia ed i diplomi di perfezionamento nelle materie che si insegnano nelle rispettive Facoltà nonché i diplomi delle scuole di farmacia e di ostetricia.

(Approvato).

#### Art. 4.

Agli effetti delle predette convenzioni saranno stanziati in appositi capitoli della parte straordinaria del bilancio del Ministero della pubblica istruzione le seguenti somme:

1° Lire 1,100,000 in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1915-16 al 1919-20 inclusive, come rate annue del contributo dello Stato di lire 5,500,000 nella spesa per la costruzione dei nuovi edifici in Milano in servizio dell'Istituto tecnico superiore, dell'Accademia scientifico-letteraria, dell'Accademia di belle arti, della Scuola superiore di agricoltura, della Scuola superiore di medicina veterinaria, dell'Osservatorio astronomico per le sezioni dell'astronomia fisica, della meteorologia e della geofisica, degli Istituti clinici di perfezionamento per se-

zioni di anatomia e di anatomia patologica, dell'Orto botanico e per la costruzione in Brera di un padiglione ad uso di mostre di belle arti;

2° Lire 300,000 in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1916-17 al 1920-21 inclusive, come rate annue del contributo dello Stato di lire 1,500,000 per il completamento della sistemazione edilizia della Università di Padova;

3° Lire 108,333.34 in ciascuno degli esercizi del 1914-15 al 1948-49 inclusive come rata annua del contributo dello Stato nella spesa per l'assetto edilizio dell'Istituto di studi superiori in Firenze;

4° Lire 41,000 nell'esercizio 1914-15 come contributo dello Stato per le spese di acquisto di materiale scientifico, dell'Erbario Levier e per l'istituzione di nuovi gabinetti nell'Istituto di studi superiore in Firenze;

5° Lire 150,000 nell'esercizio 1914-15 come contributo dello Stato per la spesa della riduzione e sistemazione di un fabbricato (ex Pia Casa delle Missioni) in uso dell'Università di Siena;

6° Lire 20,000 in ciascuno degli esercizi 1913-14 e 1914-15 come contributo dello Stato nelle spese d'impianto della Scuola di applicazione per gli ingegneri presso l'Università di Pisa.

(Approvato).

#### Art. 5.

Nella parte ordinaria del bilancio del Ministero della pubblica istruzione sarà stanziata, a cominciare dall'esercizio 1913-14, in aumento al capitolo delle dotazioni delle Regie Università la somma di lire 19,200 che rappresenta la maggiore spesa necessaria per il mantenimento della Scuola di applicazione per gli ingegneri presso l'Università di Pisa; ed in aumento del capitolo del personale delle Regie Università ed altri Istituti universitari, sarà stanziata la somma di lire 95,800 che rappresenta la maggiore spesa necessaria per il personale della predetta Scuola degli ingegneri in Pisa. I suddetti stanziamenti, in complessive lire 115,000, saranno fatti per lire 50,000 come assegnazione da parte dello Stato, e per la restante somma mediante i contributi del comune e della provincia di Pisa, del Consorzio univer

sitario di Pisa, della Cassa di risparmio di Pisa e delle quote annue di lire 10,000 sul maggiore provento delle tasse spettante all'Università di Pisa e di lire 10,000 da prelevarsi sul provento delle tasse della Scuola di applicazione, quote destinate a questo fine, tutto ciò giusta le disposizioni dell'allegata convenzione.

(Approvato).

#### Art. 6.

Nella parte ordinaria del bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica sarà stanziata, a cominciare dall'esercizio 1913-14, in aumento del capitolo 170, la somma di lire 140,000 come maggiore assegno dello Stato nella spesa di mantenimento dell'Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze.

(Approvato).

#### Art. 7.

Nella parte ordinaria del bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica sarà stanziata, a cominciare dall'esercizio 1913-14, in aumento del capitolo 170 la somma di lire 30,000 come maggior contributo dello Stato nella spesa di mantenimento degli Istituti clinici di perfezionamento in Milano.

(Approvato).

#### Art. 8.

Il Governo del Re è autorizzato ad alienare al comune di Milano per il prezzo complessivo di lire 2,100,000, da corrispondersi entro i termini stabiliti dalla convenzione 3 maggio 1913, di cui al precedente art. 1°, lettera B, gli stabili e le aree demaniali in Milano che sono presentemente occupati dall'Istituto tecnico superiore, dalla Scuola superiore di medicina veterinaria e dall'Accademia scientifico-letteraria. Il prezzo di vendita di questi stabili demaniali sarà versato in tesoreria con imputazione ad uno speciale capitolo della parte straordinaria del bilancio dell'entrata, per essere quindi iscritto in un capitolo straordinario del bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica per le spese di costruzione dei nuovi edifici per gli Istituti di istruzione superiore in Milano, giusta la citata convenzione 3 maggio 1913.

(Approvato).

## Art. 9.

Le espropriazioni, necessarie per la esecuzione dei lavori che formano oggetto delle convenzioni allegate, sono dichiarate di pubblica utilità e ad esse è estesa l'applicazione delle disposizioni della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

(Approvato).

## Art. 10.

Tutti gli atti e contratti, compresi quelli relativi a trapassi di proprietà da farsi dagli enti interessati in esecuzione delle convenzioni allegate a questa legge sono considerati, per quanto concerne le tasse di registro e di bollo, alla stregua degli atti e contratti dell'Amministrazione dello Stato e come fatti nell'interesse dello Stato stesso.

(Approvato).

## Art. 11.

Le operazioni di mutui dipendenti dalle convenzioni allegate a questa legge sono esenti dalle imposte di ricchezza mobile.

Sono pure esenti dall'imposta di ricchezza mobile e dalla tassa di manomorta, di successione e di donazione i proventi che derivano alle Università e agli istituti ed enti di cui nelle convenzioni sopradette da contributi annui, versamenti di capitali, donazioni o lasciti, fatti per i soli fini dell'assetto edilizio degli istituti anzidetti e per le spese di primo impianto.

(Approvato).

## Art. 12.

L'interesse sui mutui o il saggio di sconto delle annualità che i comuni dovranno pagare in base alle convenzioni allegate non sarà computato per gli effetti di cui all'art. 179 della vigente legge comunale e provinciale.

(Approvato).

## Art. 13.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a fare, per gli scopi di cui alla convenzione 3 maggio 1913 allegata alla presente legge, al comune di Milano un mutuo di lire 3,500,000 ed alla provincia di Milano un mutuo di lire 468,000 entrambi da estinguersi in 50 annualità comprensive dell'ammortamento e dell'interesse del 4 per cento.

(Approvato).

## Art. 14.

Le Casse di risparmio, le quali sono obbligate a contribuire nelle spese di mantenimento e di assetto edilizio degli Istituti di istruzione superiore contemplati in questa legge, sono autorizzate a prelevare le somme all'uopo occorrenti dagli utili netti di ciascun esercizio annuale, disponibili a tenore dei loro statuti, fino all'estinzione dell'impegno assunto.

(Approvato).

## Art. 15.

A garantire il puntuale pagamento al Tesoro dei contributi nelle spese di mantenimento e di assetto edilizio degli Istituti di istruzione superiore, stabiliti nelle allegate convenzioni, le provincie e i comuni dovranno rilasciare corrispondenti delegazioni annue sulla sovraimposta o, per quanto riguarda i comuni, in deficienza di sovraimposta, su altri cespiti di entrata comunale, purchè dati in riscossione all'esattore delle imposte dirette. Per tali delegazioni sono applicabili le disposizioni della legge 29 giugno 1902, n. 281 (testo unico) sulla riscossione delle imposte dirette.

(Approvato).

## ALLEGATO A.

Atto di modifica alla convenzione per la creazione e il mantenimento di Istituti clinici di perfezionamento a Milano.

Regnando Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*  
RE D'ITALIA.

In una sala di gabinetto della Regia prefettura di Milano oggi mercoledì ventitre (23) aprile millenovecentotredici (1913).

Avanti di me cavalier dottor Emanuele De Benedetti del fu Giuseppe, consigliere aggiunto delegato ai contratti a forma del disposto dell'articolo 104 del regolamento di contabilità generale dello Stato, 4 maggio 1885, n. 3074, sono convenuti da un lato l'ill.mo signor commendatore avvocato Carlo Panizzardi, senatore, prefetto della provincia di Milano, nella sua qualità di rappresentante di S. E. il ministro del tesoro, all'uopo autorizzato come da nota del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - in data 19 aprile 1913, n. 4020, e nella

qualità di rappresentante S. E. il ministro dell'istruzione pubblica, per disposizione telegrafica, in data 20 aprile corrente.

Sono convenuti altresì l'ill.mo signor nobile conte commendatore avv. Emanuele Greppi, sindaco di Milano, in nome e per conto del municipio di Milano, l'ill.mo signor commendatore avvocato Paolo Manusardi per la Deputazione provinciale di Milano, della quale è presidente, ed il signor cavaliere avvocato Filippo Mezzi, presidente del Consiglio degli Istituti ospitalieri di Milano, interessati nella presente convenzione e legittimi rappresentanti delle rispettive Amministrazioni.

#### PREMESSA.

Secondo le disposizioni impartite dal Ministero del tesoro e dal Ministero dell'istruzione pubblica circa una modificazione alla convenzione per la creazione ed il mantenimento di Istituti clinici di perfezionamento in Milano, oggi 23 aprile 1913 si conviene e si stipula formalmente quanto segue fra il rappresentante dei Ministeri sopra indicati ed i rappresentanti della provincia di Milano, del municipio di Milano, e del Consiglio degli Istituti ospitalieri pure in Milano.

La convenzione, stipulata in Roma il 16 giugno 1904 fra i ministri della pubblica istruzione e del tesoro come rappresentanti dello Stato da una parte, e la provincia, il comune e gli Istituti ospitalieri dall'altra, per la creazione in Milano di Istituti clinici di perfezionamento, ed approvata con legge 9 luglio 1905, è modificata per quanto si riferisce ai contributi dello Stato, della provincia o del comune, nei termini seguenti:

La provincia conferisce per un decennio, a datare dal 1° gennaio 1913, il contributo annuo di lire ventimila (lire 20,000) a' sensi della deliberazione 30 dicembre 1912 del Consiglio provinciale di Milano.

Il comune corrisponderà agli Istituti clinici in luogo di lire quindicimila, annue lire quarantamila (lire 40,000), conformemente alle deliberazioni consiglieri 11 dicembre 1912 e 17 febbraio 1913, rese esecutive con decreto 12 marzo 1913 dalla Giunta provinciale amministrativa di Milano, per un decennio a datare dal 1° gennaio 1913.

Lo Stato aumenta il suo contributo da lire ventimila a lire cinquantamila (lire 50,000) a datare dal 1° gennaio 1913.

Rimane immutato il concorso degli Istituti ospitalieri in Milano in conformità dell'art. 8 dello Statuto, di cui all'art. 4 della convenzione allegata alla legge 9 luglio 1905.

Ciò premesso, quanto sopra viene in modo formale ratificato dal rappresentante dello Stato, in nome e per conto dei ministri del tesoro e della istruzione pubblica, per i quali legalmente agisce, nonchè dai legittimi capi degli Enti interessati.

La presente convenzione sarà registrata nel termine prescritto, dopo approvata, e verrà corrisposta all'ufficio del registro (Atti pubblici) la tassa fissa di lire una cogli atti a questa convenzione inerenti, che formano parte integrante di essa.

a) copia autentica della deliberazione 30 dicembre 1912 del Consiglio provinciale di Milano;

b) copia autentica delle deliberazioni del Consiglio comunale di Milano 11 dicembre 1912 e 17 febbraio 1913, approvate dalla Giunta provinciale amministrativa di Milano il 12 marzo 1913.

Agli effetti della presente convenzione, soggetta all'approvazione superiore, il rappresentante dello Stato elegge domicilio presso questa Prefettura, i capi della provincia, del comune e degli Istituti ospitalieri presso la sede dei rispettivi uffici.

Ed in fede che questo atto, redatto in un solo originale, composto di numero due fogli bollati di quattro facciate ciascuno e scritto di mio pugno, è pienamente consentaneo alla rispettiva dichiarata volontà, i contraenti lo sottoscrivono alla presenza degli illustrissimi signori Mangiagalli commendatore professore senatore Luigi ed il vice prefetto Olgiati conte cavaliere ufficiale avvocato Filiberto, testimoni noti ed idonei, domiciliati entrambi in questa città, che furono continuamente presenti alla lettura della convenzione e che del pari si sottoscrivono, anche in margine del primo foglio, con me consigliere aggiunto rogante per ultimo.

*Per il ministro del tesoro*

Il Prefetto: CARLO PANIZZARDI.

*Per il ministro della istruzione pubblica.*

Il Prefetto: CARLO PANIZZARDI.

EMANUELE GREPPI, sindaco di Milano.

PAOLO MANUSARDI, presidente della Deputazione provinciale di Milano.

AVV. FILIPPO MEZZI, presidente degli Istituti ospitalieri di Milano.

LUIGI MANGIAGALLI, senatore del Regno, teste.

FILIBERTO OLGIATI, id.

Dott. EMANUELE DE BENEDETTI, consigliere aggiunto di Prefettura delegato ai contratti.

#### ALLEGATO B.

#### Convenzione per l'assetto degli Istituti di istruzione superiore in Milano.

Si premette che:

I vari Istituti di istruzione superiore di Milano si trovano presentemente in locali angusti, malsani, inadeguati del tutto alle esigenze moderne degli studi, taluni perfino in locali che sono in condizioni di grave fatiscenza, così che richiederebbero spese ragguardevoli di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Al fine di dare a siffatti Istituti sedi più ampie e più proprie, degne cioè degli studi e della città, si è avvisato, per iniziativa presane dall'Associazione per lo sviluppo dell'alta cultura in Milano, alla convenienza di abbandonare i vecchi locali per raggruppare gli Istituti in nuovi edifici, sulle aree offerte a questo scopo dall'Amministrazione civica. Questo raggruppamento degli Istituti superiori in Milano parve debba inoltre condurre alla vagheggiata collaborazione fra alcuni di essi, che hanno comuni alcune discipline fondamentali.

Gli Istituti di cui trattasi sono: il Regio Istituto tecnico superiore, la Regia Accademia di belle arti, la Regia Scuola superiore di agricoltura, la Regia Scuola superiore di medicina-veterinaria, la Regia Accademia scientifico-letteraria, il Regio Osservatorio astronomico, i Regi Istituti clinici di perfezionamento, il Regio Orto botanico. L'assetto di questi Istituti in sedi nuove ed appropriate darà anche modo di

migliorare notevolmente le condizioni di alcuni importanti Istituti di cultura che resterebbero nelle antiche sedi, cioè, la Biblioteca nazionale, la Regia Pinacoteca e l'Istituto lombardo di scienze e lettere, i quali potrebbero appunto giovare, per ingrandirsi e per meglio sistemarsi, dell'esodo da Brera delle scuole artistiche dell'Accademia di belle arti, dell'Orto botanico e di parte dell'Osservatorio astronomico. Infine si avrebbe l'opportunità in Brera stessa, ove è gloriosa la tradizione di queste mostre dell'arte, di erigere su porzione dell'area che lascerà l'Orto botanico, dei padiglioni adatti per le esposizioni annuali dell'Accademia di belle arti. Gli architetti Augusto Brusconi e Gaetano Moretti, raccolti i desideri ed i voti di ciascun Istituto e d'accordo con i capi di essi, redassero il piano generale di massima degli edifici da costruire e il preventivo della spesa relativa in base al computo metrico, calcolata cioè sul prezzo unitario dei metri cubi di area coperta e compresi gli impianti di acqua, luce, riscaldamento e gli arredamenti fissi. Il preventivo di massima fa ascendere la spesa totale, compresi gli imprevisti, alla somma di lire 13,819,000; esso fu esaminato dall'assessore per l'edilizia del comune di Milano e reca perciò il suo visto di approvazione.

Per provvedere alla esecuzione dell'opera grandiosa, in guisa che essa potesse venire condotta innanzi con la maggiore celerità ed economia e con tutte le cautele tecniche ed amministrative che garantissero la regolare esecuzione dei lavori e la rispondenza delle spese alle somme preventivate e disponibili per il complesso dell'opera e per far fronte alla spesa necessaria, il Governo e gli enti locali, cioè il comune, la provincia e la Camera di commercio ed industria di Milano si accordarono nel costituire un Consorzio autonomo, salva la tutela e la vigilanza del comune di Milano e quella dello Stato, a forma della presente convenzione e a dare i contributi bisognevoli a formare la somma a cui si fa ascendere il costo dell'opera, tenendo conto che la Cassa di risparmio delle provincie lombarde, pur non partecipando al Consorzio, erogherà per i fini in discorso la somma di 1,000,000 di lire.

Tutto ciò premesso:

S. E. l'avv. Francesco Tedesco, ministro del tesoro;

S. E. il prof. Luigi Credaro, ministro per la pubblica istruzione;

S. E. l'avv. Luigi Facta, ministro per le finanze; — in rappresentanza ed in nome del Governo,

l'avv. nobile Emanuele Greppi, sindaco del comune di Milano; l'architetto Giovanni Giachi, assessore per l'edilizia del comune di Milano; l'avv. Edoardo Mojana, assessore per la consulenza legale del comune di Milano, in rappresentanza ed in nome del comune di Milano, come da atto allegato alla presente; l'avvocato Vittorio Bassi, membro della Deputazione provinciale di Milano, come da atto allegato alla presente; il signor Riccardo Besana, vicepresidente della Camera di commercio di Milano, in rappresentanza e nel nome della Camera stessa, come da atto allegato alla presente, hanno convenuto e convengono quanto segue:

#### Art. 1.

Lo Stato, il comune, la provincia di Milano e la Camera di commercio ed industria di Milano, e stituiscono un Consorzio per provvedere, entro i limiti dei fondi di cui appresso, alla costruzione ed all'assetto edilizio di nuovi edifici per i seguenti Istituti superiori:

R. Istituto tecnico superiore;

R. Accademia di belle arti (per le scuole artistiche ed escluse quelle per gli artieri);

R. Accademia scientifico-letteraria;

R. Scuola superiore di agricoltura;

R. Scuola superiore di medicina veterinaria;

R. Osservatorio astronomico, per le sezioni dell'astronomia fisica, della meteorologia e della geofisica;

RR. Istituti clinici di perfezionamento (per sezioni di anatomia e di anatomia patologica);

R. Orto botanico.

Si provvederà inoltre, dopo compiuta la costruzione per le sezioni suddette dell'Osservatorio astronomico, alla erezione di un edificio per mostra di belle arti in Brera su porzione dell'area dell'attuale Orto botanico.

#### Art. 2.

I nuovi edifici per i suddetti Istituti saranno costruiti sull'area di cui all'articolo seguente,

dovranno rispondere alle esigenze degli Istituti medesimi, concretate nel progetto di massima in data 26 aprile 1912, redatto dagli architetti Augusto Brusconi e Gaetano Moretti, appunto con le indicazioni date dai rispettivi Istituti. La spesa prevista per le nuove costruzioni, per i rispettivi impianti di acqua, luce e riscaldamento e per gli arredamenti fissi è di lire 13,819,000, tredicimilionottocentodiciannovemila, alla quale somma sono da aggiungere lire 3,000,000, valore dell'area conferita dal comune di Milano, e così in totale una spesa complessiva di lire 16,819,000, giusta quanto risulta dal prospetto, allegato A, della presente convenzione.

#### Art. 3.

Il comune di Milano, oltre al contributo pecuniario di cui all'articolo seguente, conferisce gratuitamente per le costruzioni suddette porzione di terreno di pertinenza del patrimonio comunale, sito in località detta delle « Cascine doppie » e precisamente un'area di 150,000 metri quadrati indicata nella planimetria generale, non comprese in essa le zone stradali e quelle riservate ad uso di pubblici giardini. L'area così donata dal comune di Milano si valuta in tre milioni di lire. Il comune di Milano si riserva di sottopassare all'area suddetta con un canale di fognatura, in modo conciliabile col piano di fabbricazione. Questo sottopassaggio dovrà essere costruito dal comune avanti l'inizio degli edifici di cui alla presente convenzione.

#### Art. 4.

Al fine che il Consorzio possa provvedere alle spese delle nuove costruzioni e dei relativi arredamenti fissi ed impianti di luce elettrica, acqua e riscaldamento, come sopra determinate in lire 13,819,000, somma che in ogni caso non dovrà giammai essere superata, dovendosi ridurre, in questo caso, ove occorresse, l'ampiezza di alcuni edifici di cui alla presente convenzione, gli enti contraenti si obbligano di corrispondere i seguenti contributi:

1° lo Stato corrisponde la somma di lire 5,500,000, cinque milioni e mezzo di lire, oltre quanto è determinato al numero 5 di questo articolo;

2° il comune corrisponde la somma di lire 3,500,000, tre milioni e mezzo di lire, oltre l'area valutata in tre milioni di lire e oltre quanto è determinato al numero 6 di questo articolo;

3° la provincia corrisponde la somma di 468,000, quattrocentosessantottomila lire; questo contributo è però concesso e dovrà essere destinato alle sole spese di arredamenti fissi degli edifici, dovendo in ogni caso il concorso della provincia di Milano, in dipendenza della presente convenzione, limitarsi alla somma sopra indicata.

4° la Camera di commercio ed industria corrisponde la somma annuale di lire 15,000 per settant'anni, equivalente ad un capitale di lire 351,000, trecentocinquantunmila lire.

Il Consorzio disporrà, inoltre, dei seguenti proventi:

5° lire 2,100,000, due milioni centomila lire, prezzo degli edifici demaniali, ora occupati da alcuni Istituti superiori e precisamente dall'Istituto tecnico superiore, dalla Scuola di medicina-veterinaria e dall'Accademia scientifico-letteraria. Lo Stato cederà ed alienerà al comune di Milano, che li acquisterà nelle condizioni di manutenzione in cui saranno al momento della consegna, e liberi da ogni vincolo di qualsiasi natura, per il prezzo complessivo di 2,100,000 lire, gli stabili demaniali che sono sedi dei predetti Istituti superiori, e destina il prezzo medesimo a far fronte alle spese delle nuove costruzioni, oggetto della presente convenzione. Il comune di Milano si obbliga a corrispondere al Consorzio il prezzo suddetto entro un anno dall'avvenuto rilascio degl'immobili da parte degli Istituti che presentemente li occupano.

6° lire 900,000, novecentomila lire, somma che sarà conferita dal comune di Milano e che si presume potrà essere ricavata dalla alienazione dell'attuale sede della Regia scuola superiore di agricoltura, che è di proprietà municipale. Il comune di Milano si obbliga, ad ogni modo, a corrispondere questa somma di lire 900,000, qualunque sia il prezzo effettivo della vendita dello stabile e dell'area dell'attuale scuola di agricoltura, entro due anni dal giorno in cui sia compiuto il nuovo edificio per la scuola medesima.

7° lire un milione, somma che la Cassa di risparmio delle provincie lombarde eroga e

mette a disposizione del Consorzio, come suo contributo, per gli scopi della presente convenzione.

#### Art. 5.

Le somme anzidette saranno dallo Stato e dagli enti locali messe a disposizione del Consorzio nei seguenti termini:

a) lo Stato corrisponderà il suo contributo di cui al numero 1 dell'art. 4 in cinque rate di lire 1,100,000 cadauna da ripartirsi negli esercizi finanziari dal 1915-16 al 1919-20;

b) il comune di Milano corrisponderà il suo contributo di lire 3,000,000 e mezzo di cui al n. 2 dell'art. 4 quando ne sarà richiesto dalla Commissione esecutiva del Consorzio, esso si procurerà la somma relativa mediante mutuo da contrarsi con la Cassa depositi e prestiti e da estinguersi in 50 annualità comprensive dell'ammortamento e dell'interesse del 4 per cento. Gli interessi scalari, conteggiati su questo debito, non entreranno nel computo del quinto della rendita ordinaria agli effetti della limitazione del primo comma dell'articolo 179 del testo unico della legge comunale e provinciale 21 maggio 1908, n. 269.

c) la provincia corrisponderà il suo contributo di lire 468.000 quando ne verrà richiesta dalla Commissione esecutiva del Consorzio; essa si procurerà la somma relativa mediante mutuo da contrarsi colla Cassa depositi e prestiti o con altro Istituto di credito, e da estinguersi in 50 annualità comprensive dell'ammortamento e dell'interesse del 4 per cento;

d) la Camera di commercio, mediante un contributo di lire 15,000 annue per un periodo di 70 anni a far tempo dall'anno 1913;

e) il contributo della Cassa di risparmio delle provincie lombarde di cui al n. 7 dell'articolo 4 in quattro rate annue di lire 250,000 ciascuna a far tempo dall'anno 1914;

f) le somme provenienti dall'alienazione degl'immobili demaniali e comunali, contemplati nei paragrafi 5 e 6 dell'art. 4 nei termini ivi indicati.

#### Art. 6.

Gli edifici tutti alla cui costruzione si intende provvedere con questa convenzione diventeranno proprietà dello Stato. Lo Stato non potrà

giammai variare, senza il concorde espresso consenso degli enti locali contraenti, la destinazione degli edifici stessi; qualora, malgrado dissenso, tale destinazione venisse mutata, lo Stato rimborserà agli enti locali contraenti le rispettive quote di concorso di cui ai numeri 2, 3, 4 e 6 dell'art. 4 di questa convenzione.

#### Art. 7.

Il Consorzio, che è costituito in ente autonomo, sarà amministrato da una Commissione esecutiva, composta di tre rappresentanti del Governo, due cioè delegati dal Ministero dell'istruzione ed uno dal Ministero del tesoro; di quattro rappresentanti per gli enti locali, due cioè per il comune, uno per la provincia ed uno per la Camera di commercio; di un rappresentante del Consorzio attualmente esistente tra gli Istituti di istruzione superiore di Milano e dell'ingegnere capo del locale ufficio del Genio civile. La Commissione eleggerà nel proprio seno il suo presidente, il quale avrà la rappresentanza legale del Consorzio per ogni atto amministrativo e giudiziale; la Commissione nominerà anche il suo segretario. Essa provvederà all'amministrazione dei fondi a sua disposizione ed avrà facoltà, occorrendo, di contrarre mutui per le somme bisognevoli alla rapida esecuzione delle costruzioni. Curerà nel modo migliore, più conveniente e più celere, l'esecuzione dei lavori a termine e dentro i limiti di spesa della presente convenzione; provvederà ai progetti di esecuzione da contenersi strettamente entro i limiti delle somme preventivate dalla tabella, allegato A, di questa convenzione, sentito anche il parere dei capi degli Istituti interessati. Dovrà, in ogni caso, curare che, per verun motivo nel procedimento dei lavori non si verificino eccedenze di spese rispetto ai preventivi di esecuzione. A questo fine il Consorzio è tenuto a comunicare preventivamente al comune di Milano, perchè siano approvati, i progetti dettagliati di esecuzione, con le rispettive perizie della spesa, nonchè tutte le varianti che si dovessero introdurre nei progetti esecutivi già approvati dal comune. Ove il comune riscontrasse che, in rapporto alle somme poste a disposizione del Consorzio per i fini di questa convenzione, la spesa dei lavori contemplati nei progetti esecutivi e nelle relative

perizie superasse le somme disponibili per i lavori stessi, la Commissione esecutiva del Consorzio sarà tenuta a ridurre i piani dei progetti esecutivi dei singoli Istituti e la relativa spesa in guisa che la spesa singola per ciascun Istituto e quella complessiva per tutti gli Istituti sia strettamente mantenuta entro i limiti della somma totale effettivamente disponibile per gli edifici da costruire. I nuovi piani, così ridotti, saranno ancora sottoposti all'approvazione del comune di Milano. La Commissione provvederà alla costituzione di un Comitato tecnico, alla sua diretta dipendenza, al quale potrà affidare la direzione e sorveglianza dei lavori, nonchè il controllo dei conti; esso sarà composto di tre tecnici di sua fiducia. La Commissione provvederà altresì al pagamento delle opere e dei lavori eseguiti, previo regolare collaudo, valendosi dei fondi messi a sua disposizione a norma dell'art. 4 della convenzione.

I collaudi dei lavori saranno eseguiti dall'ispettore compartimentale del Genio civile in unione al direttore dell'ufficio tecnico municipale e ad un membro del Comitato tecnico di cui al comma antecedente, designato dalla Commissione esecutiva.

#### Art. 8.

Gli atti ed i contratti di qualunque natura stipulati nell'interesse del Consorzio non saranno soggetti a preventiva autorizzazione ministeriale nè al riscontro della Corte dei conti e non occorrerà per essi il parere del Consiglio di Stato. Soltanto per i mutui che fossero eventualmente da contrarsi dovrà essere richiesta ed ottenuta preventiva autorizzazione dal Ministero della pubblica istruzione e del tesoro. Tutti questi atti e contratti, compresi quelli riferibili al trapasso di proprietà, non che gli atti e i contratti per i trapassi di proprietà dallo Stato al comune e al Consorzio, saranno considerati, rispetto alle leggi di bollo e di registro, alla stregua degli atti e dei contratti delle Amministrazioni dello Stato e come fatti nell'interesse dello Stato medesimo.

#### Art. 9.

La Commissione esecutiva del Consorzio presenterà annualmente al Ministero della pubblica istruzione e a quello del tesoro, al co-



mune di Milano, alla provincia e alla Camera di commercio, una relazione sul procedimento dei lavori, ponendo soprattutto in rilievo la rispondenza delle spese con le somme preventivate.

Presenterà poi, per l'approvazione, al Ministero della pubblica istruzione ed al comune di Milano il rendiconto annuale della gestione dei fondi da essa amministrati, con allegati i relativi documenti giustificativi.

#### Art. 10.

Il Consorzio consegnerà i nuovi edifici ai singoli Istituti che dovranno occuparli man mano che saranno ultimati e collaudati. Il Consorzio cesserà e sarà sciolto dopo compiuta la liquidazione finale delle opere di costruzione, contemplate nella presente convenzione, liquidata la relativa gestione finanziaria e presentato il rendiconto finale al comune e al Governo.

In nessun caso, però, e per nessuna ragione, lo Stato potrà essere chiamato a rispondere delle maggiori spese che, oltre a quelle della presente convenzione e da qualsiasi causa dipendenti, si rendessero necessarie per l'esecuzione dei lavori.

#### Art. 11.

La presente convenzione sarà valida non appena avrà riportate le necessarie approvazioni da parte degli Enti locali e dopochè sarà stata approvata per legge.

Essa sarà registrata col pagamento della sola tassa fissa di una lira.

Roma, 3 maggio 1913.

*Il ministro del tesoro*

FRANCESCO TEDESCO.

*Il ministro dell'istruzione pubblica*

LUIGI CREDARO.

*Il ministro delle finanze*

LUIGI FACTA.

EMANUELE GREPPI, sindaco di Milano.

GIOVANNI GIACHI, assessore.

EDOARDO MOJANA, id.

AVV. VITTORIO BASSI, deputato provinciale.

RICCARDO BESANA, per la Camera di commercio.

ETTORE PONTI, testimone.

GIUSEPPE COLOMBO, id.

LUIGI MANGIAGALLI, id.

AVV. GIUSEPPE BIRAGHI, id.

**Gli Istituti Superiori di Scienze**  
Computo metrico e

Numero	ISTITUTI	Sede attuale			Sede futura				Volume nuova Sede
		Area	Coperta	in tutti i piani	Area	Coperta	in tutti i piani	in diversi piani (1)	
		mq.	mq.	mq.	mq.	mq.	mq.	mq.	mc.
1	Regio Istituto Tecnico Superiore . . . . .	14,990 »	8,150 »	17,300 »	42,740 »	21,113.50	34,045.50	a un piano 7,438 » a due piani 25,864 » collegati . . 743.50	210,969 » 2,974 »
2	Regia Accademia di Belle Arti (2) . . . . .	»	»	8,500 »	34,020 »	14,999.75	17,972.25	a un piano 9,737.75 a due piani 5,945 » collegati . . 2,289.50	108,703 » 9,158 »
3	Regia Scuola Superiore di Agricoltura . . . . .	7,280 »	3,670 »	7,870 »	26,304.75	11,425 »	16,843.25	a un piano 5,072.75 a due piani 10,836.50 collegati . . 934 »	103,064.62 3,736 »
4	Regia scuola superiore di Medicina veterinaria . . . . .	11,580 »	4,000 »	8,200 »	26,304.75	10,202 »	15,190.25	a un piano 4,278.75 a due piani 9,976.50 collegati . . 935 »	91,949.62 3,740 »
5	Regia Accademia Scientifico-Letteraria . . . . .	1,130 »	923 »	1,500 »	4,226 »	3,073.50	5,676 »	a un piano 399 » a due piani 5,205 » collegati . . 72 »	34,222.50 288 »
6	Regio Osservatorio Fisico-Astronomico-Meteorologico . . . . .	»	»	»	3,100 »	905.75	905.75	a un piano 905.75 a due piani » collegati . . »	6,793.12 »
7	Regi Istituti clinici di perfezionamento . . . . .	»	»	»	13,000.50	2,473.70	3,259.40	a un piano 1,688 » a due piani 1,571.40 collegati . . »	20,517 » »
8	Edificio per l'Esposizione annuale di Belle Arti nel Palazzo di Brera . . . . .	»	»	»	6,373 »	1,960 »	1,960 »	a un piano 1,960 » a due piani » collegati . . »	15,680 » »

Visto: Il Ministro del Tesoro  
FRANCESCO TEDESCO.  
Il Ministro dell'Istruzione Pubblica  
LUIGI CREDARO.  
Il Ministro delle Finanze  
LUIGI FACTA.

EMANUELE GREPPI, Sindaco di Milano.  
GIOVANNI GIACHI, Assessore.  
EDOARDO MOJANA, Id.  
AVV. VITTORIO BASSI, Dep. Provinciale.  
RICCARDO BESANA, Camera Commercio.

**Lettere ed Arti in Milano.**  
preventivo di spesa.

ALLEGATO A ALLA CONVENZIONE DI MILANO.

Prezzo unitario	Costo nuova Sede	Arredamento	Importo totale	Valore Sede attuale			Osservazioni
				Superficie	Prezzo	Importo	
L.	L.	L.	L.	mq.	L.	L.	
20.40	4,303,767.60						
14 »	41,636 »	4,345,403.60	504,596.40	4,850,000 »	6,460 » [sola parte demaniale]	200 »	1,292,000 »
21 »	2,282,763 »						
15 »	137,370 »	2,420,133 »	260,000 »	2,680,133 »	»	»	»
18 »	1,855,163.06						
12 »	44,832 »	1,899,995.16	250,000 »	2,149,995.16	7,280 »	125 »	910,000 »
18 »	1,655,093.16						
12 »	44,880 »	1,699,973.16	250,000 »	1,949,973.16	11,580 »	50 »	579,000 »
20.75	710,116.87						
14 »	4,032 »	714,148.87	45,000 »	759,148.87	1,130 »	200 »	226,000 »
18.40	124,993.40						
»	»	124,993.40	45,000 »	169,993.40	»	»	»
18 »	369,306 »						
»	»	369,306 »	45,000 »	414,306 »	»	»	»
14 »	219,520 »						
»	»	219,520 »	*) 28,000 »	247,520 »	»	»	»
»	»						
Totale . . . . .				11,793,473.19	1,427,596.40	13,221,069.59	
Per spese imprevedute, circa il 4% dell'importo delle opere . . . . .						597,930.41	
				Totale . . . . .		13,819,000 »	

Per spese imprevedute, circa il 4% dell'importo delle opere . . . . .

Visto: L'Assessore dell'Edilizia  
per il Comune di Milano  
GIOVANNI GIACHI.  
Milano, 27 aprile 1913.

Arch. A. BRUSCONI.

ETTORE PONTI, teste  
LUIGI MANGIAGALLI, id.  
GIUSEPPE COLOMBO, id.  
GIUSEPPE BIRAGHI, id.

Milano, 28 aprile 1913.

NB. — La maggior parte della sede attuale dovrebbe essere ripartita fra Pinacoteca, Biblioteca Braidense e Istituto Lombardo di scienze e lettere.

(1) L'altezza dei fabbricati venne preventivata di metri 7.50 per quelli ad un solo piano; di m. 12 per quelli a due piani, e di m. 4 per i collegamenti.

(2) Nei dati relativi alla nuova sede vennero esclusi dai conteggi i due fabbricati laterali lungo il lato di tramontana (ampliamento).

\*) NB. — Per sistemazione degli accessi.

## ALLEGATO C.

Convénzione tra il Governo e gli enti locali del Veneto per il completamento della sistemazione edilizia nella Regia Università di Padova.

Premesso che con la Convenzione stipulata il 21 maggio 1903, e approvata con la legge 10 gennaio 1904, n. 26, lo Stato, la provincia di Padova, il comune di Padova e la Cassa di risparmio di Padova provvidero alla costituzione di un fondo di lire 1,955,000 per l'ampliamento e adattamento del palazzo universitario, per la sistemazione delle scuole di medicina e per il miglioramento delle cliniche, per l'Istituto chimico, la Scuola di applicazione, la Biblioteca universitaria, l'Istituto zoologico e quello di antropologia.

Premesso che con tale fondo si è provveduto alla sede dell'Istituto di mineralogia, alla costruzione dell'Istituto d'igiene, d'un Padiglione ostetrico, dell'Istituto dermosifilopatico, dell'Istituto di chimica generale, della Biblioteca, dell'Istituto di antropologia, di una parte della Scuola di applicazione degl'ingegneri e all'acquisto di aree; e residuano ancora somme, con le quali potrà provvedersi agl'Istituti di materia medica, di patologia generale e di chimica docimastica nonchè ad una parte dei lavori occorrenti per la sistemazione del palazzo universitario e per la costruzione degl'Istituti di fisiologia e di zoologia; ma non sarà possibile condurre a termine l'esecuzione di tutto il programma votato nel 1903; premesso che per una conveniente sistemazione dell'Università patavina altri lavori si palesano necessari, oltre quelli previsti nel 1903, e cioè: la costruzione e l'arredamento degl'Istituti di anatomia normale, di anatomia patologica, di fisica, di geologia e di geografia fisica, di medicina legale, di medicina operatoria e di un padiglione di isolamento per la clinica ostetrica; il completamento edilizio e l'arredamento della scuola di applicazione, alla quale appartiene l'Istituto di chimica docimastica, del palazzo universitario, degli Istituti di fisiologia e di zoologia e l'arredamento degli Istituti di chimica generale, di materia medica e di patologia generale.

Tutto ciò premesso, nell'intento di provvedere alla completa esecuzione del programma

del 1903, in quella parte per cui i fondi raccolti si palesarono insufficienti, e di eseguire gli altri lavori che occorrono per la completa sistemazione dell'Università di Padova, S. E. l'avvocato Francesco Tedesco, ministro del tesoro, S. E. il professor Luigi Credaro, ministro della pubblica istruzione, in nome e in rappresentanza del Governo; il marchese ingegner Giovanni Battista Manzoni, assessore delegato del comune e consigliere della provincia di Padova, in rappresentanza dei comuni di Padova, Belluno, Rovigo, Vicenza e delle provincie di Padova e Belluno, come da atti allegati; il conte ingegner Giacomo Miari, deputato al Parlamento, presidente della Cassa di risparmio di Padova, in rappresentanza della Cassa di risparmio di Padova e della Cassa di risparmio di Venezia, come da atti allegati; il signor Leone Vianello, presidente della Deputazione provinciale di Rovigo, in rappresentanza della provincia di Rovigo; professor Lorenzo Ellero, deputato al Parlamento, in rappresentanza del comune di Treviso, come da atti allegati; il conte Alberto Valier, in rappresentanza della provincia di Treviso; il dottor Vittorio Stringher, capo divisione al Ministero di agricoltura, in rappresentanza del comune e della provincia di Udine, come da atti allegati; il conte Alberto Valier, assessore delegato del comune di Venezia, in rappresentanza del comune di Venezia; il professor Vittorio Rossi, rettore della Regia Università di Padova, in rappresentanza della provincia di Venezia, come da atto allegato; il professor Aristide Stefani, presidente del Regio Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, in rappresentanza del Regio Istituto veneto; l'avvocato Pietro Benini, consigliere della Cassa di risparmio di Verona, in rappresentanza del comune e della Cassa di risparmio di Verona, come da atti allegati; il conte avvocato Ugo Guarienti, deputato provinciale di Verona, in rappresentanza della provincia di Verona, come da atto allegato; il dottore Attilio Colpi, deputato provinciale di Vicenza, in rappresentanza della provincia di Vicenza, come da atto allegato, tutti, entro i limiti delle deliberazioni degli enti che rappresentano, allegate alla Convenzione, hanno convenuto e convengono quanto segue:

## Art. 1.

Alla spesa necessaria complessiva per proseguire la sistemazione edilizia della R. Università di Padova, calcolata preventivamente nella somma di lire due milioni ottocentottantaseimila (lire 2,886,000) come risulta dal prospetto che è in calce alla presente, concorrono: l'Amministrazione dello Stato per la somma di lire 1,500,000 divisa in cinque annualità di 300,000 lire ciascuna, ripartite nei cinque esercizi dal 1916-17 al 1920-21;

Il comune di Padova per la somma di lire 400,000, divise in otto annualità di lire 50,000 ciascuna, da pagarsi negli anni dal 1913 al 1920;

La provincia di Padova per la somma di lire 300,000 divise in dieci annualità di lire 30,000 ciascuna, da pagarsi nel decennio 1913-1922;

La Cassa di risparmio di Padova per la somma di lire 150,000 divise in tre annualità di lire 50,000 ciascuna, da pagarsi nel triennio 1913-15;

Il comune di Belluno per la somma di lire 5,000 divise in dieci annualità di lire 500 ciascuna, da pagarsi nel decennio 1914-23;

La provincia di Belluno per la somma di lire 15,000 divise in dieci annualità di lire 1500 ciascuna, da pagarsi nel decennio 1913-22;

Il comune di Rovigo per la somma di lire 5000 divise in dieci annualità di lire 500 ciascuna, da pagarsi nel decennio 1913-22;

La provincia di Rovigo per la somma di lire 10,000 divise in dieci annualità di lire 1000 ciascuna, da pagarsi nel decennio 1913-22;

Il comune di Treviso per la somma di lire 15,000 divise in dieci annualità di lire 1500 ciascuna, da pagarsi nel decennio 1913-22;

La provincia di Treviso per la somma di lire 50,000 divise in dieci anni annualità di lire 5000 ciascuna da pagarsi nel decennio 1914-23;

Il comune di Udine per la somma di lire 6000 divise in dieci annualità di lire 600 ciascuna, da pagarsi nel decennio 1914-23;

La provincia di Udine per la somma di lire 20,000 divise in dieci annualità di lire 2000 ciascuna, da pagarsi nel decennio 1913-22;

Il comune di Venezia per la somma di lire 80,000 divise in dieci annualità di lire 8000 ciascuna da pagarsi nel decennio 1913-22;

La provincia di Venezia per la somma di lire 75,000 divise in dieci annualità di lire 7500 ciascuna, da pagarsi nel decennio 1913-22;

La Cassa di risparmio di Venezia per la somma di lire 30,000 divise in dieci annualità di lire 3000 ciascuna, da pagarsi nel decennio 1913-22;

Il Regio Istituto veneto di scienze, lettere ed arti per la somma di lire 15,000 divise in tre annualità di lire 5000 ciascuna, da pagarsi nel triennio 1913-15;

Il comune e la Cassa di risparmio di Verona per la somma di lire 40,000 divise in dieci annualità di lire 4000 ciascuna, da pagarsi nel decennio 1913-22;

La provincia di Verona per la somma di lire 65,000 divise in dieci annualità di lire 6500 ciascuna, da pagarsi nel decennio 1913-22;

Il comune di Vicenza per la somma di lire 40,000 divise in dieci annualità di lire 4000 ciascuna, da pagarsi nel decennio 1913-22;

La provincia di Vicenza per la somma di lire 65,000 divise in dieci annualità di lire 6500 ciascuna, da pagarsi nel decennio 1913-22;

Inoltre il comune di Padova si obbliga di eseguire direttamente la sistemazione stradale delle zone dove sorgeranno gli edifici universitari per la spesa che si calcola in lire 200,000 circa.

## Art. 2.

Gli edifici che verranno costruiti con le somme sopra indicate e gli impianti e arredi relativi saranno di proprietà esclusiva dello Stato, ma si intenderanno perpetuamente destinati agli insegnamenti universitari.

## Art. 3.

Una Commissione composta del rettore della Università, che la presiede, di tre professori dell'Università designati ogni biennio dal Consiglio accademico, del presidente della Deputazione provinciale di Padova, del sindaco di Padova, di tre delegati degli altri enti indicati nell'art. 1 da nominarsi ogni due anni dai rappresentanti legali degli enti stessi convocati dal rettore dell'Università, dell'intendente di finanza e dell'ingegnere capo del locale ufficio del Genio civile, deciderà sull'ordine dei lavori e sulle possibili varianti che risultassero

necessarie, provvederà senz'uopo di autorizzazioni ministeriali, nè di approvazioni o pareri, preventivi o successivi, dei corpi tecnici e consultivi dello Stato, alla compilazione ed alla definitiva approvazione dei progetti, all'espropriazione o all'acquisto delle aree, all'esecuzione dei lavori ed ai pagamenti di ogni genere.

I pagamenti delle opere e dei lavori eseguiti avranno luogo previo regolare collaudo, a cui procederà l'Ispettorato compartimentale del Genio civile.

La Commissione avrà anche facoltà di contrarre mutui per le somme occorrenti per la celere esecuzione dei lavori. Gli atti e i contratti di competenza della Commissione non vanno soggetti al preventivo riscontro della Corte dei conti, nè del Consiglio di Stato. Tali atti, compresi quelli di trapasso delle proprietà, sono sottoposti, rispetto alle tasse di registro e bollo, alle norme stabilite per gli atti e contratti dell'Amministrazione dello Stato e considerati come fatti nell'interesse dello Stato.

La Commissione presenterà annualmente al Ministero dell'istruzione pubblica ed agli enti interessati il rendiconto della gestione dei fondi da essa amministrati coi documenti relativi.

#### Art. 4.

I contributi delle varie Amministrazioni locali saranno versati alla Cassa di risparmio di Padova che ne rilascerà ricevuta a nome della Commissione, e depositati in conto corrente a disposizione della Commissione stessa.

I pagamenti saranno eseguiti dietro autorizzazione della Commissione mediante mandati o *chèques* a firma del presidente, esigibili sulla locale sezione di tesoreria provinciale per i fondi stanziati dallo Stato, e sulla Cassa di risparmio di Padova per i fondi stanziati dalle Amministrazioni locali. Il presidente della Commissione è investito altresì della rappresentanza in giudizio dello Stato e degli enti interessati per tutto ciò che concerne i lavori di competenza della Commissione. Egli tuttavia non può iniziare, nè sostenere liti, nè fare transazioni o compromessi senza l'autorizzazione della Commissione.

#### Art. 5.

È vietato agli ordinatori delle spese, sotto la loro personale responsabilità, di assumere im-

pegni per somme superiori al fondo complessivo di cui all'art. 1.

#### Art. 6.

In nessun caso e per nessuna ragione lo Stato può essere chiamato a rispondere delle maggiori spese che si rendessero necessarie per la esecuzione dei lavori oltre a quelle della presente convenzione e a quelle altre che siano ancora da fare per effetto dell'antecedente convenzione 21 maggio 1903 per i lavori indicati sotto la lettera *B* nel prospetto che è in calce alla presente.

Ove la spesa complessiva riuscisse inferiore a quella preventivata, la corrispondente economia andrà a diminuire, proporzionalmente al concorso convenuto, la quota assunta a carico dello Stato.

#### Art. 7.

Anche i lavori elencati sotto le lettera *B* nel prospetto in calce alla presente convenzione verranno eseguiti per intero secondo le norme stabilite nell'art. 3, anzichè con quelle stabilite dall'art. 5 della convenzione 21 maggio 1903 approvata con legge 10 gennaio 1904, n. 26. Ma per quella parte dei fondi occorrenti a tali lavori, che si trova stanziata nella convenzione 21 maggio 1903, i versamenti del comune e della provincia di Padova saranno fatti secondo le norme stabilite dall'art. 4 della convenzione stessa del 1903.

#### Art. 8.

Gli interessi dei mutui eventualmente contratti dagli enti di cui all'art. 1, per provvedere al pagamento dei loro contributi, saranno esenti dall'imposta di ricchezza mobile e quelli contratti dai comuni non saranno computati per gli effetti dell'art. 179 della vigente legge comunale e provinciale.

#### Art. 9.

La presente convenzione sarà valida dopo che sarà stata approvata per legge; essa sarà registrata colla tassa fissa di una lira.

LEGISLATURA XXIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 GIUGNO 1913

*Prospetto dei lavori per il completamento della sistemazione edilizia della Regia Università di Padova.*

A) Costruzione e arredamento dei seguenti Istituti:

1° Geologia e geografia fisica	L. 279,673
2° Anatomia patologica . . . »	254,247
3° Medicina legale e medicina operatoria . . . . . »	129,567
4° Anatomia normale . . . »	220,490
5° Fisica . . . . . »	451,333
6° Padiglione d'isolamento per la clinica ostetrica . . . . . »	38,000
Totale . . . L.	<u>1,373,310</u>

B) Maggiore spesa per la costruzione e l'arredamento dei seguenti Istituti:

1° Fisiologia . . . . . L.	121,658
2° Scuola d'applicazione . . . »	219,327
3° Zoologia e anatomia comparata . . . . . »	126,000
4° Facoltà di filosofia, lettere e uffici . . . . . »	175,530
Totale . . . L.	<u>642,515</u>

C) Impianti vari:

1° Impianto di riscaldamento centrale per i numeri A) 1, 2, 3, 4; B) 1, 3, e per gli Istituti già costruiti o in corso di costruzione di materia medica, chimica generale e patologia generale . . . . . L.	120,000
2° Fabbricato caldaie per riscaldamento, ecc. . . . . »	19,953
3° Impianto di fognatura per tutti gli Istituti, eccetto il palazzo più grande universitario . . . . . »	40,000
Totale . . . L.	<u>179,953</u>

D) Arredamento dei seguenti Istituti già costruiti o in corso di costruzione:

1° Chimica generale (compresa la aereazione) . . . . . L.	135,000
2° Patologia generale . . . »	29,060
3° Materia medica . . . . . »	35,000
4° Facoltà di giurisprudenza e di scienze (compreso il riscaldamento e le condutture d'acqua). . . . . »	89,840
L.	<u>288,900</u>

E) Spese generali:

1° Progetti di massima e pratiche preliminari . . . . . L.	13,250
2° Ufficio di direzione e vigilanza per la durata di sei anni (un direttore, due ingegneri, tre assistenti, due disegnatori, un inserviente, cancelleria, ecc. lire 31,000 annue) »	186,000
3° Contratti e spese diverse »	10,750
4° Impreviste . . . . . »	191,322
L.	<u>401,322</u>

Riassunto complessivo:

A) Costruzione e arredamento degli Istituti indicati . . . . . »	1,373,810
B) Maggiore spesa per costruzioni e arredamenti . . . . . »	642,515
C) Impianti vari . . . . . »	179,953
D) Arredamenti d'Istituti già costruiti o in corso di costruzione »	288,900
E) Spese generali . . . . . »	401,322
L.	<u>2,886,000</u>

*Nota.* — Sui fondi stanziati per le scuole di medicina della convenzione 21 maggio 1903, residuano per l'Istituto di fisiologia lire 125,000; sui fondi stanziati per l'Istituto chimico della detta convenzione residuano per l'Istituto di chimica docimastica (scuola d'applicazione) lire 65,000; per l'Istituto zoologico la convenzione del 1903 stanziò lire 80,000 ora aumentate dagli interessi relativi e da un nuovo stanziamento della Cassa di risparmio di Padova a lire 100,000 sui fondi stanziati dalla detta convenzione per l'ampliamento del palazzo universitario (Facoltà di filosofia e lettere e uffici), residuano lire 200,000, in tutto lire 490,000.

Roma, 15 maggio 1913.

*Il ministro del tesoro*  
FRANCESCO TEDESCO.

*Il ministro dell'istruzione pubblica*  
LUIGI CREDARO.

GIO. BATTISTA MANZONI, nei nomi  
GIACOMO MIARI, id.  
LEONE VIANELLO, id.  
LORENZO ELLERO, id.  
VITTORIO STRINGHER, id.  
ALBERTO VALIER, id.  
AVV. PIETRO BENINI, id.  
VITTORIO ROSSI, id.  
ARISTIDE STEFANI, id.  
UGO GUARIENTI, id.  
Dott. ATTILIO COLPI, id.  
VINCENZO MASI, teste  
AVV. GIUSEPPE BIRAGHI, teste.

## ALLEGATO D.

Convenzione per l'assetto del Regio Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze.

L'anno millenovecentotredici e questo di ventuno del mese di maggio in Roma.

Si premette:

Che la condizione del Regio Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze più non corrisponde compiutamente né allo sviluppo degli studi, né alle esigenze della scienza, poichè i mezzi finanziari assegnati per la vita dell'Istituto con la convenzione approvata con la legge 30 giugno 1872, n. 885, e con la convenzione suppletiva approvata con la legge 9 luglio 1905, n. 366, sono ora inadeguati ai bisogni presenti, e, d'altra parte, i locali ora occupati sono insufficienti e taluni anche disadatti;

Che, secondando i voti dell'Istituto di studi superiori, il Ministero della pubblica istruzione, raccolto il parere della Commissione Reale per la riforma dell'insegnamento superiore, trattò con gli enti locali affinché contribuissero anche essi, mediante maggiori concorsi pecuniari, alla soluzione del problema di riordinamento dell'Istituto di studi superiori di Firenze, sia per quanto riguarda il funzionamento e lo sviluppo dei mezzi didattici, sia per ciò che concerne la costruzione di nuovi edifici e la riduzione di locali esistenti;

Che tanto il comune quanto la provincia di Firenze si mostrarono ben disposti ad elevare i loro contributi fissi per le spese di personale e per la dotazione materiale dell'Istituto e a dare un concorso straordinario per la costruzione di nuovi edifici e la riduzione di locali esistenti;

Che per assicurare il normale e completo svolgimento dell'opera didattica del Regio Istituto di studi superiori si è riconosciuto la necessità di elevare a lire 820,000 complessive l'assegno fisso annuo a favore dell'Istituto stesso;

Che per la esecuzione dei lavori edilizi di carattere straordinario si è determinato in lire 3,600,000 il fabbisogno della spesa;

Che la benemerita Cassa centrale di risparmi

e depositi di Firenze, mentre si è dichiarata disposta ad anticipare, mediante mutuo, le somme che lo Stato ed il Comune concedevano per l'esecuzione dei detti lavori edilizi straordinari, ha altresì offerto un suo contributo di lire 500,000 nelle spese dei lavori stessi;

Che il Governo, il comune di Firenze e la provincia di Firenze sono altresì disposti a dare un contributo straordinario complessivo di lire 65,000 per acquisto di materiale, istituzione di nuovi gabinetti e per l'acquisto dello Erbario Levier;

È quindi necessario determinare in una nuova convenzione gli accordi presi fra Governo ed enti locali, al fine di provvedere al riordinamento ed all'assetto edilizio dell'Istituto di studi superiori di Firenze;

Tutto ciò premesso

le Loro Eccellenze l'avvocato Francesco fu Emidio Tedesco, nato ad Andretta e domiciliato a Roma, ministro del tesoro, ed il professore Luigi Credaro fu Andrea, nato a Sondrio, domiciliato a Roma, ministro dell'istruzione, in nome ed in rappresentanza del Governo;

Il Nobile Uomo Grande Ufficiale Filippo del Principe Tommaso Corsini, nato e domiciliato a Firenze, sindaco di Firenze, in nome ed in rappresentanza del comune di Firenze, a quanto appresso autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale del di 13-19 maggio 1913;

L'avvocato Alessandro Malenchini di Giuseppe, nato e domiciliato a Firenze, presidente della Deputazione provinciale di Firenze, a quanto appresso autorizzato con deliberazione del Consiglio provinciale in data 13 maggio 1913;

L'avvocato Piero fu Filippo Formichini, nato e domiciliato a Firenze, direttore supplente della Cassa centrale di risparmi e depositi di Firenze, in nome ed in rappresentanza della Cassa stessa, a quanto appresso autorizzato con deliberazione dal Consiglio di amministrazione del di 17 maggio 1913;

Hanno convenuto e convengono quanto appresso:

Art. 1.

L'Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze ha per oggetto l'alto insegnamento e progressivo incremento:

- a) delle lettere e della filosofia;
- b) delle scienze fisiche e naturali;
- c) della medicina e chirurgia.

Rilascia il diploma di laurea in lettere e filosofia, in chimica e scienze naturali, in medicina e chirurgia e diplomi di perfezionamento nelle materie che si insegnano nelle rispettive Facoltà e secondo i regolamenti fatti da ciascuna Facoltà. Rilascia, inoltre, i diplomi delle scuole di farmacia e di ostetricia.

## Art. 2

Esso sarà governato da un Consiglio direttivo composto come viene detto in appresso.

## Art. 3.

L'annua spesa pel mantenimento tanto del materiale quanto del personale dell'Istituto è fissata in una somma non minore di lire 820,000.

A questa spesa concorrerà lo Stato per lire 520,000 l'anno e la restante somma necessaria a raggiungere la complessiva dotazione dell'Istituto verrà fornita per lire 200,000 dal comune e per lire 100,000 dalla provincia di Firenze.

## Art. 4

Il Consiglio direttivo si compone: di tre membri eletti dal Governo, due dal comune, uno dalla provincia, uno dalla Cassa di risparmi e depositi di Firenze, e dei presidi delle Facoltà, quali rappresentanti del Consiglio accademico.

Esso eleggerà il proprio presidente scegliendolo all'infuori dei presidi delle Facoltà. Il presidente del Consiglio sarà anche il soprintendente dell'Istituto e nelle deliberazioni avrà voto preponderante nel caso di parità.

Sarà concessa una rappresentanza nel Consiglio direttivo ad altri enti i quali concorressero ad aumentare le dotazioni dell'Istituto sia con versamento di un capitale non inferiore a lire 500,000, sia con impegno di un contributo annuo fisso non inferiore a lire 25,000.

## Art. 5.

Il Consiglio direttivo potrà, sentito il parere dei Consigli delle rispettive Facoltà, dentro i limiti degli assegni ricevuti, istituire nuovi insegnamenti nell'ambito delle tre suddette Fa-

coltà e delle due scuole di farmacia e di ostetricia e degli annessi corsi di perfezionamento nell'Istituto e prendere ogni provvedimento adatto a migliorarne le condizioni.

Il Consiglio direttivo dovrà deliberare sulle eventuali proposte degli enti locali contribuenti.

## Art. 6.

I corsi e il funzionamento della Facoltà e scuole saranno regolati in conformità piena di quelli delle Regie Università.

Il Consiglio potrà tuttavia istituire, colle forme indicate nell'art. 5, nuovi insegnamenti complementari pratici e di perfezionamento da impartirsi secondo regolamenti approvati dalle Facoltà e scuole e sempre nell'ambito delle dette Facoltà e scuole.

## Art. 7.

Per il conferimento delle cattedre a professori ordinari e straordinari e per il conferimento degli incarichi saranno seguite le norme delle leggi e dei regolamenti per l'istruzione superiore.

## Art. 8.

I professori dell'Istituto saranno nominati con Regio decreto e saranno, come anche gli straordinari e gli incaricati, equiparati ai professori delle Università, con gli stipendi ed assegni e tutti i privilegi conferiti ad essi dalle leggi, con i medesimi doveri e sottoposti alle stesse discipline.

Il numero degli straordinari sarà normalmente di non più di un quarto del ruolo complessivo degli insegnanti, dando la preferenza per i posti di ordinario, di solito, alle cattedre di materie obbligatorie, sentito il parere del Consiglio direttivo.

## Art. 9.

I regolamenti universitari per la disciplina della scolaresca saranno applicati anche all'Istituto.

## Art. 10.

Le ritenute fatte sugli stipendi del Corpo insegnante e degli impiegati amministrativi dell'Istituto saranno devolute al Governo a carico del quale andranno le pensioni.



## Art. 11.

I professori dell' Istituto avranno gli aumenti quinquennali sugli stipendi come nelle Università. La maggiore spesa che ne verrà in conseguenza sarà ripartita fra le Amministrazioni interessate in ragione del contributo alla somma stanziata pel mantenimento dell' Istituto, ai termini del precedente art. 3, ferme però stando le disposizioni dell' art. 28 della legge 19 luglio 1909, n. 496.

## Art. 12.

Le tasse scolastiche che saranno esatte dall' Istituto verranno ripartite fra le Amministrazioni interessate in ragione del contributo della spesa, salvo ciò che è disposto dalla legge sulle tasse universitarie 28 maggio 1903, n. 224.

## Art. 13.

In occasione di nuove nomine di professori potranno essere assegnati emolumenti personali per titoli speciali, ma le pensioni, gli aumenti quinquennali e le ritenute saranno, anche per loro, regolate sugli stipendi normali.

## Art. 14.

Potranno dal Consiglio direttivo, nelle forme indicate dall' art. 5, essere ammessi nell' Istituto insegnamenti ed esercizi speciali a carico di private associazioni.

## Art. 15.

Il Consiglio direttivo provvede:

a) all' amministrazione economica dell' Istituto colle somme che esige dal Governo, dal comune e dalla provincia a trimestri anticipati, presentando i bilanci preventivo e consuntivo alle tre Amministrazioni interessate;

b) all' ordinamento e direzione generale degli studi, sentito il parere dei Consigli di Facoltà e conforme all' art. 5;

c) all' assegnazione degli emolumenti personali, che sia reputato conveniente di accordare ad alcuni titolari;

d) al reparto annuo della dote generale dell' Istituto fra le sue Facoltà;

e) all' erogazione della somma di lire 65,000 prevista dall' art. 22;

f) alla determinazione di tasse scolastiche pei corsi di perfezionamento.

## Art. 16.

Ad uso dell' Istituto saranno lasciati o destinati gli stabili che seguono:

Osservatorio astronomico d' Arcetri;

Regio Museo di fisica e storia naturale, con locali, stufe e giardini annessi;

porzione demaniale dell' ex convento della SS. Annunziata cogli edificii compresi fra il detto ex convento, la via della Sapienza, la piazza S. Marco, la via Lamarmora, la via Gino Capponi e il giardino dei Semplici. Rimarranno altresì assegnati all' insegnamento le collezioni ed i gabinetti attualmente esistenti, di cui sarà mantenuta la proprietà dello Stato.

## Art. 17.

Degli oggetti che saranno comunque acquistati, verrà tenuto esatto inventario insieme cogli altri già esistenti e tutti dovranno rimanere sempre ad uso del pubblico insegnamento in Firenze.

## Art. 18.

Il comune assegna ad uso dell' Istituto il giardino dei Semplici, l' orto dell' ex convento della SS. Annunziata ed i locali dell' ex convento medesimo già consegnati in ordine alla convenzione del 1872, intendendosi però che qualsiasi alterazione di detti immobili dovrà riportare il preventivo assenso del comune.

## Art. 19.

Alla spesa occorrente alla costruzione dei nuovi edifici e loro arredamento, alle modificazioni dei locali esistenti ed alle espropriazioni, secondo le previsioni di massima stabilite nell' allegato A, ed ascendente a 3,600,000 lire, vien provveduto nel seguente modo:

La Cassa centrale di risparmi e depositi di Firenze dona all' Istituto di studi superiori la somma di lire 500,000 che sarà disponibile in rate di lire 100,000 ciascuna alle seguenti scadenze: 1° marzo 1914, 1° settembre 1914, 1° marzo 1915, 1° settembre 1915, 1° marzo 1916.

La somma donata dalla Cassa di risparmi e depositi dovrà essere erogata nella costruzione dei fabbricati ad uso dell' Istituto d' igiene e di quello di medicina legale, che porteranno il nome dell' ente donatore.

Se la spesa effettiva incontrata per la costruzione di questi due edifici sarà minore di lire 500,000, la differenza andrà a favore degli altri lavori compresi nell'allegato A.

Se la spesa effettiva sarà maggiore, la differenza sarà pagata dall'Istituto di studi superiori, a carico delle anticipazioni di cui appresso.

La rimanente somma di lire 3,100,000 viene somministrata dalla Cassa di risparmio di Firenze contro cessione di 35 annualità di lire 150,000 ciascuna ad essa corrisposte dal Regio Governo e dal comune di Firenze nei modi e nelle proporzioni seguenti.

Le dette annualità faranno carico per lire 108,333.34 al Regio Governo e per lire 41,666.66 al comune di Firenze.

Il Governo pagherà la propria quota in rate semestrali uguali di lire 54,166.67 ciascuna, da scadere il 1° luglio e il 1° gennaio di ogni anno, incominciando col 1° luglio 1914.

Il comune di Firenze pagherà la propria in rate bimestrali eguali di lire 6,944.44 ciascuna alle scadenze del 22 febbraio, 22 aprile, 22 giugno, 22 agosto, 22 ottobre e 22 dicembre di ogni anno incominciando col 22 febbraio 1914.

Il comune di Firenze garantirà la propria quota e con vincolo della sovrimposta sui terreni e fabbricati, e col rilascio di 35 delegazioni sul proprio esattore, pagabili bimestralmente alle scadenze sopraindicate.

L'anticipazione di lire 3,100,000 sarà dalla Cassa centrale di risparmi e depositi di Firenze somministrata a rate come appresso:

al 1° gennaio 1914 . . . .	L.	50,000
al 1° luglio 1914 . . . .	»	50,000
al 31 dicembre 1914 . . . .	»	300,000
al 31 dicembre 1915 . . . .	»	400,000
al 31 dicembre 1916 . . . .	»	500,000
al 31 dicembre 1917 . . . .	»	500,000
al 31 dicembre 1918 . . . .	»	600,000
al 31 dicembre 1919 . . . .	»	700,000
	L.	<u>3,100,000</u>

Sulle suddette rate potranno chiedersi anticipazioni, ma sulle somme anticipatamente pagate la Cassa percepirà lo sconto del 5 per cento all'anno, a carico dell'anzidetto Fondo di lire 3,100,000.

Nessuna anticipazione sarà consentita sulle

rate nelle quali verrà sborsata la somma di lire 500,000 donata dalla Cassa. La corrispondenza delle suddette rate, da parte così del Governo come del comune, dovrà essere eseguita irrevocabilmente alle scadenze suindicate senza che possa essere sospesa nè ritardata per verun titolo.

In caso di ritardo, superiore a 15 giorni, del Governo o del comune di Firenze nel versamento alle sopraindicate scadenze delle quote da essi dovute in pagamento delle annualità di lire 150,000, l'ente ritardatario corrisponderà alla Cassa un frutto di mora in ragione del 5 per cento all'anno.

#### Art. 20.

Quelle rate, sia della donazione di lire 500,000, sia della somministrazione di lire 3,100,000, da parte della Cassa di risparmi e depositi, che non fossero in tutto o in parte prelevate in seguito ad ordinanza della Commissione, di cui all'art. 28, saranno versate in conto corrente fruttifero presso la Cassa di risparmio di Firenze, al saggio del frutto tempo per tempo da essa praticato.

Gl'interessi così maturati andranno in aumento delle disponibilità per i lavori e l'arredamento dei locali di cui all'allegato A.

#### Art. 21.

Lo sconto delle annualità corrisposte dal comune non sarà computato per gli effetti di cui all'art. 179 della vigente legge comunale e provinciale.

Le operazioni dipendenti dalla presente Convenzione saranno esenti da imposta di ricchezza mobile.

#### Art. 22.

Oltre le somme di cui all'art. 19 la somma di lire 65,000 prevista occorrere per una volta tanto per l'acquisto dell'Erbario Levier e di materiali e per l'istituzione di nuovi gabinetti, farà carico allo Stato, al comune e alla provincia in proporzione dei contributi risultanti dopo l'aumento portato con questa convenzione, e cioè in ragione di lire 41,000 per lo Stato, di lire 16,000 per il comune e di lire 8,000 per la provincia.

La detta somma sarà corrisposta entro il 21 luglio 1914.

## Art. 23.

Gli edifici di nuova costruzione non potranno avere altra destinazione che per l'Istituto di studi superiori.

## Art. 24.

Rispetto alle tasse di registro e bollo tutti gli atti e contratti dell'Amministrazione dell'Istituto, e compresi i trapassi di proprietà, sono sottoposti alle stesse norme stabilite per gli atti e contratti dell'Amministrazione dello Stato e come fatti nell'interesse dello Stato.

Saranno esenti dalla tassa di ricchezza mobile e dalla tassa di manomorta i proventi che derivino all'Istituto da contributi annui o versamenti di capitali, ad eccezione dei lasciti, delle donazioni e contributi di privati.

## Art. 25.

Per gli atti, contratti e provvedimenti che sono di competenza del Consiglio direttivo, anche ai termini del successivo art. 28, non occorrerà veruna autorizzazione ministeriale e gli atti, contratti e provvedimenti stessi non saranno soggetti al parere del Consiglio di Stato, a quello dei Corpi tecnici consultivi dello Stato e al riscontro della Corte dei conti.

## Art. 26.

I lasciti, le donazioni e gli ulteriori contributi di enti e di privati si intendono destinati esclusivamente e in perpetuo all'Istituto, non mai a sgravio degli obblighi contratti dagli enti consorziati per la presente convenzione.

## Art. 27.

Per le espropriazioni necessarie per le aree occorrenti e per l'accesso alle medesime, come risulta dal fascicolo I del progetto di massima dei nuovi Istituti biologici (allegato B), redatto in bollo e sottoscritto dall'ingegnere Italo Guidi, verrà emessa la dichiarazione di pubblica utilità e saranno applicate le disposizioni contenute nella legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

## Art. 28.

Il Consiglio direttivo dell'Istituto a mezzo di tre suoi delegati, in unione al sindaco di Firenze o di un suo delegato, all'ingegnere capo

del Genio civile e all'intendente di finanza, entro i limiti di spesa stabiliti dall'art. 19, provvederà alle espropriazioni, ai progetti definitivi e alla esecuzione dei lavori, alla emissione degli ordini per il ritiro delle somme della Cassa di risparmio con le modalità da concordarsi e deciderà sull'ordine dei lavori e sulle varianti che risultassero necessarie, restando fermo che in nessun caso e per nessuna ragione lo Stato ed il comune potranno essere chiamati a rispondere delle maggiori spese che oltre a quelle della presente convenzione, da qualsiasi causa dipendenti, si rendessero necessarie per la esecuzione dei lavori nel loro complesso.

Ove la spesa complessiva, a lavori compiuti, riuscisse inferiore a quella di lire 3,600,000, aumentata degli interessi eventualmente maturati a senso dell'art. 20, l'avanzo corrispondente rimarrà disponibile per far fronte a maggiori spese che potessero occorrere all'Istituto per arredamento e materiale scientifico.

## Art. 29.

Il Consiglio direttivo, in unione alle altre persone di cui all'articolo precedente, presenterà annualmente al Ministero della pubblica istruzione, al comune ed alla Cassa di risparmio e depositi di Firenze una relazione sul procedimento dei lavori, ponendo in rilievo la rispondenza delle spese in confronto delle previsioni.

Annualmente pure invierà al Ministero della pubblica istruzione il resoconto delle spese fatte con i relativi allegati.

## Art. 30.

È vietato agli ordinatori delle spese, sotto la loro personale responsabilità, di assumere impegni per somma superiore al fondo complessivo di cui all'art. 19, aumentato degli interessi di cui all'art. 20.

## Art. 31.

Le spese della presente convenzione saranno a carico dello Stato.

## Art. 32.

La presente convenzione avrà effetto dal 1° luglio 1913, ma non sarà valida che dopo che sia stata approvata per legge e sarà rive-

dibile per legge ogni dieci anni, per la parte finanziaria, allo scopo di stabilire gli eventuali aumenti di spesa che si rendessero necessari, ferma restando la proporzione dei contributi fra gli enti.

Per quanto riguarda il dono della Cassa di risparmi e depositi di Firenze, indicato all'articolo 19, è riservata la sanzione sovrana alla deliberazione dell'Assemblea generale di quell'Istituto in data 12 maggio 1913.

Roma, 21 maggio 1913.

*Il ministro del tesoro*

FRANCESCO TEDESCO.

*Il ministro della pubblica istruzione*

LUIGI CREDARO.

FILIPPO CORSINI, sindaco di Firenze.

AVV. ALESSANDRO MALENCHINI, presidente della Deputazione provinciale di Firenze.

PIETRO FORMICHINI, direttore supplente della Cassa di risparmio di Firenze.

FILIPPO TORRIGIANI, teste.

AVV. GIUSEPPE BIRAGHI, teste.

Allegato A alla convenzione per Firenze.

Previsione di massima delle spese di carattere straordinario occorrenti per l'Istituto di studi superiori in Firenze.

Fabbricati per l'Istituto di anatomia normale . . . . L.	408,458.38
Fabbricato per l'Istituto di anatomia patologica . . . . »	479,581.24
Fabbricato per l'Istituto di patologia generale . . . . »	265,685.22
Fabbricato per l'Istituto d'igiene . . . »	389,864.87
Fabbricato per l'Istituto di medicina legale . . . . »	257,086.83
Fabbricato per l'Istituto di fisica . . »	357,840 »
Fabbricato per l'Istituto di chimica . »	196,236 »
Fabbricato per il Museo di geologia . »	628,320 »
<i>Da riportarsi</i> —————	2,983,072.54

<i>Riporto</i> . . . L.	2,983,072.54
Spese per il riattamento dei locali esistenti come segue:	
Riattamento dell'Istituto e laboratorio di fisiologia . . . . L.	25,000. »
Riattamento dei Musei di antropologia ed etnologia . . . . »	60,000. »
Riattamento dell'attuale laboratorio di chimica ad uso della chimica farmaceutica . . . . . »	20,000. »
Riattamento del Museo di mineralogia . . »	15,000. »
Riattamento della biblioteca della Facoltà di lettere . . . »	10,000. »
Riattamento delle case dei custodi in via Gino Capponi . . »	20,000. »
Riattamento delle serre e dei locali dell'Orto botanico . . . . »	50,000. »
Riattamento della clinica chirurgica . . »	60,000. »
	----- 260,000. »
	L. 3,243,072.54
Spese per espropriazioni, compilazioni di progetti e direzione e sorveglianza dei lavori . . »	356,927.46
Somma totale . . . L.	3,600,000. »

Roma, 21 maggio 1913.

V. - *Il ministro del tesoro*

FRANCESCO TEDESCO.

*Il ministro della pubblica istruzione*

LUIGI CREDARO.

FILIPPO CORSINI, sindaco di Firenze.

AVV. ALESSANDRO MALENCHINI, presidente della Deputazione provinciale di Firenze.

PIETRO FORMICHINI, direttore supplente della Cassa centrale di risparmi e depositi di Firenze.

FILIPPO TORRIGIANI, teste.

GIUSEPPE BIRAGHI, id.

## ALLEGATO E.

Convenzione relativa alla Scuola di applicazione per gli ingegneri presso la Regia Università di Pisa.

Si premette che presso la Regia Università di Pisa esiste già il primo anno della Scuola di applicazione per gli ingegneri in ordine al Regio decreto del 26 ottobre 1875, n. 2746, ed è opportuno completare tale Scuola coll'aggiungervi gli altri due anni, soddisfacendosi ad un desiderio vivamente sentito non solo dalla città e provincia di Pisa, ma da tutta la regione toscana che non ha alcuna Scuola di applicazione.

Tutto ciò premesso, Sua Eccellenza l'avvocato Francesco Tedesco, ministro del tesoro, Sua Eccellenza il professore Luigi Credaro, ministro della pubblica istruzione, in nome e in rappresentanza del Governo, il professor David Supino, rettore della Regia Università di Pisa, in tale sua qualità e come presidente del Consorzio Universitario;

L'onorevole senatore professore Francesco Buonamici, sindaco del comune di Pisa, in nome e rappresentanza del comune stesso come da atto allegato;

L'illustrissimo signor conte Fabio Guidi, presidente della Deputazione provinciale di Pisa, in nome e rappresentanza della provincia di Pisa, come da atto allegato;

L'illustrissimo signor senatore Francesco Orsini Baroni, presidente della Cassa di risparmio di Pisa, in nome e rappresentanza della Cassa stessa, come da allegato;

Hanno convenuto e convengono quanto appresso:

## Art. 1.

Il Ministero della pubblica istruzione provvederà al completamento della Regia Scuola d'applicazione per gli ingegneri presso la Regia Università di Pisa, per modo che essa possa rilasciare i diplomi di ingegnere civile e di architetto.

## Art. 2.

La Scuola farà parte integrante della Regia Università di Pisa e sarà governata da un direttore nominato per decreto Reale e dal Consiglio direttivo, secondo quanto sarà disposto dal regolamento della Scuola, di cui all'articolo 15.

Il direttore della Scuola farà parte del Consiglio accademico della Università.

## Art. 3.

La Scuola potrà valersi anche degli insegnamenti propri delle Facoltà e Scuole della Università stessa e del personale assistente, tecnico e subalterno.

## Art. 4.

La spesa pel completamento della Scuola è determinata in annue lire 115,000, oltre le lire 15,000 costituenti la spesa dell'attuale primo anno; per tale modo la spesa complessiva della Scuola è stata stabilita in annue lire 130,000, e ciò indipendentemente dalla spesa per gli insegnamenti, il personale e gli assegni delle altre Facoltà e Scuole dei quali la Scuola di applicazione potrà valersi.

## Art. 5.

La somma di lire 115,000, necessaria pel completamento della Scuola, sarà costituita come appresso:

a) dal concorso annuo di lire 50,000 per parte dello Stato a cominciare dall'esercizio 1913-14 . . . . .	L. 50,000
b) dal contributo di lire 15,000 da parte del comune di Pisa, come da deliberazione allegata del 10-17 febbraio 1913 . . . . .	» 15,000
c) dal contributo di lire 10,000 da parte dell'Amministrazione provinciale di Pisa, come da deliberazione allegata del 21 ottobre 1912 . . . . .	» 10,000
d) dal contributo di lire 10,000 da parte del Consorzio universitario, come da deliberazione allegata del 25 ottobre 1911 . . . . .	» 10,000
e) dal contributo di lire 10,000 da parte della Cassa di risparmio di Pisa, come da deliberazioni allegate del 12 aprile e 12 maggio 1913 . . . . .	» 10,000
f) dalla somma di lire 10,000 che lo Stato preleverà annualmente, a partire dal 1914, sulla quota dei maggiori proventi delle tasse che, secondo le disposizioni della legge 28 maggio 1903, n. 224, spetta all'Università di Pisa e in ordine alle deliberazioni allegate del Consiglio accademico della Università del di 6 maggio 1909, 12 dicembre 1910, 21 novembre 1911, 14 gennaio 1913 . . . . .	» 10,000
g) quota del retratto delle tasse scolastiche della Scuola . . . . .	» 10,000
	<u>L. 115,000</u>

## Art. 6.

A partire dal 1° gennaio 1914 gli annui contributi degli enti locali, di cui alle lettere *b*, *c*, *d*, *e* dell'articolo precedente, saranno stanziati ogni anno nella misura suddetta nei bilanci dei rispettivi enti, e saranno versati nelle casse dello Stato a rate semestrali nel gennaio e luglio di ogni anno.

## Art. 7.

Agli effetti di cui sarà detto in appresso, saranno versati nelle casse dello Stato, metà nel 1° semestre dell'anno 1914 e l'altra metà nel 1° semestre dell'anno 1915, i contributi già stanziati dagli enti locali per l'anno 1913, insieme a quelli da alcuni degli Enti stessi stanziati pel tempo anteriore, secondo le rispettive deliberazioni dei vari enti.

Agli stessi effetti rimarranno pure devoluti allo Stato, nelle casse del quale già si trovano, lire 30,000 sulla quota dei maggiori proventi delle tasse spettanti all'Università di Pisa per gli esercizi decorsi e che già furono assegnati alla istituenda Scuola colle deliberazioni del Consiglio accademico 6 maggio 1909, 12 dicembre 1910, 21 novembre 1911 e 14 gennaio 1913.

## Art. 8.

Le somme complessive di cui all'articolo precedente costituiranno la prima parte di un fondo destinato alle spese d'impianto della Scuola, le quali spese comprenderanno quelle che potranno occorrere per la costruzione, adattamento e arredamento di locali, e quelle per prima provvista di materiale scientifico e didattico.

Inoltre, poichè la Scuola non potrà essere completata con la nomina degli insegnanti e personale accessorio e colle dotazioni altro che in parte, a cominciare dal 1° ottobre 1914 e in parte dal 1° ottobre 1915 e nei mesi successivi dell'anno scolastico 1915-16, è convenuto che:

Le somme che non risulteranno erogate o impegnate pel mantenimento ordinario, siano di personale che di materiale della Scuola, dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1916 sulle lire 390,000 ad essa assegnate dall'articolo 4 pel suo mantenimento ordinario negli esercizi 1913-14, 1914-15 e 1915-16, costituiranno una seconda

parte del fondo a disposizione della Scuola, che sarà destinata alle suddette spese d'impianto della Scuola stessa.

Infine una terza parte di questo fondo sarà costituita da lire 40,000 che il Governo si obbliga ad iscrivere in due rate uguali, come suo contributo alle dette spese d'impianto, negli stati di previsione del Ministero della pubblica istruzione per gli esercizi 1913-14 e 1914-15.

È vietato agli ordinatori delle spese, sotto la loro personale responsabilità, di assumere impegni per somme superiori al fondo complessivo di cui nel presente articolo e nel seguente articolo 9.

## Art. 9.

Il fondo complessivo così costituito sarà iscritto ratealmente nella parte straordinaria degli stati di previsione del Ministero della pubblica istruzione per gli esercizi 1913-14, 1914-15 e 1915-16; e tali iscrizioni saranno fatte assegnandovi le somme, non erogate o impegnate nell'esercizio, dei fondi che fino dall'esercizio 1913-14 saranno stanziati per la somma di lire 130,000 in ciascun esercizio nella parte ordinaria dei detti stati di previsione pel mantenimento ordinario e completo della Scuola nei capitoli del personale e del materiale relativi alle Università e Istituti d'istruzione superiore.

Sui fondi che così verranno stanziati nella parte straordinaria dei detti stati di previsione saranno imputate tutte le suddette spese d'impianto della scuola, e ove i fondi stessi non risultassero già tutti erogati alla fine dell'esercizio 1915-16, ogni rimanenza sarà vincolata per quelle fra le dette spese d'impianto che saranno fatte in avvenire.

## Art. 10.

Il Regio Governo provvederà al mantenimento completo della Scuola restando quindi a suo carico tutte le spese per il personale e per il materiale, compresi gli aumenti quinquennali e sessennali e l'onere delle pensioni.

Lo Stato riscuoterà le tasse scolastiche all'infuori delle tasse e soprattasse di esame; però il maggior provento di queste tasse, che si avesse al disopra delle lire 10,000 di cui alla lettera *g* dell'art. 5, andrà ad esclusivo vantaggio della scuola, la quale, con l'approvazione del Ministero e su proposta del Consiglio di-

rettivo, ne disporrà per avvantaggiarne le sue condizioni sia per la dotazione della scuola, sia per dare speciali insegnamenti, sia per spese di personale assistente, tecnico e subalterno.

Quelle fra queste somme che non saranno spese nell'anno nel quale verranno prodotte rimarranno a disposizione della Scuola e andranno aggiunte a quelle degli anni successivi.

#### Art. 11.

Per il conferimento delle cattedre a professori ordinari e straordinari saranno seguite le norme delle leggi e dei regolamenti per la istruzione superiore.

Dopo l'avvenuta approvazione per legge della presente convenzione, il Ministero della pubblica istruzione, avute le proposte del Consiglio direttivo speciale di cui all'art. 14, provvederà gradatamente all'apertura dei concorsi che saranno necessari per la nomina del personale insegnante, e procederà altresì alla nomina di quel personale, insegnante o no, pel quale, secondo le disposizioni di legge, non saranno necessari i concorsi.

#### Art. 12.

Nel regolamento della scuola potrà essere stabilito che quei giovani laureati in ingegneria che abbiano fatto o facciano studi speciali nella Regia Scuola superiore di agraria o in relazione con questa, avranno, oltre al diploma d'ingegnere, anche un certificato speciale che attesti di quegli studi.

#### Art. 13.

Ove ulteriori concorsi annui permanenti per parte degli enti locali di cui all'art. 5 o di altri enti della città e provincia di Pisa o delle città e provincie limitrofe o di privati rendessero possibile la istituzione nella scuola di altre sezioni d'ingegneria, tali sezioni, sentito il Consiglio superiore di pubblica istruzione, potranno essere istituite per decreto Reale.

#### Art. 14.

Fino alla costituzione del Consiglio direttivo della Scuola, questa sarà retta da un Consiglio provvisorio composto:

a) dal rettore della Università di Pisa, che lo presiede;

b) da un direttore provvisorio della scuola, nominato dal ministro della pubblica istruzione;

c) dal preside della Facoltà di scienze in ufficio all'epoca della promulgazione della legge che approva questa convenzione;

d) da un professore delegato della Facoltà di scienze;

e) dal direttore della Scuola superiore di agraria.

#### Art. 15.

Il Consiglio direttivo speciale provvisorio, di cui all'articolo precedente, farà al ministro della pubblica istruzione le proposte di cui al precedente articolo 11 per la prima nomina del personale insegnante, da farsi gradualmente e sempre a norma delle disposizioni richiamate nello stesso articolo 11, ma con facoltà di derogare alle disposizioni degli articoli 32, 33 e 34 del regolamento generale universitario approvato col Regio decreto 9 agosto 1910, numero 796, in quanto fossero applicabili.

Lo stesso Consiglio direttivo speciale preparerà il regolamento della scuola, che dovrà essere approvato con decreto Reale, dopo sentito il Consiglio superiore di pubblica istruzione e il Consiglio di Stato.

Questo regolamento determinerà l'ordine e le norme per l'orario degli studi e degli esami, la costituzione del Consiglio direttivo, le norme relative all'amministrazione della Scuola, e quant'altro occorrerà pel regolare andamento della Scuola stessa.

#### Art. 16.

Gli atti ed i contratti di qualunque natura, da stipularsi per forniture, lavori, acquisti o trapassi di proprietà, come conseguenza ed in applicazione della presente convenzione, saranno considerati, rispetto alle leggi di bollo e di registro, come fatti nel solo interesse dello Stato.

#### Art. 17.

La presente convenzione non sarà valida finchè non sia stata approvata per legge.

## Art. 18.

La registrazione della presente convenzione sarà fatta col pagamento del diritto fisso di una lira.

Roma, 21 maggio 1913.

*Il ministro del tesoro*  
FRANCESCO TEDESCO.

*Il ministro della pubblica istruzione*  
LUIGI CREDARO.

Prof. DAVID. SUPINO, sindaco — FRANCESCO BUONAMICI — FABIO GUIDI — F. ORSINI BARONI, presidente della Cassa di risparmio di Pisa — Professore ULISSE DINI, testimone — AVV. GIUSEPPE BIRAGHI, testimone

## ALLEGATO F.

Convenzione per sistemazione dei locali della Regia Università di Siena.

Si premette:

Contiguo al palazzo universitario di Siena, nel quale si incunea da tre lati per modo da formare con esso un unico corpo di fabbricato, esiste uno stabile segnato al catasto in origine sotto la denominazione di Pia casa degli esercizi sacerdotali in Siena, e poi sotto quella di Pia casa delle missioni, per il fatto che vi viene fondato un collegio o seminario per i missionari.

Fino dal 1886 il rettore dell'Università del tempo, preoccupato della necessità di provvedere di locali i vari Istituti scientifici che si trovavano a disagio nel palazzo universitario, iniziava pratiche per l'acquisto o l'affitto di quello stabile; ma per lungo tempo quelle pratiche, a volte interrotte e riprese dai rettori che si succedettero nell'ufficio, per una serie di difficoltà, non ottennero il desiderato effetto.

Col tempo il bisogno di provvedere alla ristrettezza dei locali, divenuta intollerabile, s'impose d'urgenza estrema ed il rettore, previa autorizzazione del Ministero dell'istruzione, ri-

prendendo le trattative iniziate dai suoi predecessori, riusciva ad ottenere dalla liberalità del Monte dei Paschi di Siena i mezzi per l'acquisto dell'edificio.

Il contratto di acquisto veniva stipulato in data 21 dicembre 1908, ai rogiti del notaio Del Puglia e per l'attesa delle debite formalità registrato il 21 giugno 1910. In seguito a detto contratto il rappresentante del Demanio dello Stato, con atto del 31 ottobre 1910, assumeva il possesso del fabbricato e lo consegnava al rettore di quella Università.

Nel frattempo veniva dato incarico all'ufficio del Genio civile di Siena di compilare il progetto tecnico e finanziario per la riduzione della Pia casa delle missioni ad uso degli Istituti scientifici di quella Università.

Coll'attuazione di tale progetto troveranno comoda e decorosa sede, come da deliberazione del Consiglio accademico del giorno 12 marzo 1911: 1° il gabinetto di mineralogia, oggi stabilito in una casa di affitto della quale paga il canone lo Stato; 2° il gabinetto di materia medica; 3° il gabinetto di fisiologia, i quali costretti in angusti locali, non possono raccogliere ed ordinare il loro accresciuto materiale di studio; 4° il gabinetto di chimica farmaceutica, i cui locali, poco adatti per le esercitazioni scientifiche, saranno occupati dalla biblioteca del Seminario giuridico, che nelle attuali condizioni si trovano nella impossibilità di ospitare i numerosi frequentatori.

La relazione che accompagna il progetto ne prevede la spesa in lire 190,000, somma che, oltre ad una certa larghezza di previsioni, potrà essere di qualche poco ridotta per il fatto che la Casa delle missioni esigendo lavori urgenti di consolidamento, questi vennero già autorizzati ed assunti a carico del Demanio della locale Intendenza di finanza. Ciò non di meno è nella cifra di lire 190,000 che deve essere mantenuta la previsione.

Furono fatte pratiche perchè alla spesa per i detti lavori di riduzione partecipassero, con il Governo, gli enti locali, e fu quindi concordato che, mentre lo Stato assumerà la spesa di lire 150,000, resterebbe a carico degli enti locali il contributo per le residuali lire 40,000, oltre il prezzo dello stabile già acquistato in lire 25,000.

Accettata tale condizione dagli enti, il co-



mune di Siena, con deliberazione consigliare del giorno 30 aprile e con altra di urgenza della Giunta 8 maggio 1913, approvate dalle competenti autorità, deliberava di fissare il suo contributo in lire 30,000, riservandosi il diritto di far rivedere dal proprio personale tecnico il progetto redatto dal Regio ufficio del Genio civile di Siena, e la onorevole Deputazione provinciale, con sua deliberazione del 5 maggio 1913, pure approvata dalla autorità superiore, deliberava contribuire alle spese per le restanti lire 10,000

Tutto ciò premesso:

Le LL. EE. l'avv. Francesco Tedesco, ministro del tesoro, e il prof. Luigi Credaro, ministro dell'istruzione pubblica, in nome ed in rappresentanza del Governo;

il conte cav. uff. avv. Mario Bianchi Bandinelli in nome e rappresentanza del comune di Siena;

il marchese comm. Carlo Ballati Nerli, in nome e rappresentanza della provincia di Siena; hanno convenuto e convengono quanto segue;

#### Art. 1.

Sarà provveduto all'ampliamento dei locali della Regia Università di Siena mediante riduzione e trasformazione dell'ex-casa delle Missioni, già acquistata dal Monte dei Paschi e già donata per tale scopo al Demanio dello Stato, in conformità al progetto ed alla perizia in data 15 gennaio 1913, compilati dal locale ufficio del Genio civile e per una spesa prevista di lire centonovantamila (lire 190,000).

#### Art. 2.

Lo Stato contribuisce nella suddetta spesa colla somma di lire centocinquantamila (lire 150,000) da stanziarsi nel bilancio 1914-1915. Non potrà lo Stato essere chiamato a rispondere delle maggiori spese che oltre a quelle della presente convenzione e da qualsiasi causa dipendenti si rendessero necessarie per la esecuzione dei lavori.

Il comune di Siena contribuisce nella spesa suddetta con una quota che non dovrà superare le lire trentamila, con riserva di rivalersi in parte sugli altri enti locali che concorrono al mantenimento della Regia Università.

La provincia di Siena contribuisce nella spesa suddetta con una quota che non dovrà superare le lire diecimila (lire 10,000).

#### Art. 3.

È data facoltà al comune di Siena di rivedere, insieme al Ministero della pubblica istruzione, la perizia tecnico-finanziaria redatta dall'ufficio di Siena del Regio Genio civile, per ricercare, senza pregiudizio dell'opera, eventuali possibili economie, il cui importo, da accertarsi dopo la esecuzione e la liquidazione finale dei lavori, dovrà andare a vantaggio per metà dello Stato e per metà degli enti locali contribuenti alle spese, in proporzione dei loro rispettivi contributi.

#### Art. 4.

Il comune di Siena potrà, qualora gli piaccia, provvedere, sotto la sua responsabilità, all'esecuzione dei lavori suddetti, che saranno collaudati dall'ingegnere capo del locale ufficio del Genio civile.

#### Art. 5.

La presente convenzione sarà registrata con il diritto fisso di una lira.

Roma, 21 maggio 1913.

*Il ministro del tesoro*  
FRANCESCO TEDESCO.

*Il ministro della pubblica istruzione*  
LUIGI CREDARO.

MARIO BIANCHI BANDINELLI, sindaco di Siena.

CARLO BALLATI NERLI, presidente della Deputazione provinciale di Siena.

Prof. PIETRO ROSSI, testimone.

Avv. LUIGI CALLAINI, presidente del Consiglio provinciale, deputato al Parlamento, testimone.

## ALLEGATO G.

Ruolo organico della Scuola di applicazione  
per gl'ingegneri in Pisa.

Direttore . . . . .	L.	2,000	
6 Professori ordinari a lire 7,000	»	42,000	
4 Professori straordinari a L. 4,500	»	18,000	
Personale assistente:			
2 aiuti a lire 2,000. . . . .	}	»	17,500
9 assistenti a lire 1,500 . . . . .			
Personale tecnico e subalterno:			
1 tecnico a lire 1,500. . . . .	}	»	8,500
1 aiuto tecnico a lire 1,000. . . . .			
6 inservienti a lire 1,000 . . . . .			
Fondo per incarichi (alcuni dei quali potranno essere semestrali con re- tribuzione la cui cifra sarà fissata dal Consiglio direttivo). . . . .	»	17,000	
Fondo per assegni di direzione . . . . .	»	5,000	
Fondo a disposizione del direttore da an- ticiparsi all'economista dell'Università per compensi e spese di segreteria e di servizio, per gite d'istruzione, per personale e servizi straordinari e per altre spese generali . . . . .	»	3,000	
Dotazione complessiva . . . . .	»	17,000	
	L.	<u>130,000</u>	

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Presentazione di relazioni.**

TAMI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul seguente disegno di legge: « Provvedimenti relativi alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Tami della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

CUZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUZZI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul seguente disegno di legge: « Reintegrazione di assegni *ad personam* a favore del personale di terza categoria dell'Amministrazione postale-telegrafica ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Cuzzi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

BISCARETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISCARETTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul seguente disegno di legge: « Esercizio della vigilanza sulle produzioni cinematografiche e imposizione di relativa tassa ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Biscaretti della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

**Proposta del ministro di agricoltura,  
industria e commercio.**

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Prego il Senato di voler consentire che il disegno di legge: « Modificazioni al testo unico delle leggi 6 giugno 1901, n. 355, e 7 luglio 1907, n. 490, approvato con Regio decreto 17 maggio 1908, n. 343, sui Consorzi di difesa contro la fillossera, ed al testo unico, emanato con Regio decreto 4 marzo 1888, n. 5257 (serie 3<sup>a</sup>), delle leggi intese ad impedire la diffusione della fillossera », e l'altro: « Provvedimenti intesi a prevenire e combattere le malattie delle piante », siano deferiti all'esame dello stesso Ufficio centrale, per connessione di materia, come è stato fatto nell'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni in contrario, si intende accolta la proposta dell'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

**Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione di nuove e maggiori spese da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione » (N. 1101).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di nuove e maggiori spese da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:  
(V. *Stampato N. 1101*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Si passa alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

Sono autorizzate le maggiori assegnazioni per l'importo di lire 583,040, a favore dei capitoli dello stato di previsione della spesa per il Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1912-13, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

È autorizzata la variante di denominazione proposta per il capitolo n. 319 dello stato di previsione del Ministero medesimo per l'esercizio suindicato quale si desume dalla tabella predetta.

(Approvato).

Art. 2.

È autorizzata l'assegnazione di lire 52,800, da iscriversi, con decreto del ministro del tesoro, in apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1912-13, onde provvedere alla corresponsione di indennizzo, come da sentenza della Corte d'appello di Brescia in data 7 maggio 1912, a favore del signor Giuseppe Graziotti per danni e spese dal medesimo sopportate in conseguenza del divieto di imprendere lavori per la trasformazione ad uso di magazzini di alcune case di sua proprietà in Brescia, adorne di pregevoli affreschi.

(Approvato).

Art. 3.

È autorizzata l'assegnazione di lire 90,000, da iscriversi, con decreto del ministro del tesoro, in apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1912-13, onde provvedere al pagamento, a favore delle ditte A. e G. fratelli Bottacin, Massimo e Malvezzi, Norsa, Salviati, Massimo Silvio dell'importo di danni sofferti in

occasione della caduta del campanile di S. Marco in Venezia, come da atto di transazione in data 28 dicembre 1912, stipulato dalla Avvocatura verariale.

(Approvato).

Art. 4.

È autorizzata l'ulteriore assegnazione di lire 250,000 per provvedere ai lavori di riparazione del Duomo di Pienza. Detta somma sarà da iscriversi, con decreto del ministro del tesoro, per metà in aumento al fondo stanziato al capitolo n. 441 dello stato di previsione della spesa per il Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1912-13, e per l'altra metà al corrispondente capitolo dell'esercizio 1913-14.

(Approvato).

Art. 5.

È autorizzata la spesa di lire 50,000 per provvedere all'arredamento del salone dei concerti presso il Regio Conservatorio di musica «Giuseppe Verdi» in Milano.

Detta somma sarà, con decreto del ministro del tesoro, iscritta in apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1912-13.

Lo stanziamento del capitolo n. 199 «Accademie ed Istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica - Acquisto e conservazione del materiale artistico e didattico - Spese varie inerenti ai fini dei singoli Istituti» dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1913-14 e quello dei corrispondenti capitoli per ciascuno degli esercizi dal 1914-15 al 1917-18 è diminuito della somma di lire 10,000.

Per l'esercizio 1913-14 la riduzione di cui trattasi sarà operata con decreto del ministro del tesoro.

(Approvato).

Art. 6.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire 90,000 per dotare di un moderno impianto di riscaldamento il palazzo universitario di Bologna.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 GIUGNO 1913

Detta somma sarà ripartita in tre annualità di lire 30,000 ciascuna a carico degli esercizi dal 1913-14 al 1915-16 e verrà iscritta in apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione. Per l'esercizio 1913-1914 la detta iscrizione avrà luogo con decreto del ministro del tesoro.

(Approvato).

Art. 7.

Lo stanziamento del capitolo n. 185 « Biblioteche governative - Spese di fitto, manutenzione, adattamento, illuminazione e riscaldamento dei locali - Acquisto e conservazione di mobili - Altre spese di ufficio e spese di rappresentanza » dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1913-14 è aumentato di lire 23,000 onde provvedere alle spese per il restauro e l'adattamento dei locali a sede della biblioteca Vallicelliana in Roma.

Alla maggior somma eventualmente occorrente per le spese predette sarà provveduto con i fondi ordinari iscritti al capitolo suindicato.

(Approvato).

Art. 8.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 23,500 per provvedere al saldo delle spese determinate dall'impianto di una linea telefonica occorsa per i lavori di restauro della Sagra di San Michele alle Chiuse in Val di Susa.

Detta somma sarà, con decreto del ministro

del tesoro, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1912-13.

(Approvato).

Art. 9.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 200,000 per contributo dello Stato nelle spese occorrenti alla pubblicazione, a cura dell'Accademia dei Lincei, degli atti costituzionali del medio evo e delle età anteriori al Risorgimento italiano.

Detta somma sarà ripartita in dieci annualità di lire 20,000 da stanziarsi in apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1913-14 al 1922-23.

Alla iscrizione in bilancio della quota relativa all'esercizio 1913-14 sarà fatto luogo con decreto del ministro del tesoro.

(Approvato).

Art. 10.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 25,000 per provvedere all'arredamento della nuova clinica chirurgica annessa alla Regia Università di Parma.

Detta somma verrà, con decreto del ministro del tesoro, iscritta in apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1913-14.

(Approvato).

Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1912-13.

Cap. n.	6. Consiglio superiore di pubblica istruzione - Indennità di viaggio, diarie, gettoni di presenza per l'intervento alle sedute - Indennità al consulente legale di cui agli articoli 23 e 27 della legge Casati del 13 novembre 1859, n. 3725, ed ai delegati a sostenere l'accusa nei procedimenti disciplinari avanti alla Sezione della Giunta del Consiglio superiore per le scuole medie a norma dell'articolo 148 del regolamento 3 agosto 1908, n. 623 . . . . .	L.	15,000
»	16. Spese per missioni all'estero e congressi . . . . .	»	910
»	17. Indennità ai membri delle Commissioni o Giunte permanenti e temporanee per le quali non esistono stanziamenti speciali nel bilancio - Indennità ai componenti le Commissioni per le nomine e promozioni del personale dipendente dal Ministero ed alle Commissioni per concorsi ed assegni, a posti gratuiti in Istituti d'educazione, a posti di studio e di perfezionamento - Indennità e compensi per incarichi diversi di qualsiasi natura . . . . .	»	10,000
»	19. Fitto di beni appartenenti al patrimonio dell'istruzione pubblica amministrati dal demanio e destinati ad uso od in servizio di uffici dipendenti dal Ministero medesimo . . . . .	»	450
»	28. Spese per l'assicurazione del personale operaio od affine dipendente dal Ministero, contro gl'infortuni sul lavoro e contro l'invalidità per qualunque causa . . . . .	»	1,000
»	81. Spese d'ufficio, di fitto e manutenzione dei casamenti e dei mobili per i licei della Toscana, per i licei ginnasiali di Napoli non annessi a convitto, pel ginnasio femminile di Roma e pel ginnasio di Frosolone - Imposte sui fabbricati . . . . .	»	4,400
»	87. Regie scuole tecniche, Regi istituti tecnici e nautici - Personale di ruolo - Stipendi, assegni, indennità, retribuzioni e compensi indicati nella legge 8 aprile 1906, n. 141 - Stipendi ed assegni al personale non insegnante degli istituti della Calabria e della Sardegna, ai sensi delle leggi 31 marzo 1904, n. 140, e 14 luglio 1907, n. 562 - Scuole tecniche serali di Genova e retribuzioni al personale insegnante e direttivo - Retribuzione per supplente (Spese fisse) . . . . .	»	350,000
»	99. Regie scuole complementari e normali - Personale di ruolo - Stipendi, assegni, indennità, retribuzioni e compensi, indicati nella legge 8 aprile 1906, n. 142 - Stipendi ed assegni al personale non insegnante delle scuole della Calabria e della Sardegna, ai sensi delle		
	A riportarsi . . . . .	L.	381,760

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 GIUGNO 1913

	<i>Riporto</i> . . . . L.	381,760
	leggi 31 marzo 1904, n. 140, e 14 luglio 1907, n. 562 - Retribuzioni per supplenze (Spese fisse) . . . . »	88,500
Cap. n. 117.	Indennità per ispezioni e missioni varie in servizio dell'istruzione media . . . . . »	10,000
»	119. Istituti di magistero per l'educazione fisica in Roma, Napoli e Torino - Personale di ruolo - Stipendi ed assegni - Retribuzioni per supplenze (Spese fisse) »	1,780
»	142. Sussidi eventuali per il riordinamento di istituti di edu- cazione femminile . . . . . »	25,000
»	152. Regie Università ed altri istituti di istruzione univer- sitaria - Stabilimenti scientifici universitari - Segre- terie universitarie - Personale di ruolo - Stipendi, assegni, indennità, retribuzioni e compensi iscritti nei ruoli organici - Retribuzioni per supplenze. (Spese fisse) . . . . . »	40,000
»	225. Indennità per ispezioni e missioni in servizio delle an- tichità e belle arti - Compensi per indicazioni e rin- venimento di oggetti d'arte - Indennità varie . »	2,000
»	241. Spese per lavori straordinari in dipendenza del servi- zio per i pagamenti dei compensi ad insegnanti degli Istituti d'istruzione media mediante mandati a di- sposizione dei prefetti a norma dell'art. 10 della legge 8 agosto 1906, n. 142 . . . . . »	10,000
»	286- <i>ter</i> . Contributo nelle spese del Comitato internazio- nale per la pubblicazione delle tavole annuali di Co- stanti e di dati numerici di chimica, di fisica e di tecnologia . . . . . »	2,000
»	319. Sussidi e spese per provvedere al mantenimento ed alla istruzione di giovanetti arabi della Tripolitania e della Cirenaica presso i convitti nazionali . . »	20,000
»	348. Università di Napoli - Trasporto degli istituti di chi- mica farmaceutica nei nuovi locali di S. Marcellino ed impianto elettrico nei locali medesimi . . . »	2,000
	Totale . . . . L.	<u>583,040</u>

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Attribuzione agli Istituti clinici di perfezionamento di Milano della spesa portata dal Regio decreto 9 giugno 1910, n. 819, che crea due nuovi posti di professore ordinario negli Istituti stessi » (N. 1040).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Attribuzione agli Istituti clinici di perfezionamento di Milano della spesa portata dal Regio decreto

9 giugno 1910, n. 819, che crea due nuovi posti di professore ordinario negli Istituti stessi ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:  
(V. *Stampato N. 1040*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

GOLGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOLGI. Ho chiesto di parlare su questo oggetto dell'ordine del giorno: « Attribuzione agli Istituti clinici di perfezionamento di Milano della

spesa portata dal R. decreto 9 giugno 1910 che crea due nuovi posti di professore ordinarie negli Istituti stessi », non perchè io abbia in mente di fare obiezioni all'approvazione di tale disegno di legge - ogni obiezione sarebbe ora fuori di luogo, perchè esso non ha che lo scopo di regolarizzare uno stato di fatto già esistente da qualche anno - ma semplicemente per rivolgere alla cortesia del signor ministro la preghiera di voler fornire al Senato qualche schiarimento sull'oggetto da discutersi ed eventualmente, se lo crederà del caso, di voler fare in proposito anche una dichiarazione di carattere generale.

Per mio conto, informato del dubbio avuto da qualche collega che io avessi in animo di combattere il disegno di legge sulle convenzioni universitarie, discusse or ora, alle osservazioni che, per sentimento di dovere, mi sono prefisso di fare sull'oggetto che viene in discussione ora, non credo fuori di luogo far precedere una dichiarazione. Sono convinto che tutto quanto può valere alla diffusione della cultura ed alla elevazione civile ed economica del nostro Paese debba essere incoraggiato e favorito, perciò non avverrà mai che io combatta in qualsiasi modo le istituzioni che mirano a quell'alto scopo: ogni azione in questo senso avrà sempre il mio plauso ed il mio voto. Io penso inoltre, e qui, in segno di pieno consenso, volentieri ripeto una frase ieri dettami dall'illustre collega senatore Ponti, che una forma di concorrenza possa non soltanto giovare in quanto stimola le attività, ma possa pur anche tradursi in una feconda cooperazione.

S'intende però che tutto io subordino al fatto che l'azione delle istituzioni nuove si svolga colle guarentigie risultanti dalle vigenti leggi e senza reconditi intendimenti, nel senso che le nuove istituzioni mirino a recare danno ad altre che già han dato e danno i migliori risultati.

Il disegno di legge che ora viene in discussione non si propone di creare, ora, due nuovi posti di professore ordinario, come il titolo potrebbe far supporre, ma semplicemente, come ho detto, di regolarizzare uno stato di fatto già esistente da qualche anno. Precisamente, detto disegno si propone di ottenere che due professori ordinari degli Istituti clinici di perfezionamento, nominati, l'uno il 16 luglio 1911,

l'altro il 1° dicembre 1912, i quali ora ricevono lo stipendio dall'Amministrazione degli Istituti clinici, d'ora in avanti siano pareggiati a tutti gli altri professori ordinari delle Università e degli Istituti superiori del Regno, e cioè ricevano direttamente dallo Stato lo stipendio, abbiano diritto agli aumenti quinquennali, diritto a pensione, ecc. Lo Stato è corrispondentemente autorizzato a ricevere dagli Istituti di Milano le somme corrispondenti a quelle che esso si impegna di pagare ai detti professori.

Al Senato parvemi potesse interessare aver qualche notizia così sulla genealogia che sul valore intrinseco di questo disegno di legge. Questo desiderio non credo possa essere soddisfatto dai due documenti di rito che lo accompagnano: relazione dell'Ufficio centrale e lettera di trasmissione del disegno di legge al Senato, dopo l'approvazione alla Camera dei deputati.

La relazione De Giovanni ci fa sapere soltanto che questo disegno di legge non è che un'applicazione dell'art. 25 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, per cui taluni Istituti superiori, fra i quali quello di perfezionamento di Milano, possono, entro i limiti del proprio bilancio, provvedere alla modificazione dei ruoli organici « senza aggravio dello Stato » e che, conseguentemente, gli Istituti clinici di perfezionamento di Milano, col progetto di legge in esame, esercitano un loro diritto.

Il Ministero, nella sua lettera di trasmissione, dichiara di sottoporre al Senato il disegno di legge col quale i posti di professore ordinario assegnati agli Istituti clinici di perfezionamento dalla tabella B annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore « sono portati da due a quattro a decorrere dal 1° luglio 1912 » e si insiste sull'obbligo degli Istituti clinici di perfezionamento di Milano di versare all'erario le somme in rimborso dell'ammontare degli stipendi annessi ai due nuovi posti di ordinario.

Nota l'inesattezza di data qui esistente, giacchè mentre si dichiara che i posti di ordinario sono portati da due a quattro a decorrere dal 1° luglio 1912, come sopra ho rilevato (prendendo la notizia da un documento ufficiale del Ministero - Ruolo di anzianità dei professori ordinari e straordinari delle Regie Università e

degli Istituti d'istruzione superiore, 1913, ecc.) i due professori ordinari in questione vennero nominati colla data del 16 luglio 1911, il primo, colla data del 1° dicembre 1912, il secondo.

Nella stessa lettera di trasmissione al Senato si aggiunge però che già con « decreto Reale » in data 9 giugno 1910, in seguito ad analoga proposta dal Consiglio degli Istituti clinici, si provvide a portare da due a quattro i posti di professore ordinario degli Istituti medesimi.

A parte l'inesattezza delle date, l'impressione d'insieme che si ritrae dall'esame di questi documenti è che, l'unica preoccupazione del Governo, nel dare corso al provvedimento contemplato da questo disegno di legge, sia stata quella di ordine finanziario; infatti, le frasi: *senza aggravio del bilancio dello Stato; A carico del bilancio degli Istituti clinici; entro i limiti del bilancio degli Istituti medesimi*, ecc., sono ripetute in modo da non lasciare dubbio sugli intenti del Governo di garantirsi finanziariamente, almeno per ora. Si direbbe anzi non si tratti che di una pratica finanziaria.

Tutto questo è giusto, anzi necessario, però non si può non domandare se, trattandosi di istruzione superiore e di istituzione che deve provvedere all'alta cultura, non vi sia, oltre la questione finanziaria, anche qualche cosa di più alto che il Governo debba tutelare: e precisamente se non sia il caso che il Governo debba esercitare una maggior tutela dal punto di vista didattico e scientifico, anche per ragioni di equità, tenuto conto di quanto si fa per le Università e per altri Istituti superiori.

Quello che accade per gli Istituti clinici di perfezionamento, significa un vero trattamento di favore che non credo possa essere trovato giusto dai professori universitarii, tanto più che o con un decreto Reale, come quello del 9 giugno 1910, o con un disegno di legge, come quello che il Senato ha davanti oggi, anche pei professori entrati senza i rigorosi controlli, sempre richiesti per gli insegnamenti universitarii, si troverà poi modo di regolarizzare tutto e di ottenere un pareggiamento che, forse, difficilmente, si sarebbe ottenuto altrimenti.

Su questo punto l'onor. ministro vorrà certamente osservare che per la funzione didattica e dal punto di vista scientifico, v'ha la

tutela del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Ebbene, è questo uno dei punti, forse il principale, su cui io ho desiderato uno schiarimento dall'onor. ministro.

Tenuto conto delle grandi difficoltà che, giustamente, a garanzia di serietà, devono essere superate quando si tratta di istituire qualche nuovo insegnamento presso le Facoltà universitarie - difficoltà prima di ordine didattico e scientifico, poi di ordine finanziario - io ho sempre ritenuto che per arrivare alla nomina di un professore - sia ordinario che straordinario - anche presso gli Istituti di perfezionamento (si direbbe anzi che trattandosi di perfezionamento, le difficoltà da superarsi debbano essere maggiori), l'intervento del Consiglio superiore della pubblica istruzione fosse di assoluta necessità.

Ho dovuto ora verificare che questo intervento del Consiglio superiore per la nomina a straordinario presso gli Istituti clinici non è giudicato necessario.

A pag. 68 del documento ufficiale già citato (Ruolo di anzianità, ecc.) figura in ruolo un nuovo professore straordinario, riguardo al quale l'unica spiegazione della nomina (colla data del 1° gennaio 1913) è quella che figura in calce della detta pagina nei termini seguenti: « il posto fu istituito con deliberazione del Consiglio direttivo degli Istituti ».

Dagli atti del Consiglio superiore non risulta che tale nomina sia passata da questo filtro.

A spiegazione di tale fatto non sembra possa valere il disposto degli articoli 21 e 22 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (R. decreto 9 agosto 1910), perchè, dopo tutto, la nomina ad un posto presuppone che il posto stesso esista in ruolo, ciò che non corrisponde ai dati di fatto.

La tabella B, annessa alla legge ora citata, alle quale lo stesso signor ministro si riferisce, per gli Istituti clinici di perfezionamento indica, nelle rispettive colonne (pag. 39), due posti di ordinario e nessun posto di straordinario. Col decreto Reale 9 giugno 1910, venivano bensì portati da due a quattro i posti di ordinario, ma nessun decreto ha provveduto alla istituzione di posti di straordinario.

Ora, se si considera che per le Università ed Istituti superiori, le famose tabelle A, B, C,



rappresentano le colonne d' Ercole che a nessun costo - senza apposita legge, intervento del Consiglio superiore, ecc. - è dato di superare, è facile il comprendere come la creazione di una nuova cattedra per professore straordinario avvenuta per sola deliberazione del Consiglio direttivo degl' Istituti, possa essere giudicata espressione di un eccezionale trattamento di favore. E si noti che, mentre a pag. 67 del citato documento ministeriale (Ruolo di anzianità dei professori ordinari e straordinari delle Regie Università e degli Istituti superiori) la modificazione del ruolo per la nomina di altri due ordinari è riferita alla tab. B annessa al testo unico delle leggi sull' istruzione superiore, e R. decreto 9 giugno 1910; nella pagina seguente il nuovo posto di straordinario - colla data del 1° gennaio 1913 - non ha altra spiegazione che quella rappresentata dalla deliberazione del Consiglio direttivo degli Istituti!

Con questo indirizzo si comprende come il numero delle cattedre possa progredire in modo indeterminato!

Non mi soffermo su altri casi, abbastanza singolari, nei quali, col dare a qualche materia di insegnamento un colore speciale od un titolo nuovo, si arrivò ad ottenere un voto favorevole anche dal Consiglio superiore.

Mercè questo, che si disse trattamento di favore, si è pur ottenuto che si bandisse un concorso senza che il Consiglio superiore della pubblica istruzione fosse interrogato.

Il signor ministro deve ricordare il caso di una medicina sociale riguardo alla quale le Facoltà mediche del Regno, quando furono interrogate pel concorso, hanno risposto presso a poco con un punto interrogativo, designando una Commissione giudicatrice, composta di uomini di alto valore ed insegnanti delle più diverse discipline mediche, la quale concluse col dichiarare che nessuno dei concorrenti aveva i titoli che potevansi supporre richiesti per quella cattedra!

Senza soffermarmi ad analizzare altri casi, ritorno al movente fondamentale di queste mie osservazioni.

Il ministro Credaro non ignora come, non soltanto nell'ambiente universitario di Pavia, ma in tutti i circoli universitari italiani, ormai si parla senza veli di una subdola azione di-

retta a far sorgere a poco a poco in Milano altri Istituti universitari e in prima linea, ora, una nuova Facoltà medica.

I fatti, da me in piccola parte accennati, valgono a dare almeno un'apparenza di fondamento a queste vociferazioni. Non si dica trattarsi di voci che non meritano di essere prese in seria considerazione, perchè, in questi stessi giorni, di siffatta tendenza si è parlato perfino in seno alla Commissione Reale per la riforma universitaria.

Io, personalmente, per il particolare mio modo di vedere e giudicare le cose, pur sapendo che mi si accusa di ingenuità o di idealismo, non mi sento inclinato ad attribuire un valore molto grande ai fatti che, a giudizio di altri, in quell'ordine di idee, sono molto significativi.

Sono anche convinto che il ministro Credaro, malgrado il trattamento di favore fatto agli Istituti di Milano, non sia nell'ordine di idee di quelli che mirano alla creazione di una nuova Università a Milano.

Non credo possibile si pensi a far sorgere altra Università a 25 o 30 minuti da Pavia, mentre da tutti si va ripetendo che in Italia le Università sono in numero esorbitante! Pur riconoscendo che il numero delle Università in Italia è veramente esuberante, non esito a dichiarare - nè mi preoccupa la contraddizione che si può ravvisare nelle mie parole - che volentieri darei il mio voto per la creazione di una nuova Università a Bari. Essa, a mio avviso, si impone non soltanto per ragioni scientifiche, didattiche e di elevazione di coltura nelle provincie del Mezzogiorno d'Italia, ma anche per intuitive ragioni di ordine politico.

È impossibile, dico, che un ministro della pubblica istruzione, e particolarmente il ministro Luigi Credaro, possa volere o favorire la creazione a Milano di una nuova Università, contro quella di Pavia, che ha tanti titoli di benemeranza, non soltanto pel suo glorioso passato, ma anche pel suo presente.

L'Università di Pavia, è impossibile che il ministro prof. Luigi Credaro lo dimentichi, fra le Università italiane nelle quali si lavora con maggiore alacrità e serietà di intenti, e che, corrispondentemente, più contribuiscono a tenere alto il prestigio degli studi in Italia, anche di fronte agli stranieri, certamente occupa un posto distinto.

A parte tutto questo, la città di Pavia è quella che, nel periodo moderno, di fronte alle altre città universitarie, ha fatto i maggiori sacrifici economici in ordine alle spese sostenute e che va sostenendo per ottenere che l'Università lombarda, che Pavia ha l'onore di ospitare, possa essere fornita di tutti i mezzi di studio, scientifico e pratico, che dal progresso della scienza sono imposti.

Sia che si voglia, io rivolgo al ministro Credaro calda preghiera di voler fare su questo argomento una franca ed alta dichiarazione, che valga a dissipare tutte le inquietudini, di cui ho creduto mio dovere far parola. (*Approvazioni*).

CRE DARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRE DARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Io ringrazio, e con sincerità, l'on. Golgi, di darmi occasione di fare al Senato una dichiarazione franca e precisa.

Nessuno in Lombardia sente il bisogno di una nuova Facoltà di medicina a Milano; tutti noi lombardi portiamo all'antica Università pavese un grande affetto, e qui, al banco del Governo, siamo in due, Sacchi ed io, che abbiamo potuto compiere i nostri studi a Pavia, per la munificenza del collegio Ghislieri, che costituisce un presidio per quella gloriosa Università.

Io credo che questo sentimento sia diviso dai milanesi; vi può essere qualche eccezione, ma questa non potrà costituire la regola; anzi credo che la tranquilla Pavia, in genere, sia più adatta agli studi, che non la rumorosa ed industriale Milano. Siano a Milano gli Istituti che debbono alimentare le industrie e i commerci, ma non siano quelli che hanno bisogno di raccoglimento e di meditazione.

Quando l'Università di Pavia chiese alle provincie lombarde un aiuto, perchè fosse rinvigorita nelle sue funzioni, tutte le provincie, in misura della propria forza economica, hanno contribuito, ed il Consorzio universitario lombardo ha poi servito di esempio alle altre regioni d'Italia, e ne abbiamo avuto splendidi esempi nelle convenzioni che oggi stesso abbiamo discusso al Senato.

Il disegno di legge che ha dato origine agli Istituti clinici di perfezionamento, che porta

la data del 9 luglio 1905, ebbe per relatore, nell'altro ramo del Parlamento, chi ha l'onore di parlare ora, ed io mi ricordo che nella relazione a quel disegno di legge ho insistito sopra questo pensiero; gli studi di Facoltà debbono rimanere a Pavia; Milano abbia l'Istituto di perfezionamento.

Ormai tutti sanno che lo sviluppo della scienza è tale che non bastano i sei anni della Facoltà di medicina per formare gli specialisti medici necessari oggigiorno. Tutti loro sanno che anche in Germania, in città non universitarie, sono sorti Istituti di perfezionamento, che rispondono ai grandi bisogni e alla grande complessità del sapere moderno. Quindi Milano viene ad integrare, con quest'Istituto, una funzione scientifica e didattica che risponde ai tempi moderni, ma Milano non deve invadere il campo della città di Pavia.

La legge che fondava a Milano gli Istituti clinici di perfezionamento attribuiva ad essi una grande autonomia, mentre determinava le cattedre fondamentali: clinica ostetrico-ginecologica (che non è nulla di nuovo, perchè esisteva già); clinica delle malattie professionali (che non è la ripetizione di nessuna cattedra di Facoltà); clinica delle malattie epidemiche contagiose.

L'istituzione di nuove cattedre è subordinata all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, il quale sente in proposito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione. E non credo che questa disposizione di legge sia rimasta inosservata, nè che sia per rimanere...

GOLGI. Non fu sempre osservata.

CRE DARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Io debbo credere che sia stata osservata. Poi, pel conferimento dei posti di direttore e di professore è fatto obbligo agli Istituti di Milano di attenersi alle norme delle leggi e dei regolamenti in vigore per le Regie Università.

Il senatore Golgi sa che il contributo dello Stato è molto modesto; è quindi una grande città che con le sue forze vuol compiere una elevata funzione scientifica. Una preoccupazione finanziaria nel votare questo disegno di legge non dobbiamo avere, perchè vi sono ampie garanzie; una preoccupazione scientifica neppure.

Io credo di avere espresso molto chiaramente

quale sia il pensiero del Governo; ad ogni modo prendo impegno di esercitare la massima vigilanza, perchè la legge con cui furono creati questi Istituti sia sempre osservata. E mi è grato in quest'occasione di mandare alla città ed all'Università di Pavia un sentimento di devoto affetto e di gratitudine. (*Approvazioni*).

GOLGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOLGI. Ringrazio vivamente l'onor. ministro della pubblica istruzione per le calde e vibrante sue dichiarazioni, che non avrebbero potuto essere più precise. Esprimo la mia piena soddisfazione anche perchè dalle dichiarazioni ora udite risulta una guarentigia che per l'avvenire si terranno gli occhi meglio aperti su ciò che si riferisce agli Istituti di perfezionamento. Io persisto nel credere che non sempre siano state applicate quelle disposizioni di tutela che sono applicate nelle Università, e la dichiarazione dell'onorevole ministro che ciò non sia avvenuto mai, per mio conto appunto corrisponde ad una garanzia per l'avvenire.

TOMMASINI, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASINI, *dell'Ufficio centrale*. Io dichiaro semplicemente all'onor. senatore Golgi che l'Ufficio centrale, che mi trovo solo a rappresentare in questo momento, non ha mai creduto, proponendo l'approvazione di questa legge, di nulla diminuire ai diritti sanciti e rispettati da tutti dell'Università di Pavia. Come è naturale molte Università in Italia si sono sviluppate accanto ai centri delle antiche divisioni politiche; così Venezia ha avuto per sua Università quella di Padova, Firenze riguardò come tale quella di Pisa e come Firenze con l'Istituto superiore di perfezionamento non ha voluto diminuire in nulla i diritti dell'Università di Pisa, così Milano non vuol nulla scemare ai diritti dell'Università di Pavia.

Mi sento in dovere di fare questa dichiarazione a nome dell'Ufficio centrale, lieto delle dichiarazioni più solenni che, a nome del Governo, l'onor. ministro della pubblica istruzione ha potuto fornire all'egregio collega Golgi.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale.

#### Presentazione di una relazione.

BODIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BODIO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione al disegno di legge: « Approvazione del trattato tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America che modifica il trattato di commercio e di navigazione del 1871 fra le stesse nazioni ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Bodio della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Proseguiremo ora nella discussione del disegno di legge: « Attribuzione agli Istituti clinici di perfezionamento di Milano della spesa portata dal R. decreto 9 giugno 1910, n. 819, che crea due nuovi posti di professore ordinario negli Istituti stessi ».

Essendo stata chiusa la discussione generale, passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo.

##### Art. 1.

I posti di professore ordinario assegnati agli Istituti clinici di perfezionamento di Milano, dalla tabella B annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con Regio decreto 9 agosto 1910, n. 795, sono portati da 2 a 4, a decorrere dal 1° luglio 1912.

(Approvato).

##### Art. 2.

Gli Istituti clinici di perfezionamento di Milano verseranno annualmente al Tesoro la somma di lire 14,000, in rimborso dell'ammontare degli stipendi annessi ai due nuovi posti di ordinario, di cui all'articolo 1, oltre a quella di lire 2,100, a titolo di quota annuale corrispondente all'onere delle pensioni assunte dallo Stato per effetto della istituzione dei posti medesimi.

Saranno pure versate dai detti Istituti al Tesoro le maggiori somme che lo Stato dovrà corrispondere per gli stipendi annessi ai due posti per effetto dei futuri aumenti quinquennali, e le somme corrispondenti agli assegni di direzione di gabinetti o cliniche, annesse ai posti medesimi.

(Approvato).

## Art. 3.

Con decreto del Ministero del tesoro saranno iscritte nello stato di previsione dell'entrata e in quello della spesa per la istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1912-13 e successivi, le assegnazioni necessarie per l'attuazione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto del 28 marzo 1912, n. 28, che ha arrecato modificazioni ed aggiunte al repertorio per la applicazione della tariffa generale dei dazi doganali » (N. 977).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto del 28 marzo 1912, n. 28, che ha arrecato modificazioni ed aggiunte al repertorio per la applicazione della tariffa generale dei dazi doganali ».

Prego l'on. senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura di questo disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 977).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DALLOLIO, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLOLIO, *presidente dell'Ufficio centrale*. Mi duole che non sia presente il collega Fracassi che, come relatore dell'Ufficio centrale, doveva rivolgere, per mandato dell'Ufficio stesso, una raccomandazione al ministro delle finanze intorno al solo punto di questo disegno di legge che ha suscitato qualche discussione. Vuole la fortuna delle cose che debba sostituirlo proprio io, quando si tratta di una questione che si agita quasi esclusivamente nella mia città, tra due industrie le quali, avendo interessi antagonisti, cercano naturalmente di farli prevalere l'una contro l'altra.

Ora, il Senato conosce già dal disegno di legge e dalla relazione dell'Ufficio centrale quale sia lo stato delle cose.

Si tratta della fabbricazione dei gambi di spillo e di quella degli spilli con capocchia di vetro.

Questo modesto argomento ha dato luogo a gravissime dispute dal 1901 a questa parte, perchè da un lato abbiamo i fabbricanti di spilli, i quali si sono provveduti fino a questi ultimi tempi della materia prima della loro industria, i gambi di spillo, dall'estero; quindi avevano tutto l'interesse che questi gambi di spillo fossero gravati dal minore dazio possibile. Invece da non molti anni sono sorte in Italia, in Bologna principalmente e a Laorca, fabbriche di gambi di spillo, per tentare di fare la concorrenza all'estero; e questi fabbricanti di gambi di spillo hanno alla loro volta domandato invece che il dazio di protezione fosse il maggiore possibile.

Il Governo ha veduto la necessità di un qualche provvedimento e con questo Regio decreto, che è stato poi sottoposto alla sanzione del Parlamento, ha portato il dazio dei gambi di spillo, da lire 17.25, quale era prima, a 30 lire. Ma subito sono sorte proteste e sono venute petizioni al Parlamento da parte dei rappresentanti dell'una e dell'altra industria.

In seguito ad una relazione lucidissima d'uno degli uomini più competenti in queste materie doganali, l'on. Rubini, la Camera dei deputati, col consenso del Governo, ha creduto di poter togliere di mezzo ogni questione, modificando il decreto e portando il dazio a 50 lire. Ma questa battaglia, per quanto a colpi di spillo, è molto tenace e non si è arrestata. Sono state presentate nuove petizioni dall'una e dall'altra parte, anche al Senato.

Ora, l'Ufficio centrale ha creduto, allo stato delle cose, di dover riferire in senso favorevole all'approvazione integrale del disegno di legge, dopo aver sentito anche il ministro delle finanze, che ha fatto su questo punto dichiarazioni molto esplicite. Non ha potuto però nascondersi l'Ufficio centrale stesso che la questione non poteva dirsi con ciò definitivamente risolta, mentre nello stesso tempo riconosceva che queste modeste industrie meritavano la più benevola considerazione del Governo.

Una di queste industrie, quella della fabbricazione degli spilli con capocchia di vetro, ha questo di buono e d'importante, che è un'industria in parte casalinga; si presta cioè, oltre al lavoro nelle officine, anche al lavoro domestico; impiega molte donne e, tra queste, anche madri di famiglia che non potrebbero abbandonare le loro case per le officine: col

mezzo di semplicissime macchinette, queste donne, stando in casa, possono fabbricare una notevole quantità di spilli. Anche sotto questo punto di vista, oltrechè per le ragioni di ordine economico, quest'industria merita dunque di essere agevolata e protetta.

L'altra industria, quella della fabbricazione dei gambi di spillo, ha questo di notevole, che ha introdotto per la prima volta in Italia un genere di lavorazione per il quale l'Italia era stata fino agli ultimi tempi tributaria dell'estero; e ha anche in mira qualche cosa di più; perchè la fabbricazione dei gambi di spillo, potendo attecchire e prosperare, sarebbe la preparazione alla fabbricazione degli aghi, che, come è noto, non si fabbricano finora in Italia.

Per queste ragioni l'Ufficio centrale, pur approvando il disegno di legge, invoca dall'onorevole ministro delle finanze una formale dichiarazione in questo senso: che questi dazi, i quali così modificati ripetutamente ed anche affrettatamente, potrebbero condurre ad un turbamento d'industrie meritevoli di aiuto e legittimare le loro proteste, debbano essere considerati come dazi di esperimento. È ormai prossima la scadenza dei trattati di commercio; più prossima ancora la compilazione della nuova tariffa generale. E a questo proposito apro una parentesi per raccomandare all'onorevole ministro di agricoltura di sollecitare quanto sarà possibile, dopo gli studi che farà la Commissione Reale e accanto ad essa, con bellissimo esempio, l'Associazione delle società commerciali, la formazione di questa tariffa, affinché possa essere maturamente esaminata e tranquillamente discussa. Ora, è naturale il desiderio dell'Ufficio centrale che questi dazi, in un periodo, che può veramente dirsi di transizione, siano considerati anch'essi come dazi di esperimento.

L'onorevole ministro vedrà quali risultati avranno dato queste modificazioni e si regolerà per stabilire quale debba essere il dazio definitivo. Intanto è da augurarsi che queste industrie, così discordi fra loro, possano trovare equi temperamenti per adattarsi al nuovo regime doganale e mettere in chiara luce i bisogni propri di ciascuna di esse, bisogni dei quali sono sicuro che il Governo vorrà tenere il maggior conto.

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *ministro delle finanze*. L'onorevole relatore, prima nella sua perspicua relazione, e poi nel limpido discorso di oggi, ha dichiarato quale è lo stato di queste industrie. Trattasi di due industrie che attualmente sono antagonistiche, perchè l'una vuole l'aumento del dazio, mentre l'altra ne vuole la diminuzione. È da augurarsi che man mano si possa venire ad un temperamento, perchè nello svolgimento di queste industrie sta anche l'interesse del paese. Sono due industrie che si trovano in un periodo di transizione: ed anche noi abbiamo imposto un dazio, che può dirsi di transizione. Nell'antitesi che sorse, e che era insanabile, il Governo ha tentato di provocare una misura per conciliare gli interessi dell'una e dell'altra industria. Date le condizioni quasi primordiali di esse, si comprende bene come questa misura non si sia potuta trovare perfetta. Ma si tratta di un esperimento, che sarà seguito attentamente dal Governo, il quale - in occasione della revisione dei trattati di commercio - non mancherà di vedere quale definitivo assetto si potrà dare a queste industrie. Il Governo ha ora le mani legate dai trattati; ma, trattandosi di industrie che sono ai loro primordi, ci auguriamo che esse abbiano largo sviluppo, e possano costituire una sorgente di lavoro e di lucro per il paese: cercheremo quindi di adottare i provvedimenti opportuni. Accolgo, perciò, molto volentieri, la raccomandazione dell'Ufficio centrale che il Governo segua con vigile cura queste nuove industrie e tragga da questa vigilanza gli ammaestramenti necessari onde venire a quei provvedimenti che possano assicurare al nostro paese una fonte di lucro così cospicua.

Con queste dichiarazioni, faccio pertanto l'augurio che i nuovi trattati ci diano il mezzo di dare al nostro paese una industria che è degna del massimo riguardo.

DALLOLIO. Prendo atto della risposta dell'onorevole ministro e lo ringrazio vivamente.

#### Presentazione di relazioni.

FRASCARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRASCARA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione della Commissione di contabilità interna sul bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario 1912-13 e sullo stato di previsione della spesa per il bilancio interno del Senato per l'esercizio finanziario 1913-14.

Ho anche l'onore di presentare, a nome dell'Ufficio centrale, la relazione sul disegno di legge: « Aggregazione all'ufficio delle ipoteche di Siena del comune di San Gimignano ».

PRESIDENTE. Do atto all'on. senatore Frascara della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale sul disegno di legge n. 977.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

È convertito in legge il Regio decreto del 28 marzo 1912, n. 283, che ha recato modificazioni e aggiunte al repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali.

(Approvato).

#### Art. 2.

Il numero 289 della tariffa generale dei dazi doganali è modificato come segue:

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio di entrata
289	Oggetti di ferro e di acciaio, bruniti:		(Lire in oro)
a	gambi per spilli . . .	quintale	50
b	altri . . . . .	id.	80

(Approvato).

#### Art. 3.

A partire dalla data di applicazione della presente legge sono apportate al repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali le seguenti modificazioni:

Voci			
del repertorio	della tariffa		
		Categ.	Numero e lettera
Gambi di acciaio o di ferro per spilli e spilloni:			
a) bruniti . . . . .	Oggetti di ferro e di acciaio, bruniti, gambi per spilli . .	XII	289 a
b) altri (vedi ferro e acciaio di seconda fabbricazione) . .			

(Approvato).

#### VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 4 della legge 19 giugno 1902, n. 187;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Art. 1.

Sono approvate le annesse tabelle A e B, firmate per ordine Nostro dal ministro segretario di Stato per le finanze, recanti modificazioni e aggiunte al repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali.

#### Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1912.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI

FACTA.

V. - *Il Guardasigilli*

C. FINOCCHIARO-APRILE.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati ieri ed oggi per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BLASERNA

#### Presentazione di relazioni.

D'ANDREA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANDREA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Convenzione con la Società edilizia Monte Echia Napoli (Semen) per la sistemazione della pendice franata di Pizzofalcone ».

PRESIDENTE. Do atto all'on. senatore D'Andrea della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

#### Discussione del disegno di legge: « Riordinamento delle Casse degli invalidi della marina mercantile e del fondo invalidi per la Veneta marina mercantile » (N. 1088).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Riordinamento della Cassa degli invalidi della marina mercantile e del fondo invalidi per la Veneta marina mercantile ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:  
(V. Stampato N. 1088).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa; passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

#### Art. 1.

Le Casse degli invalidi della marina mercantile ed il Fondo invalidi per la Veneta ma-

rina mercantile sono fuse in unico ente morale, che assume la denominazione *Cassa degli invalidi della marina mercantile*, a decorrere dal 1° gennaio 1914.

Le modalità per l'attuazione della fusione sono determinate dal regolamento.

(Approvato).

#### Art. 2.

La Cassa degli invalidi della marina mercantile ha per iscopo:

a) di corrispondere pensioni agli individui della gente di mare nazionale che abbiano raggiunto l'età e compiuto il periodo di navigazione effettiva al servizio di navi mercantili, determinato dalla presente legge, ed abbiano contribuito alla Cassa;

b) di accordare sussidi continuativi e straordinari agli individui della gente di mare nazionale, i quali non siano più in condizioni fisiche di potere esercitare la navigazione;

c) di elargire soccorsi a tutti gli individui della gente di mare, i quali, mentre erano in servizio di navi mercantili nazionali, abbiano perduto il proprio corredo per causa di naufragio o di altro sinistro della nave;

d) di corrispondere pensioni alle vedove ed agli orfani minorenni degli individui della gente di mare nazionale che siano morti dopo di avere acquistato diritto a pensione;

e) di concedere sussidi alle vedove ed agli orfani minorenni di individui della gente di mare nazionale morti prima che abbiano conseguito diritto a pensione.

(Approvato).

#### Art. 3.

La Cassa degli invalidi della marina mercantile costituisce una speciale gestione della Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai.

Sono chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione della Cassa Nazionale di previdenza - per quanto riguarda la gestione della Cassa degli invalidi - quale membro di diritto, il direttore generale della marina mercantile, ed inoltre:

a) due armatori nazionali;

b) un ufficiale di bordo;

c) un iscritto fra la gente di mare di bassa forza.

Questi ultimi sono nominati con decreto Reale promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio, di concerto col ministro della marina.

(Approvato).

#### Art. 4.

Le attribuzioni del Consiglio sono:

- a) approvare i regolamenti interni di amministrazione;
- b) deliberare circa la gestione e l'impiego dei fondi;
- c) determinare gli accantonamenti per le riserve;
- d) formare e deliberare i bilanci annuali;
- e) deliberare sulla nomina, retribuzione e licenziamento del personale;
- f) provvedere in genere per tutti gli altri atti di speciale importanza per l'azienda.

(Approvato).

#### Art. 5.

È istituito in seno al Consiglio di amministrazione della Cassa Nazionale di previdenza uno speciale Comitato per la Cassa degli invalidi della marina mercantile, presieduto dal presidente dello stesso Consiglio di amministrazione e del quale fanno parte:

- a) il direttore generale della marina mercantile;
- b) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'agricoltura, industria e commercio e del tesoro;
- c) un armatore;
- d) un ufficiale di bordo;
- e) un iscritto fra la gente di mare di bassa forza.

(Approvato).

#### Art. 6.

Sono attribuzioni del Comitato:

- a) liquidare le pensioni ed i sussidi continuativi in base alle norme fissate dalla presente legge e concedere i sussidi annuali nei limiti dell'art. 59 ed in base alle norme del regolamento;
- b) provvedere a tutti gli altri atti di ordinaria amministrazione che il Consiglio non abbia a sè riservati.

(Approvato).

#### Art. 7.

Di concerto fra il ministro della marina, di agricoltura, industria e commercio e del tesoro, dovrà essere predisposto tutto quanto riguarda il funzionamento tecnico della Cassa, nello svolgimento della sua azione.

Dovranno essere presentati all'approvazione dei tre ministri il bilancio annuale ed il bilancio tecnico della Cassa.

(Approvato).

#### Art. 8.

La Casa degli invalidi della marina mercantile avrà una gestione propria, distinta da quella dello Stato, il quale, a riguardo dei servizi affidati alla Cassa, non incorrerà in alcuna responsabilità fuori che per quelle che sono determinate dalla presente legge, per quanto riguarda le sovvenzioni assegnate dalla legge stessa a favore dell'Istituto e per il contributo relativo agli iscritti marittimi in servizio presso il Corpo Reale equipaggi.

(Approvato).

#### Art. 9.

La Cassa degli invalidi della marina mercantile ha sede principale in Roma.

Essa ha inoltre sedi in Genova, Livorno, Napoli, Palermo, Ancona e Venezia.

(Approvato).

#### Art. 10.

Presso ogni sede della Cassa degli invalidi in Genova, Livorno, Napoli, Ancona, Palermo e Venezia, è istituito un Comitato locale, con funzioni gratuite, il quale si compone:

- a) di un delegato dell'Amministrazione comunale;
- b) di un delegato della Camera di commercio locale;
- c) di un armatore di navi iscritte nella circoscrizione della sede;
- d) di un iscritto della gente di mare della stessa circoscrizione;
- e) di un funzionario della capitaneria di porto.

Il presidente ed i membri del Comitato sono nominati con decreto del ministro della marina e durano in carica per un triennio.



I comitati sono chiamati a dar pareri sulle domande dei sussidi straordinari e dei soccorsi, la concessione dei quali è riservata alle sedi della Cassa dal seguente articolo.

Le altre attribuzioni del Comitato sono determinate dal regolamento.

(Approvato).

Art. 11.

Spetta alle sedi della Cassa in Genova, Livorno, Napoli, Palermo, Ancona e Venezia la concessione dei sussidi straordinari e dei soccorsi previsti dalla presente legge, nei limiti stabiliti per ogni sede dal successivo articolo 12.

Il regolamento determina le altre attribuzioni che possono essere affidate alle sedi della Cassa.

(Approvato).

Art. 12.

Per i sussidi straordinari ed i soccorsi da distribuirsi dalle sedi della Cassa sarà fissata una somma che verrà determinata ogni anno dal Consiglio di amministrazione, nell'occasione dell'approvazione del bilancio e sarà pari al 3 % dell'ammontare dei contributi riscossi dalla Cassa nell'anno precedente.

La somma stessa sarà ripartita fra le sedi in proporzione del numero delle persone della gente di mare iscritte nelle matricole delle rispettive circoscrizioni.

(Approvato).

Art. 13.

Indipendentemente dall'assegno stabilito dall'articolo precedente, ogni sede disporrà delle rendite provenienti dai lasciti, dai legati, dalle donazioni ed elargizioni in generale, che già siano o saranno destinate a beneficio delle persone della gente di mare e delle loro famiglie, comprese nella circoscrizione della sede.

(Approvato).

Art. 14.

Nei luoghi dove abbiano residenza un numero rilevante d'iscritti fra la gente di mare, potranno essere stabilite delle delegazioni, le quali saranno in relazione con le sedi della Cassa degli invalidi della marina mercantile.

I luoghi dove possono essere istituite le delegazioni ed i rapporti di esse con le sedi sono stabiliti dal regolamento.

(Approvato).

Art. 15.

Il regolamento determina le norme per il concorso delle capitanerie e degli uffici di porto nell'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Art. 16.

Il patrimonio della Cassa degli invalidi della marina mercantile, all'atto della sua costituzione, si compone:

a) dei patrimoni di ciascuna delle Casse degli invalidi della marina mercantile di Genova, Livorno, Napoli, Palermo, Ancona e di quello del Fondo invalidi della Veneta marina mercantile;

b) delle somme assegnate alle Casse degli invalidi della marina mercantile ed al Fondo invalidi di Venezia dall'articolo 24 della legge 13 luglio 1911, n. 745;

c) dei beni pervenuti alle Casse degli invalidi della marina mercantile da lasciti, eredità, donazioni, elargizioni, con destinazione speciale a favore delle persone della gente di mare e delle loro famiglie appartenenti alle circoscrizioni delle Casse.

(Approvato).

Art. 17.

È accordata alla Cassa nazionale di previdenza una proroga di dieci anni per la trasformazione degli impieghi dei capitali già pertinenti alle Casse degli invalidi della marina mercantile, che non corrispondano alle norme della Cassa Nazionale di previdenza.

(Approvato).

Art. 18.

Le entrate della Cassa degli invalidi della marina mercantile sono le seguenti:

a) le rendite del proprio patrimonio;

b) i contributi imposti a tutte le persone della gente di mare nazionali e straniere, naviganti su navi mercantili nazionali per tutto il tempo durante il quale sono iscritte sui ruoli d'equipaggio;

c) i contribuiti che devono essere corrisposti dai proprietari ed armatori di navi nazionali e dal bilancio consolidato della marina agli effetti dell'articolo 20 della legge 13 luglio 1911, n. 745, per quanto riguarda gli iscritti marittimi in servizio nel Corpo Reale equipaggi;

d) le sovvenzioni dell'Erario dello Stato previste dall'art. 20;

e) i proventi già assegnati alle Casse degli invalidi della marina mercantile da speciali leggi, che sono ora devoluti alla Cassa degli invalidi della marina mercantile;

f) ogni altro provento che per effetto della presente legge o di venturose leggi sia assegnato alla Cassa degli invalidi della marina mercantile;

g) i doni, lasciti ed altre eventuali elargizioni.

(Approvato).

#### Art. 19.

È assegnato per intero alla Cassa degli invalidi della marina mercantile il prodotto delle multe e ammende previste dall'art. 263 del Codice per la marina mercantile ed il prodotto delle stesse pene e delle confische che siano state inflitte per violazione della legislazione sulla pesca marittima, salvi i diritti spettanti agli agenti che abbiano accertata la contravvenzione.

Sono pure assegnati alla Cassa degli invalidi della marina mercantile:

a) l'importo delle eredità giacenti di individui della gente di mare morti in navigazione, le quali, a tenore dell'art. 9, lettera c) delle leggi sulla Cassa Nazionale di previdenza (testo unico approvato con Regio decreto 30 maggio 1907, n. 376), dovrebbero devolversi a favore di quello Istituto;

b) le altre somme fra quelle indicate nell'art. 151 del Codice della marina mercantile, le quali, passate alla Cassa dei depositi e prestiti, dovrebbero, per compiuta prescrizione, essere devolute a favore dello Stato;

c) l'ammontare delle ammende previste dall'art. 10 della legge 16 giugno 1912, n. 612, contenente le norme per il transito e il soggiorno delle navi mercantili lungo le coste dello Stato.

(Approvato).

#### Art. 20.

Il capitolo 45 del bilancio della marina per l'esercizio 1913-14 dal titolo « Sovvenzioni alle Casse invalidi ed altri Istituti della marina mercantile » con lo stanziamento di lire 264,361.32, è ripartito in due capitoli distinti coi numeri 45 e 45-bis, coi seguenti titoli e stanziamenti:

Cap. 45. Sovvenzioni alla Cassa degli invalidi della marina mercantile, lire 253,861.32.

Cap. 45-bis. Sovvenzioni ad Istituti vari della marina mercantile, lire 10,500.

(Approvato).

#### Art. 21.

Lo stanziamento del nuovo capitolo 45 dello stato di previsione del Ministero della marina è aumentato, a decorrere dall'esercizio 1913-14, della somma annua di lire 300,000, diminuendo di pari somma lo stanziamento del capitolo 47 « Compensi per le costruzioni navali, ecc. » e dei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi, restando così in quella cifra assorbiti e consolidati i prelevamenti in ragione del 5 per cento, di cui all'art. 21 della legge 13 luglio 1911, n. 745, per il periodo di tempo dalla legge stessa contemplato.

(Approvato).

#### Art. 22.

I crediti verso lo Stato, derivanti da impegni presi in base alle leggi 16 maggio 1901, n. 176; 28 giugno 1906, n. 260; 16 giugno 1907, n. 355 ed agli articoli 5 e 6 della legge 13 giugno 1910, n. 306 e dei quali è fatta menzione nell'art. 24 della legge 13 luglio 1911, n. 745, qualora non siano reclamati dagli aventi diritto nel termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, sono prescritti a favore della Cassa degli invalidi della marina mercantile.

(Approvato).

#### Art. 23.

Il bilancio annuale della Cassa degli invalidi della marina mercantile ha la stessa decorrenza di quello della Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai.

(Approvato).

## Art. 24.

Ogni cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio 1914, sarà compilato il bilancio tecnico della Cassa degli invalidi della marina mercantile, in base al censimento degli iscritti e tenuto conto del movimento demografico degli anni precedenti.

Il regolamento stabilirà le norme per la compilazione del bilancio tecnico e per la costituzione di una riserva di garanzia in misura non superiore al 10 per cento della riserva matematica.

(Approvato).

## Art. 25.

In conformità del disposto del precedente art. 18 (lettera *b*), l'obbligo delle contribuzioni a favore della Cassa degli invalidi vige nei rapporti di tutte le persone componenti l'equipaggio ai sensi della legge, siano esse cittadini dello Stato oppure straniere.

Per gente di mare, agli effetti della presente legge, s'intende, per quanto riguarda i cittadini dello Stato, il complesso delle persone iscritte nelle matricole di prima categoria, ai sensi del Codice della marina mercantile, e che prestano servizio di coperta, di macchina od altro servizio complementare di bordo riferentesi alla navigazione.

Non s'intendono comprese fra le suindicate persone, quelle che prestano servizio sui piroscafi addetti a linee sovvenzionate e sono iscritte alla Cassa speciale stabilita per il personale addetto a tali linee.

(Approvato).

## Art. 26.

Le navi sulle quali devono prestare servizio agli effetti della presente legge, le persone della gente di mare, sono quelle che, ai sensi del Codice per la marina mercantile, sono provviste di carte di bordo e sono addette ad operazioni commerciali, alla pesca, a viaggi di diporto od a viaggi per scopi scientifici.

(Approvato).

## Art. 27.

Agli effetti della presente legge, la navigazione deve essere compiuta a scopo professio-

nale in modo che costituisca il principale mezzo di sussistenza della persona contribuente alla Cassa degli invalidi e deve pure essere effettiva.

Il regolamento determina le condizioni in base alle quali può la navigazione essere considerata effettiva.

(Approvato).

## Art. 28.

I contributi imposti ai proprietari ed agli armatori di navi nazionali ed ai rispettivi equipaggi, sono, a decorrere dal 1° gennaio 1914, del seguente ammontare:

## CONTRIBUTO PER 30 GIORNI DI NAVIGAZIONE.

	A carico del proprietario o armatore	A carico dell'iscritto
Capitani di lungo corso e macchinisti in primo L.	2.50	7.50
Capitani di gran cabottaggio e macchinisti in secondo . . . . . »	1.75	5.25
Padroni e marinai autorizzati . . . . . »	1.50	3.50
Ufficiali di bordo . . . . . »	1.50	2 »
Sottufficiali di bordo . . . . . »	1.50	1.75
Marinai . . . . . »	1.50	1.50
Mozzi . . . . . »	1 »	1 »

(Approvato).

## Art. 29.

Possono essere ammesse a contribuire alla Cassa degli invalidi della marina mercantile anche le persone che, pure appartenendo alla gente di mare, non esercitano la navigazione in virtù di contratto di arruolamento in servizio di navi mercantili, da diporto o da pesca, ma disimpegnano servizi speciali quali il pilotaggio od altri simili, purchè la nave da essi impiegata sia munita di carte di bordo.

In tal caso sono a carico delle persone stesse tutti i contributi dovuti alla Cassa.

Qualora si tratti di navi appartenenti a corpi di piloti, sul ruolo di equipaggio non saranno inserite le notizie richieste dall'art. 521 del Codice di commercio.

(Approvato).

## Art. 30.

Gli iscritti della gente di mare possono essere ammessi a far valere, a complemento dei periodi di navigazione richiesti per conseguire pensioni dalla Cassa degli invalidi della marina mercantile, quei periodi di navigazione che abbiano compiuto fra gli equipaggi di navi mercantili straniere ai servizi previsti dall'art. 25 purchè versino in una o più rate, come sarà determinato dal regolamento, alla Cassa degli invalidi un contributo, pari a quello stabilito per l'iscritto e per l'armatore, per i periodi di navigazione compiuta sotto bandiera straniera.

Le domande non possono essere accolte, se sia passato un triennio dalla fine della navigazione compiuta su navi straniere.

(Approvato).

## Art. 31.

In deroga agli articoli 545 e 546 del Codice di commercio, sui salari e sugli altri emolumenti delle persone dell'equipaggio, il capitano, il proprietario o l'armatore, secondo i casi, deve ritenere le quote di contribuzione devolute, sotto qualsiasi titolo, alla Cassa degli invalidi, a carico delle persone stesse.

In conformità però dell'art. 56 del Codice per la marina mercantile, i proprietari e gli armatori sono sempre personalmente e solidalmente responsabili verso la Cassa degli invalidi del pagamento dei contributi dovuti dalle persone dell'equipaggio e tale responsabilità non cessa anche nei casi di naufragio oppure di abbandono della nave.

(Approvato).

## Art. 32.

I crediti della Cassa degli invalidi, per quanto riguarda i contributi dovuti dagli equipaggi o da chi per essi, e dai proprietari od armatori, sono privilegiati allo stesso grado già assegnato dal Codice commercio o da altre leggi ai crediti spettanti per lo stesso titolo alle già esistenti Casse degli invalidi della marina mercantile.

(Approvato).

## Art. 33.

La riscossione dei crediti e dei proventi della Cassa degli invalidi della marina mer-

cantile, tranne quelli derivanti da censi, mutui ed altre simili fonti, sarà effettuata coi privilegi fiscali.

(Approvato).

## Art. 34.

Nel caso di passaggio di un ufficiale della marina sovvenzionata alla marina libera, si trasferisce alla Cassa degli invalidi la parte della riserva, da calcolarsi secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento, che è necessaria per il riconoscimento della navigazione acquistata sotto le aziende sovvenzionate.

La parte rimanente della riserva resta accreditata al conto individuale per una pensione differita che può essere in tale occasione convertita nella forma a capitale riservato.

Nel caso di passaggio di un ufficiale della marina libera a quella sovvenzionata, si trasferisce la corrispondente riserva della Cassa degli invalidi, determinata con le norme da stabilire nel regolamento, alla Cassa pensioni per il personale dei servizi sovvenzionati. Tale riserva è considerata come un versamento unico agli effetti del riconoscimento dei servizi arretrati secondo le norme della Cassa pensioni. È data facoltà all'iscritto di riscattare a proprie spese e in cinque rate annuali gli anni di navigazione non coperti dalla riserva.

La Cassa degli invalidi verserà alla Cassa pensioni per il personale delle Aziende sovvenzionate le riserve come sopra spettanti al 1° gennaio 1914 agli ufficiali che a quel giorno si troveranno iscritti a questa seconda Cassa, i quali perderanno ogni diritto verso la Cassa invalidi.

Il regolamento provvederà a coordinare le disposizioni per la Cassa pensioni del personale delle aziende esercenti i servizi marittimi sovvenzionati, approvate con Regio decreto 2 settembre 1912, n. 1058, con quelle contenute nel presente articolo.

(Approvato).

## Art. 35.

Le persone appartenenti alla gente di mare nazionale di prima categoria, che abbiano contribuito alla Cassa degli invalidi della marina mercantile, hanno diritto ad una pensione a

carico della Cassa stessa, quando abbiano compiuto il sessantesimo anno di età ed abbiano effettuato un esercizio di navigazione di venti anni almeno sulle navi mercantili nazionali, alle condizioni previste dagli articoli 25 e 26 della presente legge.

La tabella prima annessa alla presente legge determina la misura delle pensioni assegnate alle varie categorie delle persone iscritte fra la gente di mare, in ragione del grado e della navigazione da esse compiuta.

Qualora la navigazione ecceda i trentatré anni, la pensione è aumentata, per ogni anno di navigazione in più compiuto, di un ventesimo dell'assegno massimo.

(Approvato).

#### Art. 36.

I periodi di navigazione compiuti all'esercizio della pesca del corallo sono aumentati di un quinto agli effetti della pensione e del sussidio continuativo a carico della Cassa.

(Approvato).

#### Art. 37.

Il pensionato dalla Cassa degli invalidi potrà esercitare la navigazione continuando a fruire della pensione senza che questa possa essergli ulteriormente aumentata.

Si applicano anche per l'imbarco dei pensionati le disposizioni degli articoli 28 e 59 tanto per il contributo a carico dell'armatore, quanto per quello a carico della persona arruolata.

(Approvato).

#### Art. 38.

In conformità dell'art. 20 della legge 13 luglio 1911, n. 745, la metà del tempo trascorso in servizio dagli iscritti della leva di mare nel Corpo Reale equipaggi, durante il primo periodo della ferma e in occasione della loro chiamata alle armi, sarà valutato dall'Amministrazione della Cassa degli invalidi della marina mercantile, come navigazione eseguita con contribuzione alla Cassa, alla quale il Ministero della marina sul proprio bilancio consolidato dovrà corrispondere l'ammontare del contributo posto a carico dell'armatore, senza ritenuta sulla paga degli iscritti summenzionati.

(Approvato).

#### Art. 39.

In caso d'inabilità assoluta ad ulteriore navigazione, l'iscritto della gente di mare, che abbia una navigazione effettiva di almeno dieci anni, avrà diritto ad un sussidio continuativo, conforme alla tabella II annessa alla presente legge.

Il sussidio cessa nel caso in cui il marinaio riprenda a navigare e potrà essere sostituito con la pensione, quando concorrano le condizioni per ottenerla, stabilite all'art. 35.

Se l'iscritto riconosciuto assolutamente inabile non ha compiuto dieci anni di navigazione, ma ne ha compiuti almeno cinque e versa in condizioni bisognose, può essergli concesso dalla sede nella cui circoscrizione è stato immatricolato, e nei limiti dei fondi disponibili a termini dell'art. 12, un sussidio straordinario per una volta tanto, nella misura stabilita dalla tabella III annessa alla presente legge.

(Approvato).

#### Art. 40.

Non può fruire del diritto al sussidio previsto dall'articolo precedente l'individuo che sia rimasto inabile all'esercizio della navigazione per causa di ferimento od infermità dipendenti da fatti che costituiscono violazione di disposizioni di legge, specialmente per quanto riguarda le leggi sulla pesca.

Nel caso previsto dal precedente capoverso, la moglie e i figli minorenni della persona che abbia riportato ferita o contratto infermità per una delle cause suaccennate, avranno diritto, fino a quando viva il marito o padre, al sussidio che ad esso sarebbe spettato.

(Approvato).

#### Art. 41.

L'individuo che, mentre faceva parte dell'equipaggio di una nave mercantile, abbia perduto il proprio corredo per causa di naufragio o di altre sinistro sofferto dalla nave, e non abbia i mezzi di rinnovarlo, può ottenere un soccorso per una volta tanto, entro i limiti stabiliti dalla tabella IV e della somma annualmente assegnata a ciascuna sede per l'erogazione di sussidi straordinari e di soccorsi.

(Approvato).

## Art. 42.

Le disposizioni del precedente articolo sono applicabili anche alle persone straniere facenti parte di equipaggio di nave nazionale.

(Approvato).

## Art. 43.

La vedova dell' iscritto, il quale muoia dopo aver compiuto 60 anni di età e almeno 20 di navigazione, ha diritto ad una pensione eguale alla metà di quella che godeva o sarebbe spettata all' iscritto, accresciuta di tanti decimi quanti sono i figli minorenni, purchè la pensione non superi quella che godeva o avrebbe goduto l' iscritto.

(Approvato).

## Art. 44.

La vedova dell' iscritto, il quale muoia dopo compiuti almeno dieci anni di navigazione effettiva, senza che abbia tramandato diritto a pensione a termine dell' articolo precedente, ha diritto di ottenere, quando si trovi in condizioni bisognose, un sussidio per una volta tanto in corrispondenza al grado già occupato dall' iscritto, nella misura stabilita dalla tabella III annessa alla presente legge.

(Approvato).

## Art. 45.

Non ha alcun diritto da esperire verso la Cassa degli invalidi la vedova che, alla morte dell' iscritto, si trovi da lui legalmente separata per propria colpa o che non conti almeno due anni di matrimonio, a meno che non vi siano figli minorenni nati dal matrimonio, nel qual caso si fa astrazione dal termine dei due anni.

Perde il diritto alla pensione la vedova che sia passata a seconde nozze.

(Approvato).

## Art. 46.

Qualora l' iscritto muoia senza lasciare vedova avente diritto a pensione o la vedova pensionata muoia o passi a seconde nozze, spetta collettivamente ai figli minorenni, sino alla maggiore età, una pensione eguale alla

metà di quella che sarebbe spettata o che era corrisposta all' iscritto accresciuta di tanti decimi quanti sono gli orfani meno uno.

(Approvato).

## Art. 47.

Qualora l' iscritto non avente diritto a pensione, ma con 10 anni almeno di navigazione, muoia senza lasciare vedova o questa sia legalmente separata per sua colpa, il sussidio può essere concesso collettivamente ai figli minorenni, nella misura prevista dalla tabella III, con la stessa regola della corrispondenza al grado già occupato dall' iscritto defunto.

(Approvato).

## Art. 48.

A' gli effetti della presente legge sono considerati minorenni gli orfani fino all' età di 18 anni compiuti e le orfane nubili fino all' età di 21 anni compiuti.

(Approvato).

## Art. 49.

Nel caso che per eventi della navigazione non si abbiano più notizie di un iscritto marittimo facente parte dell' equipaggio di una nave nazionale, la moglie e i figli minorenni dello stesso individuo già avente diritto a pensione potranno conseguire la quota di pensione spettante alla vedova ed agli orfani, qualora però dalla competente autorità sia stato redatto l' atto previsto dall' art. 396 del Codice civile.

Le stesse disposizioni si applicano a riguardo dell' iscritto fra la gente di mare nazionale imbarcato fra l' equipaggio di nave straniera e del quale manchino notizie, purchè dalla competente autorità sia stato provveduto alla compilazione dei relativi atti dello stato civile.

Qualora l' iscritto ritorni nello Stato o in qualunque modo dia notizie di sè o si abbiano di lui notizie, egli rientrerà nei suoi diritti alla pensione, deducendosi quanto sia stato corrisposto alla famiglia.

(Approvato).

## Art. 50.

La liquidazione delle pensioni e dei sussidi continuativi sarà fatta in base all' ultimo grado conseguito, purchè in esso l' iscritto abbia contribuito per lo meno tre anni.

(Approvato).

## Art. 51.

Le pensioni ed i sussidi continuativi e straordinari ed i soccorsi accordati dalla Cassa degli invalidi non sono cedibili: sono esenti da pignoramento e sequestro e non possono essere soggetti a riduzioni, salvo che a titolo di alimenti dovuti per legge.

(Approvato).

## Art. 52.

Sono esenti da ogni tassa e diritto dovuto a favore dello Stato e anche dei comuni tutti i documenti relativi a domande di pensioni, sussidi e soccorsi sotto qualsiasi aspetto, a favore degli individui della gente di mare o dei loro aventi diritto.

(Approvato).

## Art. 53.

Le persone di gente di mare straniere che siano arruolate ai sensi di legge fra gli equipaggi delle navi mercantili nazionali potranno essere ammesse a conseguire pensioni o sussidi continuativi e straordinari a carico della Cassa degli invalidi, qualora sulla base di convenzioni internazionali ispirate al criterio della reciprocità, sia riconosciuto lo stesso diritto alle persone della gente di mare nazionale arruolate fra gli equipaggi di navi mercantili straniere.

(Approvato).

## Art. 54.

Perde diritto a conseguire pensione o sussidio continuativo l'inscritto della gente di mare che abbia contratto volontario arruolamento al servizio militare straniero ed abbia per tal motivo perduta la cittadinanza ai sensi dell'art. 8 della legge 13 giugno 1912, n. 555.

Qualora però l'inscritto ricuperi la cittadinanza, nei modi e nelle forme stabilite dalla legge, riacquista ogni diritto a conseguire pensione o sussidio continuativo.

(Approvato).

## Art. 55.

Nel caso di condanna penale inflitta all'inscritto dai tribunali nazionali, nello Stato e nelle Colonie:

a) se si tratti di condanna temporanea, la pensione od il sussidio continuativo sarà cor-

risposta alla famiglia durante il tempo della espiazione della pena e cessato questo termine, l'inscritto rientrerà nei suoi diritti;

b) se si tratti di condanna all'ergastolo, l'inscritto perde il diritto alla pensione o al sussidio continuativo e la moglie e i figli saranno considerati come vedova ed orfani in base alle corrispondenti disposizioni della presente legge.

(Approvato).

## Art. 56.

Per gli individui della gente di mare iscritti nelle matricole delle circoscrizioni delle Casse di Genova, Livorno, Napoli, Palermo ed Ancona al 1° gennaio 1914, la pensione ed il sussidio continuativo saranno liquidati in base allo Statuto della Cassa alla quale appartenevano, tenuto conto degli anni di navigazione. La pensione e il sussidio saranno però aumentati per ogni anno intero di navigazione compiuto dopo il 1° gennaio 1914 di una quota annua di:

8 lire per i marinai;

9 lire per gli ufficiali e sottufficiali di bordo;

10 lire per i marinai autorizzati e padroni;

15 lire per i capitani di gran cabotaggio e macchinisti in secondo;

20 lire per i capitani di lungo corso e macchinisti in primo.

Gli iscritti nelle matricole della circoscrizione della Cassa di Napoli potranno liquidare la pensione a 60 anni di età anche se non abbiano 25 anni di navigazione, purchè ne abbiano almeno 20, dei quali non meno di dieci siano stati compiuti dopo il 1° gennaio 1914. In questo caso la pensione sarà quella della tabella I.

(Approvato).

## Art. 57.

Gli individui della gente di mare attualmente iscritti al Fondo invalidi di Venezia acquisteranno il diritto alle pensioni ed ai sussidi continuativi nella misura stabilita nelle tabellè I e II, purchè abbiano compiuto rispettivamente almeno 20 e 10 anni di navigazione dal 1° gennaio 1914, e si trovino nelle condizioni prescritte dagli articoli 35 e 39.

Avranno diritto in ogni caso al conseguimento della pensione gli individui della gente

di mare, quando abbiano compiuto 60 anni di età e 25 di navigazione: la pensione sarà eguale ai due terzi o ai tre quinti di quella segnata dalla tabella I, secondo che la navigazione compiuta dopo il 1° gennaio 1914 sia superiore o inferiore a 10 anni.

(Approvato).

Art. 58.

I sussidi straordinari ed i soccorsi saranno conferiti, a partire dal 1° gennaio 1914, in conformità delle tabelle III e IV annesse alla presente legge.

(Approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 59.

Oltre ai contributi di cui all'articolo 28 gli equipaggi e gli armatori dovranno versare alla Cassa a partire dal 1° gennaio 1914 per ogni mese di navigazione un contributo complementare nella misura seguente:

	a carico del proprietario o armatore	a carico dello inscritto
Capitani di lungo corso e macchinisti in 1° . . .	0.80	2.50
Capitani di gran cabotaggio e macchinisti in 2° . . .	0.60	1.75
Padroni e marinai autorizzati . . . . .	0.50	1.15
Ufficiali di bordo . . . . .	0.50	0.65
Sottufficiali di bordo . . . . .	0.50	0.60
Marinai . . . . .	0.50	0.50
Mozzi . . . . .	0.30	0.30

L'ammontare del contributo complementare verrà erogato ogni anno in sussidi alle persone che godono pensioni o sussidi continuativi al 1° gennaio 1914 o vengono a goderne durante il periodo transitorio previsto dagli articoli 56 e 57.

I sussidi di cui sopra sono riservati alle persone le quali nei modi e nelle forme determinate dal regolamento siano riconosciute in condizione di maggior bisogno.

In nessun caso si potrà accordare un sussidio di tale misura che insieme con la pensione o col sussidio continuativo possa superare la pensione od il sussidio continuativo stabiliti rispettivamente dalle tabelle I e II.

Le norme per la erogazione dei sussidi annuali di cui sopra saranno stabilite dal regolamento.

(Approvato).

Art. 60.

Le somme che si renderanno disponibili dopo aver provveduto ai sussidi annuali di cui all'articolo precedente, andranno a vantaggio della Cassa.

(Approvato).

Art. 61.

Il personale che si trova addetto all'Amministrazione e ai servizi delle Casse e del Fondo invalidi della marina mercantile al 22 aprile 1913, purchè sia riconosciuto idoneo, sarà conservato in servizio nelle attuali sedi, con gli stipendi e le indennità a ciascuno attribuiti alla data suindicata e con tutti i diritti acquisiti a seconda del regolamento in vigore.

Esso sarà ammesso alla liquidazione della pensione con le norme stabilite per ogni Cassa, in conformità dell'art. 60 del regolamento generale per l'amministrazione ed il servizio delle Casse degli invalidi, approvato con il Re regio decreto 8 novembre 1868, n. 4701, dal proprio regolamento speciale, in vigore alla data predetta.

Nel regolamento per l'esecuzione della presente legge saranno stabiliti provvedimenti speciali di favore per il collocamento a riposo degli impiegati attuali delle Casse, avuto riguardo all'età ed all'anzianità di essi.

(Approvato).

Art. 62.

Per il periodo fra la data dell'entrata in vigore della legge ed il 1° gennaio 1914, il ministro della marina ha facoltà di destinare commissari presso le Casse degli invalidi, ai quali sono conferite tutte le attribuzioni assegnate ai Consigli elettivi delle medesime dalla legge del 28 luglio 1861, n. 360.

(Approvato).



LEGISLATURA XXIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 GIUGNO 1913

TABELLA I. — Pensioni.

(Art. 35 della legge).

G R A D O	Misura della pensione annua per il marino che ha una navigazione effettiva di anni						
	20-21	22-23	24-25	26-27	28-29	30-31	32-33
Capitano di lungo corso e macchinista in 1°	600	650	700	750	800	850	900
Capitano di gran cabotaggio e macchinista in 2° . . . . .	420	455	490	525	560	595	630
Padrone e marinaio autorizzato . . . . .	330	357	385	412	440	467	495
Ufficiale di bordo . . . . .	270	292	315	337	360	382	405
Sottufficiale di bordo . . . . .	265	275	290	313	340	360	380
Marinaio . . . . .	240	260	280	300	320	340	360

TABELLA II.— Sussidi continuativi agli invalidi.

(Art. 38 della legge).

G R A D O	Misura di sussidio per il marino che ha una navigazione effettiva di anni				
	10-11-12	13-14-15	16-17-18	19-20-21	22 e più
Capitano di lungo corso e macchinista in 1° .	300	335	37	410	450
Capitano di gran cabotaggio e macchinista in 2°	210	235	260	285	310
Padrone e marinaio autorizzato . . . . .	150	170	190	210	230
Ufficiale di bordo . . . . .	135	150	165	180	200
Sottufficiale di bordo . . . . .	125	140	155	170	190
Marinaio . . . . .	120	135	150	165	180

LEGISLATURA XXIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 GIUGNO 1913

## TABELLA III. — Sussidi straordinari agli invalidi, alle vedove ed agli orfani.

(Articoli 38, 43 e 46 della legge).

GRADO	Sussidio straordinario per una volta tanto
Capitano di lungo corso e macchinista in 1 <sup>a</sup> . . . . .	100
Capitano di gran cabotaggio e macchinista in 2 <sup>a</sup> . . . . .	80
Padrone e marinaio autorizzato . . . . .	60
Ufficiale di bordo. . . . .	50
Sottufficiale di bordo . . . . .	45
Marinaio . . . . .	40

## TABELLA IV. — Soccorsi per naufragio.

(Articolo 40 della legge):

GRADO	Minimo del soccorso	Massimo del soccorso
Capitano di lungo corso e macchinista in 1 <sup>a</sup> . . . . .	60	250
Capitano di gran cabotaggio e macchinista in 2 <sup>a</sup> . . . . .	50	180
Padrone e marinaio autorizzato. . . . .	45	120
Ufficiale di bordo . . . . .	35	100
Sottufficiale di bordo . . . . .	30	90
Marinaio e mozzo . . . . .	25	80

LEONARDI CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI CATTOLICA, *ministro della marina*. Dichiaro di accettare i voti espressi dall'Ufficio centrale, vale a dire:

studiare e proporre al Parlamento disposizioni adatte a soccorrere la invalidità dei pescatori:

non aumentare le tasse di ancoraggio;

provvedere perchè la disciplina sia ripristinata e l'impero della legge mantenuto in tutta la marineria mercantile.

Le due prime proposte sono conformi a quelle fatte nell'altro ramo del Parlamento.

Circa la terza raccomandazione, informo il Senato che, quando si sono verificati i disordini a bordo dei piroscafi sovvenzionati e gli stati maggiori non sono riusciti a mettere le navi in grado di eseguire questi servizi, la marina da guerra ha provveduto coi propri equipaggi, e furono nello stesso tempo denunciati all'autorità giudiziaria tanto gli ufficiali che le persone di equipaggio, che, dopo la visita sanitaria, erano stati dichiarati non malati (*Approvazioni vivissime*).

ROLANDI RICCI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI RICCI, *relatore*. Ringrazio l'onorevole ministro delle dichiarazioni che ha creduto di fare.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Presentazione di una relazione.

ROLANDI RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI RICCI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Provvedimenti per la tutela giuridica degli emigranti ».

PRESIDENTE. Do atto all'on. Rolandi Ricci della presentazione di questa relazione, la quale sarà stampata e distribuita.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori segretari di voler procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Annaratone, Astengo.

Bacelli, Barracco Roberto, Barzellotti, Bava Beccaris, Beneventano, Bertetti, Bettoni, Biscaretti, Blaserna, Bodio, Bonasi, Borgatta.

Camerano, Cefalo, Cefaly, Celoria, Cencelli, Chironi, Coffari, Colombo, Colonna Fabrizio, Colonna Prospero, Comparetti, Cruciani Alibrandi, Cuzzi.

Dalla Vedova, Dallolio, D'Andrea, De Cupis, Del Zio, De Riseis, De Sonnaz, Di Brazza, Di Broglio, Di Carpegna, Di Collobiano, Dini, Di Prampero, Di San Giuliano.

Fabrizi, Falconi, Faravelli, Filomusi Guelfi, Fiocca, Florena, Foà, Fortunato, Frascara.

Garavetti, Garofalo, Gherardini, Giorgi, Golgi, Gorio, Guala, Gui.

Inghilleri.

Leonardi Cattolica, Lucca, Luciani, Lustig.

Malvano, Malvezzi, Manassei, Mariotti, Martinez, Massarucci, Mazza, Mazziotti, Mazzoni, Mele, Melodia, Monteverde, Morra.

Orsini Baroni.

Pagano, Parpaglia, Pasolini, Paternò, Pedotti, Perla, Petrella, Polacco, Ponti, Ponzio Vaglia.

Reynaudi, Riolo, Rolandi Ricci, Rossi Giovanni.

Saladini, San Martino Enrico, Scaramella Manetti, Scillamà, Spingardi.

Tajani, Tami, Todaro, Tommasini, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Vacca, Vidari, Volterra.

#### Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore della marina libera » (N. 1038).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta ora la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore della marina libera ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 1038).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Procederemo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Per la durata di un decennio, dal 1° luglio 1913, è accordato un compenso di navigazione alle navi da carico nazionali a propulsione meccanica ed ai velieri con motore ausiliario in misura non superiore al 2.50 per cento annuo del loro valore attuale per un periodo non minore di 160 giorni di navigazione compiuta durante un esercizio finanziario. Il compenso sarà proporzionale ai giorni di navigazione quando non sia raggiunto il periodo suaccennato.

Nessun compenso spetta alle navi destinate al trasporto di emigranti e di viaggiatori.

(Approvato).

Art. 2.

Per godere del compenso indicato nell'art. 1 le navi devono:

1° essere iscritte nella più alta classe del « Registro Nazionale Italiano » o di altro registro di classificazione nazionale le cui visite e perizie siano riconosciute dal ministro della marina equivalenti alle visite e perizie ufficiali;

2° avere una stazza lorda non inferiore a 1000 tonnellate;

3° avere un'età non superiore ai venti anni.

(Approvato).

Art. 3.

Non è accordato il compenso di cui all'art. 1:

a) per i percorsi compiuti in servizio delle linee di navigazione sovvenzionate dallo Stato;

b) per i viaggi il cui itinerario sia limitato all'identico percorso o a parte del percorso di una linea sovvenzionata;

c) per i percorsi compiuti durante il noleggimento effettuato dal Governo per qualsiasi motivo;

d) per i viaggi che non raggiungono fra gli estremi una percorrenza di 500 miglia;

e) alle navi da diporto;

f) alle navi aventi diritto al premio di navigazione stabilito dall'art. IV della legge 16 maggio 1901, n. 176, e finché tale diritto sia da esse conservato. Gli armatori di queste navi

possono peraltro rinunciare definitivamente al premio di navigazione optando per il compenso istituito dalla presente legge.

LEONARDI CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI CATTOLICA, *ministro della marina*. A meglio determinare la portata della disposizione contenuta nel comma b) dell'art. 3, dichiaro che nel regolamento per l'esecuzione della presente legge il Governo curerà di stabilire le opportune cautele per il debito coordinamento tra le disposizioni delle leggi sui servizi marittimi sovvenzionati e quelle che riguardano la concessione di premi alla marina libera.

PRESIDENTE. Di questa dichiarazione dell'on. ministro della marina sarà tenuto il debito conto nel processo verbale.

Intanto pongo ai voti l'art. 3, del quale ho dato lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 4.

Salvo quanto è disposto dall'art. 5, il valore della nave all'atto della iscrizione sarà stabilito dal Ministero della marina prendendo a base il costo risultante dal contratto di costruzione diminuito del 4 per cento all'anno dalla data del varo.

In mancanza del contratto di costruzione il valore sarà stabilito prendendo a base il costo della nave risultante dal contratto di acquisto: siffatto costo rappresenterà tanti venticinquesimi del valore iniziale per quanti sono gli anni che alla nave occorrono per compiere il 25° anno dalla data del varo.

La decisione del Ministero della marina presa in base agli elementi suddetti è inappellabile.

Il valore della nave così accertato all'atto della iscrizione verrà poi diminuito di anno in anno del quattro per cento del valore iniziale.

(Approvato).

Art. 5.

Sarà in facoltà del ministro della marina, tanto all'atto della iscrizione della nave, quanto

successivamente ed in ogni tempo, di ordinare l'accertamento diretto del valore della nave stessa per mezzo di una Commissione da esso nominata e composta come segue:

un capitano di vascello dello stato maggiore generale della Regia marina - presidente;

un ufficiale ingegnere del Genio navale della Regia marina - membro;

un ufficiale macchinista della Regia marina - membro;

un ingegnere navale del Registro nazionale italiano - membro;

un rappresentante dell'armatore - membro.

Il valore così accertato non potrà mai superare quello stabilito con le norme di cui all'art. 4.

Le decisioni della Commissione sono inappellabili.

Le spese per l'accertamento del valore sono dedotte dal compenso spettante alla nave.

Il valore accertato ai sensi del presente articolo o dell'articolo precedente non potrà, agli effetti della presente legge, essere aumentato qualunque sieno le modificazioni, i miglioramenti, ecc., che venissero apportati alla nave successivamente alla sua iscrizione.

(Approvato).

#### Art. 6.

Per provvedere al pagamento del compenso di navigazione istituito dalla presente legge verrà iscritta nella parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1913-14 al 1922-23 la somma di 2,300,000 lire.

Le rimanenze degli stanziamenti saranno riportate da un esercizio all'altro incominciando da quelle dell'esercizio 1913-14.

(Approvato).

#### Art. 7.

Qualora l'ammontare complessivo del compenso di navigazione per tutte le navi che vi hanno concorso durante un esercizio finanziario superasse la somma disponibile, ai sensi del precedente art. 6, l'ammontare suddetto sarà diminuito della somma eccedente mediante riduzione proporzionale del compenso spettante a ciascuna nave.

(Approvato).

#### Art. 8.

Le navi concorrenti al compenso possono, per grave necessità pubblica, essere requisite dal Governo con l'osservanza delle norme legislative in materia.

(Approvato).

#### Art. 9.

Tutte le controversie che potessero sorgere fra il Ministero della marina e gli armatori delle navi concorrenti al compenso, in riguardo all'applicazione della presente legge, salvo quanto è disposto dagli articoli 4 e 5, saranno decise inappellabilmente dal Consiglio superiore della marina mercantile.

(Approvato):

#### Art. 10.

Dal compenso di navigazione dovuto a tenore degli articoli 1 e 7 della presente legge sarà prelevato il 5 per cento a favore delle Casse degli invalidi della marina mercantile nel cui territorio è compresa la capitaneria o l'ufficio di porto d'iscrizione della nave.

(Approvato).

#### Art. 11.

Il Governo del Re provvederà con regolamento all'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Proroga del termine fissato dall'articolo 34 della legge 19 luglio 1909, n. 496, recante provvedimenti per l'istruzione superiore » (N. 1072).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del termine fissato dall'art. 34 della legge 19 luglio 1909, n. 496, recante provvedimenti per l'istruzione superiore ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 1072).

LEGISLATURA XXIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 GIUGNO 1913

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo.

## Art. 1.

Il termine fissato dall'art. 34, primo capoverso, della legge 19 luglio 1909, n. 496 (articolo 129 del testo unico, approvato con Regio decreto 9 agosto 1910, n. 795) e prorogato dall'art. 1<sup>o</sup> della legge 21 luglio 1911, n. 800, è prorogato ancora fino al 31 luglio 1914.

Tutto il personale in soprannumero e straordinario presentemente in servizio, che nel frattempo venisse a mancare, potrà essere sostituito.

(Approvato).

## Art. 2.

Gli insegnanti delle scuole medie potranno ricoprire anche l'ufficio di assistente universitario con norme da stabilirsi per regolamento.

(Approvato).

## Art. 3.

Oltre gli aiuti e gli assistenti effettivi indicati nella tabella G della legge 19 luglio 1909, n. 496 (1<sup>o</sup> del testo unico approvato con Regio decreto 9 agosto 1910, n. 795) potranno nominarsi aiuti e assistenti volontari senza stipendio, in numero non maggiore di quello degli effettivi assegnati a ciascun istituto o a ciascuna cattedra.

Per gli istituti o cattedre non contemplati dalla tabella stessa il numero degli aiuti e assistenti volontari non potrà essere superiore a due.

(Approvato).

## Art. 4.

Gli aiuti e gli assistenti effettivi e gli aiuti e gli assistenti volontari sono nominati su proposta dei rispettivi professori.

Nella nomina ad assistente effettivo si avrà particolarmente riguardo a coloro che abbiano prestato lodevole servizio in qualità di volontari.

(Approvato).

## Art. 5.

Quando una cattedra di materia complementare, fornita di personale assistente effettivo o di personale tecnico, rimanga priva di titolare e venga, anche momentaneamente, soppressa, il personale ad essa addetto potrà essere assegnato ad altra cattedra di materia complementare, sentito il parere del Consiglio superiore di pubblica istruzione.

(Approvato).

## Art. 6.

Entro il 31 luglio 1914 il Ministero procederà alla revisione delle tabelle G, H, I, annesse alla legge 19 luglio 1909 su detta, a norma dell'art. 32 della legge stessa.

(Approvato).

## Art. 7.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto alle variazioni da introdursi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione negli esercizi 1913-14 e 1914-15, in dipendenza della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1910-11 » (Numero 1035).**

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione sul « Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1910-11 ».

Prego l'onor. senatore, segretario, Borgatta di darne lettura.

BORGATTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 1035).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

BETTONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI, *relatore*. Signori senatori. Non abuserò della vostra benevolenza; dopo due discussioni finanziarie avvenute sui consuntivi 1906-910 e sul preventivo del Tesoro, non è il caso di ritornare sui medesimi argomenti.

Non posso però a meno di ringraziare l'onorevole Tedesco per aver prontamente accolti due desideri espressi dalla Commissione di finanze, l'uno a proposito della diminuzione dello sconto, l'altro circa l'abolizione del bilancio di assestamento.

Il primo provvedimento darà largo beneficio al commercio ed all'industria, il secondo semplificherà utilmente l'Amministrazione dello Stato e lo svolgimento della pubblica cosa.

Nel pregarvi, onorevoli senatori, di votare questo disegno di legge teniamo a rilevare che della sua esattezza contabile fa fede la Corte dei conti.

Facciamo rilevare un errore incorso nella nota delle indennità assegnate ai parlamentari. In vero venne attribuito al senatore Luigi Torrigiani l'incasso di circa lire 600 per sussidi ad una sua pretesa iniziativa di piscicoltura, ch'egli mai ebbe ad esplicare. Per ogni buon fine sarà opportuno che il ministro faccia correggere questo od altri possibili errori in un documento, che per sé stesso presenta lati delicatissimi, come ognuno può comprendere di leggeri.

Dopo di che, non ho altro che raccomandare al ministro per conto delle Commissioni di finanze il desiderio che durante le vacanze trovi il modo di dare un definitivo assetto ai molteplici debiti d'indole provvisoria accesi in questi ultimi tempi, facendo tesoro dei suggerimenti di chi, per amore del pubblico bene, cerca di facilitare l'opera del ministro, e delle migliori possibili tendenze dei mercati che caldamente auguriamo.

Ed infine ci sia consentito di raccomandare pure all'attenzione del ministro tutto quanto può migliorare le condizioni del patrimonio dello Stato, che da qualche esercizio segna un sensibile deterioramento.

Le proprietà demaniali possono essere oggetto di un riordinamento utile per l'economia del bilancio dello Stato e la più rapida utilizzazione delle forze idrauliche può essere un largo cespite di nuove entrate per il fisco e per l'industria nazionale. Col riordinamento delle terme di Montecatini e di Salsomaggiore, con altre iniziative provvide si è posto mente a migliorare il patrimonio demaniale; ogni ulteriore cura sarà meritevole di vero encomio.

Colla nuova Legislatura gravi problemi di

indole finanziaria si presenteranno per essere risolti.

Le classi più ricche, specialmente, saranno invitate ad aiutare il pubblico erario, come fu espresso nell'altro ramo del Parlamento. Su ciò io penso non vi sia niente di più naturale e di più giusto. Non avevamo certamente bisogno dell'esempio della Germania per sentire tutto il dovere e diciamo pure anche l'orgoglio che a noi classi dirigenti e più fortunate spetta contribuire, più largamente delle altre, alla difesa ed alla nuova opera di consolidamento della fortuna della patria.

Le classi più ricche in Italia, come tutte le altre, alle quali si affratellano cordialmente, sia nel momento della redenzione della Patria, sia ora che si è aperta una nuova era pel nostro paese colla guerra in Libia, non hanno mai lesinato il proprio concorso nè di mezzi nè di sangue. Anche oggi diamo volentieri i nostri figli all'esercito ed all'armata perchè compiano il loro dovere: sarà fortuna nostra e nostra gioia pertanto secondare il Governo con tutto l'ardore a seconda dei nostri mezzi nei giorni futuri in cui sarà consolidata la fortuna del paese. (*Approvazioni*).

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Come ha opportunamente osservato l'onorevole relatore della Commissione di finanze, la discussione recentemente fatta in occasione del bilancio del Tesoro può dispensare dal discorrere largamente di ciò che riguarda il conto consuntivo 1910-11. Seguo quindi il suo esempio di brevità e mi limito a dichiarare che il Governo accetta ben volentieri le raccomandazioni che gli vengono dalla Commissione di finanze.

Il mio collega delle finanze non mancherà di dare ai servizi riguardanti il patrimonio dello Stato tutte quelle vigili cure e quella sagace intelligenza di cui egli dà larga prova nel dirigere l'amministrazione finanziaria.

Il problema delle acque pubbliche sarà riesaminato dal Governo, tenendo conto dell'esperienza di questi ultimi anni e facendo tesoro degli studi che si sono compiuti nella preparazione dei diversi disegni di legge.

Infine l'onorevole relatore della Commissione di finanze ha voluto confortare con parole, che

sono autorevoli quando vengono da quel banco, gl'intendimenti dal Governo manifestati nell'altro ramo del Parlamento, ed io, a nome del Governo e per ragioni del mio ufficio, non posso che essere veramente grato delle sue dichiarazioni.

Quanto all'incidente che riguarda l'onor. senatore Torrigiani, debbo dire che l'Amministrazione dello Stato ha la massima cura nel predisporre la pubblicazione di tutto quello che si riferisce agli onorevoli membri del Parlamento, per stipendi, indennità e assegni di ordine diverso.

Purtroppo, è accaduta l'inesattezza che l'onorevole relatore ha rilevato. Si tratta di una semplice omonimia. Il pagamento fu fatto al proprietario di uno stabilimento di troscultura nella Toscana; e, malgrado ogni diligenza, si è poi pesato, non una trota, ma un piccolo granchio. (*ilarità*).

Assicuro il Senato che si continuerà nella cura scrupolosa per evitare che si ripeta il più piccolo inconveniente. Per quanto riguarda il consuntivo 1911-12 il lavoro è stato eseguito con una cura anche maggiore, giacchè si è fatto parificare dalla Corte dei conti l'elenco dei pagamenti a favore degli onorevoli senatori e deputati; ma posto che l'inesattezza relativa al senatore Torrigiani Luigi è stata rilevata, e non è ancora pubblicato l'elenco allegato al conto consuntivo 1911-12, assumo l'impegno di rivedere l'elenco, e, ove l'inconveniente si fosse ripetuto, sarà certamente eliminato.

E, dopo questo, esprimo la fiducia che il Senato, come è suo costume, vorrà accogliere con largo suffragio il disegno di legge che approva il conto consuntivo dell'esercizio 1910-11. (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA  
DELL' ESERCIZIO FINANZIARIO 1910-1911.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio finanziario 1910-11 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo

del bilancio, in lire *duemilaottocentotrentatre milioni centosessantaquattromila duecentoundici e cent. novantatre* . L. 2,833,164,211.93  
delle quali furono riscosse » 2,509,192,047.34  
e rimasero da riscuotere . L. 323,972,164.59

(Approvato).

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio finanziario 1910-1911 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in lire *duemilasettecentocinquantatre milioni seicentoventicinquemila quarantadue e centesimi novantuno* . . . . . L. 2,753,625,042.91  
delle quali furono pagate » 2,158,627,518.89  
e rimasero da pagare . . L. 594,997,524.02

(Approvato).

Art. 3.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1910-11, rimane così stabilito:

*Entrate e spese effettive:*

Entrata . . . . .	L.	2,403,387,706.24
Spesa . . . . .	»	2,391,820,202.19
Avanzo . . . . .	L.	<u>11,567,504.05</u>

*Costruzione di strade ferrate:*

Entrata . . . . .	L.	45,997,390.03
Spesa . . . . .	»	46,014,000. »
Disavanzo . . . . .	L.	<u>16,609.97</u>

*Movimento di capitali:*

Entrata . . . . .	L.	326,034,678.95
Spesa . . . . .	»	258,046,404.01
Differenza attiva . . . . .	L.	<u>67,988,274.94</u>

*Partite di giro:*

Entrata . . . . .	L.	57,744,436.71
Spesa . . . . .	»	57,744,436.71
		<u>»</u>



LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 GIUGNO 1913

## Riepilogo generale:

Entrata . . . . . L.	2,833,164,211.93
Spesa . . . . . »	2,753,625,042.91
Avanzo complessivo L.	<u>79,539,169.02</u>

(Approvato).

## Art. 4.

Sono convalidate nella somma di lire *ventitre milioni trecentocinquantanovemila cinquecento e centesimi ottantatre* le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1910-11 per le spese di competenza dell'esercizio stesso, in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria.

(Approvato).

## ENTRATE E SPESE RESIDUE DELL'ESERCIZIO 1909-1910 ED ESERCIZI PRECEDENTI.

## Art. 5.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1909-910 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in lire *settecentosette milioni ottocentoquattordicimila seicentotrentaquattro e centesimi quaranta* . . . . L. 707,814,634.40  
delle quali furono rimosse » 528,546,395.47  
e rimasero da riscuotere . L. 179,268,238.93

(Approvato).

## Art. 6.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1909-910 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in lire *ottocentoottantacinque milioni seicentoottantacinquemila novecentoottantacinque* e centesimi *diciotto* L. 885,685,985.18  
delle quali furono pagate » 601,975,005.06  
e rimasero da pagare . . L. 283,710,980.12

(Approvato).

## Art. 7.

Sono convalidate nella somma di lire *nove milioni quattrocentosessantacinquemila trecentoundici* e centesimi *cinquantanove* le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1910-911, in conto di spese residue degli esercizi precedenti in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria.

(Approvato).

## RESTI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1910-911.

## Art. 8.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1910-911 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1910-911 (articolo 1) L.	323,972,164.59
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 5) . . . »	179,268,238.93
Somme rimosse e non versate in tesoreria (colonna <i>v</i> del riassunto generale) . . »	53,696,572.49
Residui attivi al 30 giugno 1911 . . . . . L.	<u>556,936,976.01</u>

(Approvato).

## Art. 9.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1910-911 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1910-911 (art. 2) . . . . L.	594,997,524.02
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 6) . . . . »	283,710,980.12
Residui passivi al 30 giugno 1911 . . . . . L.	<u>878,708,504.14</u>

(Approvato).

## DISPOSIZIONI SPECIALI.

## Art. 10.

Sono stabiliti nella somma di lire *settanta-seimilasettecentocinquadue* e centesimi *ottantatre* i discarichi accordati nell'esercizio 1910-911 ai tesorieri, per casi di forza maggiore, ai sensi dell'art. 225 del regolamento di contabilità generale, approvato con decreto Reale del 4 maggio 1885, n. 3047.

(Approvato).

## SITUAZIONE FINANZIARIA.

## Art. 11.

È accertato nella somma di lire *sessantotto milioni seicentotrentaseimila settecento* e centesimi *sessantasei* l'avanzo finanziario del conto del tesoro alla fine dell'esercizio 1910-911, come risulta dai seguenti dati:

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 GIUGNO 1913

Attività		Passività	
Avanzo finanziario al 30 giugno 1910 . . . . .	33,002,767.88	Spese dell'esercizio finanziario 1910-11 . . . . .	2,753,625,042.91
Entrate dell'esercizio finanziario 1910-911 . . . . .	2,833,164,211.93	Aumento nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1909-910, cioè:	
Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1909-910, cioè:		ascertati { al 1° luglio 1910 L. 878,834,764.48	
ascertati { al 1° luglio 1910 L. 697,409,070.17		ascertati { al 30 giugno 1911 » 885,685,985.18	
ascertati { al 30 giugno 1911 » 707,814,634.40			6,851,220.70
	10,405,564.23	Discarichi amministrativi a favore di tesorieri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 225 del regolamento di contabilità generale . . . . .	76,752.83
		Prelevamenti dal fondo di cassa presso la tesoreria ai sensi delle leggi 24 marzo e 14 luglio 1907, nn. 111 e 542, 15 aprile 1909, n. 188, 4 luglio 1909, n. 421 e 30 giugno 1910, n. 391 . . . . .	47,382,826.94
		Avanzo finanziario al 30 giugno 1911.	68,636,700.66
	2,876,572,544.04		2,876,572,544.04

(Approvato).

## AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO.

## Art. 12.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto, accertate nell'esercizio finanziario 1910-1911 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti,

in . . . . . L.	19,890,659.14
delle quali furono riscosse »	14,397,637.29
e rimasero da riscuotere L.	<u>5,493,021.88</u>

(Approvato).

## Art. 13.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1910-911 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in . . . . . L.

. . . . . L.	20,095,970.74
delle quali furono pagate »	14,453,146.26
e rimasero da pagare . . L.	<u>5,642,824.48</u>

(Approvato).

## Art. 14.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1909-910 restano determinate in . . . . . L.

. . . . . L.	29,330,998.12
delle quali furono riscosse »	3,497,409.32
e rimasero da riscuotere L.	<u>25,833,588.80</u>

(Approvato).

## Art. 15.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1909-1910 restano determinate in . . . . . L.

. . . . . L.	12,051,782.69
delle quali furono pagate »	4,893,650.33
e rimasero da pagare . . L.	<u>7,158,132.36</u>

(Approvato).

## Art. 16.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1910-911 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 GIUGNO 1913

accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1910-911 (articolo 12) . . . . . L. 5,493,021.88

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 14). . . . » 25,833,588.80

Somme riscosse e non versate (colonna *v* del riepilogo dell'entrata) . . . . . » 26,642 35

Resti attivi al 30 giugno 1911 . . . . . L. 31.353,253.03

(Approvato).

## Art. 17.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1910-911 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1910-11 (art. 13) L. 5,642,824.48

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 15) . . . . . » 7,158,132.36

Resti passivi al 30 giugno 1911 . . . . . L. 12,800,956.84

(Approvato).

## Art. 18.

È accertata nella somma di lire *dieci milioni ottocentonovantamilaseicentotto e centesimi ottantanove*, la *differenza attiva del conto finanziario* del Fondo per il culto alla fine dell'esercizio 1910-911 risultante dai seguenti dati:

Attività		Passività	
Differenza attiva al 30 giugno 1910 .	11,439,133.63	Spese dell'esercizio finanziario 1910-1911 . . . . .	20,095,970.74
Entrate dell'esercizio finanziario 1910-1911 . . . . .	19,890,659.14	Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1909-1910, cioè:	
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1909-1910, cioè:		al 1° luglio 1910 L. 29,905,774.59	
al 1° luglio 1910 L. 12,283,346.02		al 30 giugno 1911 » 29,330,998.12	
al 30 giugno 1911 » 12,051,782.69			574,776.47
	231,563.33	Differenza attiva al 30 giugno 1911.	10,890,608.89
			31,561,356.10
	31,561,356.10		

(Approvato).

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE  
NELLA CITTÀ DI ROMA.

## Art. 19.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nell'esercizio finanziario 1910-911 per la competenza propria

dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quell'Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, in . . . . . L. 1,654,566.97  
delle quali furono riscosse . . . . . » 1,160,412.67  
e rimasero da riscuotere . . L. 494,154.30

(Approvato).

## Art. 20.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1910-911 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . . . L. 1,696,023.29  
 delle quali furono pagate » 846,526.37  
 e rimasero da pagare . . . L. 849,496.92  
 (Approvato).

## Art. 21.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1909-910 restano determinate in . . . . . L. 464,877.24  
 delle quali furono riscosse » 338,581.34  
 e rimasero da riscuotere . L. 126,295.90  
 (Approvato).

## Art. 22.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1909-910 restano determinate in . . . . . L. 2,149,522.35  
 delle quali furono pagate » 450,278.36  
 e rimasero da pagare . . L. 1,699,243.99  
 (Approvato).

## Art. 23.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1910-911 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate

accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1910-911 (articolo. 19) . . . . . L.	494,154.30
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 21) . »	126,295.90
Somme riscosse e non versate (colonna <i>v</i> del riepilogo dell'entrata) . . . . . »	669.24
Resti attivi al 30 giugno 1911 . . . . . L.	621,119.44

(Approvato).

## Art. 24.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1910-911 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1910-911 (articolo 20). . . . . L.	849,496.92
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 22) . . . . . »	1,699,243.99
Resti passivi al 30 giugno 1911 . . . . . L.	2,548,740.91

(Approvato).

## Art. 25.

È accertata nella somma di lire *sessantacinquemilatrecentootto* e centesimi *quattro* la *differenza attiva* del conto finanziario del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma alla fine dell'esercizio finanziario 1910-911, risultante dai seguenti dati:

Attività		Passività	
Differenza attiva al 30 giugno 1910 . .	98,948.84	Spese dell'esercizio finanziario 1910-11 .	1,696,023.29
Entrate dell'esercizio finanziario 1910-11 .	1,654,566.97	Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1909-10, cioè:	
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1909-10, cioè:		accertati { al 1° luglio 1910 . . L. 469,321.62	
al 1° luglio 1910 . . L. 2,161,782.25		al 30 giugno 1911 . . 464,877.24	4,444.38
al 30 giugno 1911 . . . 2,149,522.35	12,259.90	Differenza attiva al 30 giugno 1911 . .	65,308.04
			1,765,775.71
	<u>1,765,775.71</u>		<u>1,765,775.71</u>

(Approvato).

FONDO DI MASSA  
DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA.

## Art. 26.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza accertate nell'esercizio finanziario 1910-911 per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quella Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero delle finanze, in. . . . . L. 4,197,591.60  
delle quali furono riscosse > 2,852,788.70  
e rimasero da riscuotere. L. 1,344,802.90

(Approvato).

## Art. 27.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1910-911 per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite in . . . . . L. 3,905,543.96  
delle quali furono pagate > 1,679,407.25  
e rimasero da pagare . . L. 2,226,136.71

(Approvato).

## Art. 28.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1909-910 restano determinate in . . . . . L. 1,238,598.13  
delle quali furono riscosse > 1,237,058.07  
e rimasero da riscuotere. L. 1,540.06

(Approvato).

## Art. 29.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1909-910 restano determinate in . . . . . L. 3,864,592.41  
delle quali furono pagate > 1,724,996.53  
e rimasero da pagare . . L. 2,139,595.88

(Approvato).

## Art. 30.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1910-911 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1910-911 (articolo 26) . . . . . L. 1,344,802.90  
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 28) . . > 1,540.06

LEGISLATURA XXIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 GIUGNO 1913

Somme riscosse e non versate (colonna <i>v</i> del riepilogo dell'entrata) . . . . . »	
Resti attivi al 30 giugno 1911. . . . . L.	1,346,342.96
(Approvato).	

## Art. 31.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1910-911 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1910-911 (articolo 27) . . . . . L.	2,226,136.71
--	--------------

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 29) . . . . . »	2,139,595.88
Resti passivi al 30 giugno 1911 . . . . . L.	4,365,732.59
(Approvato).	

## Art. 32.

È accertata nella somma di lire *due milioni settecentonovantanovemila ottocentotrentanove* e centesimi *cinquanta* la differenza passiva del conto finanziario del fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza alla fine dell'esercizio finanziario 1910-911, risultante dai seguenti dati:

Attività		Passività	
Entrate dell'esercizio finanziario 1910-911	4,197,591.60	Differenza passiva al 30 giugno 1910 .	2,284,842.97
Aumenti nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1909-910:		Spese dell'esercizio finanziario 1910-11 .	3,905,543.96
<i>accertati</i> { al 1° luglio 1910 . . . L. 1,237,606.83		Prelevamento dal conto corrente col Tesoro per reinvestimento di capitali . .	815,535.37
al 30 giugno 1911 . . . 1,238,598.13	991.30		
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1909-910:			
<i>accertati</i> { al 1° luglio 1910 . . L. 3,872,092.31			
al 30 giugno 1911 . . . 3,864,592.41	7,499.90		
	4,206,082.80		
Differenza passiva al 30 giugno 1911. .	2,799,839.50		
	7,005,922.30		7,005,922.30

(Approvato).

REGIO COMITATO TALASSOGRAFICO ITALIANO.

Art. 33.

Le entrate del bilancio del Regio Comitato talassografico italiano, accertate nell'esercizio finanziario 1910-911 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di questa Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero della marina, in lire *sessantacinquemila novecentosettantasei* e centesimi *quarantuno*.

(Approvato).

Art. 34.

Le spese del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1910-911 per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite in lire *sessantacinquemila novecentosettantasei* e centesimi *quarantuno*.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni ad alcuni articoli del testo della legge elettorale politica 30 giugno 1912, n. 666 » (Numero 1094).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Modificazioni ad alcuni articoli del testo della legge elettorale politica 30 giugno 1912, n. 666 ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta, di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 1094).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

Agli articoli 1, 36 (3° ed ultimo comma), 44 (2° e 3° comma), 58 (numeri 2° e 3°), 61 (1° e 5° comma), 62 (1° comma), 65, 73 (pe-

nultimo comma), 77 (2° comma), 81 (3° comma), 82 (1° e 3° comma), 85 (ultimo comma), 86, 87 (1° comma), 97 del testo unico della legge elettorale politica 30 giugno 1912, n. 666, sono sostituiti i seguenti:

Art. 1.

Per essere elettore è necessario di godere, per nascita o per origine, dei diritti civili e politici del Regno. Quelli che, nè per l'uno nè per l'altro degli accennati titoli, appartengono al Regno, se tuttavia italiani, partecipano anch'essi alla qualità di elettori, ove abbiano ottenuta la naturalità per decreto Reale e prestato giuramento di fedeltà al Re. L'acquisto del diritto elettorale da parte dei non italiani è regolato dalla legge 13 giugno 1912, n. 555.

Art. 36.

(3° comma). — Se il reclamo, col quale si impugna una iscrizione, è presentato alla Commissione comunale, questa, entro i tre giorni successivi alla presentazione, deve farlo notificare alla parte interessata; salvo che il reclamante non dichiarò di voler fare eseguire direttamente la notificazione, per mezzo di *uffiziale giudiziario di pretura* o di usciere dell'ufficio di conciliazione.

(ultimo comma). — Se il reclamo che impugna un'iscrizione è presentato alla Commissione elettorale provinciale, il reclamante deve dimostrare di aver fatto eseguire la notificazione alla parte interessata, per mezzo di *uffiziale giudiziario di pretura* o di usciere dell'ufficio di conciliazione, nei termini stabiliti.

Art. 44.

(2° e 3° comma). — L'azione dovrà proporsi con semplice ricorso, sul quale il presidente della Corte d'appello indica, *con suo decreto*, un'udienza, in cui la causa sarà discussa in via d'urgenza e con rito sommario.

Se il ricorso contro la deliberazione o decisione della Commissione provinciale è proposto dallo stesso cittadino che aveva reclamato contro le proposte della Commissione comunale o aveva presentato direttamente alla Commissione provinciale una domanda d'iscrizione o era stato cancellato dalla Commissione me-

*desima*, il ricorso, a pena di nullità, deve essere, entro dieci giorni *dalla notificazione di cui è parola nel secondo comma dell'art. 40*, notificato, *insieme col relativo decreto*, all'elettore o agli elettori, la cui iscrizione viene impugnata, o al presidente della Commissione provinciale quando il ricorso sia stato fatto contro la esclusione di uno o più elettori dalla lista. Se invece sia proposto da altro cittadino, il ricorso deve essere *notificato*, a pena di nullità, entro quindici giorni dall'ultimo giorno della pubblicazione della lista permanente rettificata.

## Art. 58.

(*numeri 2° e 3°*).

2° *un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticato dalla Commissione provinciale ai termini dell'art. 42, due copie di tale lista, autenticata in ciascun foglio da due membri della Commissione comunale; delle quali una serve per l'affissione a norma dell'art. 72, ed una copia dell'elenco di coloro che sono contemplati dall'art. 15, ugualmente autenticata;*

3° *i verbali di nomina degli scrutatori, di cui all'art. 62, e un elenco delle candidature dichiarate a norma dell'art. 66;*

## Art. 61.

(*1° comma*). — In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente e di un vicepresidente designati dal primo presidente della Corte di appello, nella cui giurisdizione trovasi il comune capoluogo del collegio, fra i magistrati, *anche del pubblico ministero*, compresi nel distretto della Corte stessa, ma non elettori nel collegio, di quattro scrutatori e di un segretario.

(*5° comma*). — Delle designazioni, di cui sopra, è data notizia ai magistrati ed ai cancellieri, vicecancellieri e segretari degli uffici giudiziari per mezzo dei rispettivi capi gerarchici ed agli altri designati mediante notificazione da eseguirsi dagli *ufficiali giudiziari di pretura* o dagli uscieri dell'ufficio di conciliazione.

## Art. 62.

(*Primo comma*). Fra la domenica ed il mercoledì inclusivi precedenti l'elezione, in pub-

blica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto nell'albo pretorio del comune, la Commissione elettorale comunale, aggregandosi i due consiglieri comunali eletti col maggior numero di voti e i due eletti col minor numero di voti, che non facciano parte della Giunta comunale nè della Commissione stessa, procede alla nomina degli scrutatori fra gli elettori del comune, che siano compresi nella lista dei giurati ovvero che possiedano una delle condizioni contemplate negli articoli 3 e 4. *Se il Consiglio comunale è sciolto, saranno aggregati alla Commissione i quattro cessati consiglieri che si trovano nelle condizioni indicate.*

## Art. 65.

Con dichiarazione scritta in carta libera ed autenticata da notaio o dal sindaco del capoluogo del collegio, ogni candidato, che sia il deputato uscente del collegio o pel quale sia stata fatta la dichiarazione, di cui al seguente articolo, ovvero in suo luogo persona da lui all'uopo autorizzata in forma autentica ha diritto di designare, tanto presso l'ufficio di ciascuna sezione, quanto presso l'ufficio centrale, due suoi rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente in caso di impedimento, assenza od allontanamento del primo, scegliendoli tra gli elettori del collegio, compresi nella lista dei giurati od in possesso di una delle condizioni contemplate negli articoli 3 e 4. La dichiarazione pei rappresentanti presso l'ufficio delle sezioni è presentata al segretario comunale, che ne rilascia ricevuta, fino al mezzogiorno del sabato precedenté l'elezione o posteriormente, ma sempre prima dell'apertura della votazione, al presidente dell'ufficio della sezione. Per i rappresentanti presso l'ufficio centrale la dichiarazione deve essere presentata verso rilascio di ricevuta, entro il mezzogiorno della domenica, in cui avviene l'elezione, alla cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione trovasi il comune capoluogo del collegio.

Il rappresentante di ogni candidato ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio sedendo, secondo che il presidente determina, al tavolo dell'ufficio od in prossimità dello stesso, ma sempre in luogo da permettergli di seguire le operazioni elettorali, e può



fare inserire succintamente a verbale le sue eventuali dichiarazioni. Però il presidente, uditi gli scrutatori, può con ordinanza motivata fare allontanare dall'aula il rappresentante, che eserciti violenza o che, richiamato due volte all'ordine dal presidente, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

*Il deputato uscente, il candidato pel quale sia stata fatta la dichiarazione di cui al seguente articolo ed ogni altro candidato hanno la facoltà di fare apporre nelle schede un contrassegno stampato, anche figurato o colorato, in conformità di una scheda tipo che dev'essere unica per tutto il collegio.*

*È condizione per l'esercizio di tale facoltà che il candidato, ovvero in suo luogo persona da lui all'uopo autorizzata in forma autentica, presenti la scheda tipo, autenticata da notaio. La presentazione deve essere fatta, in un numero di esemplari corrispondente al numero delle sezioni del comune, a ciascun segretario comunale del collegio, che ne rilascia ricevuta, fino al mezzogiorno del sabato precedente l'elezione, o posteriormente, ma sempre prima dell'apertura della votazione, al presidente dell'ufficio della sezione.*

*La scheda tipo dev'essere presentata alla cancelleria del tribunale di cui al primo comma di questo articolo, verso rilascio di ricevuta, entro il mezzogiorno della domenica in cui avviene l'elezione, per essere consegnata all'ufficio centrale.*

*La scheda tipo sarà annessa al verbale degli uffici delle sezioni e dell'ufficio centrale.*

*Il segretario comunale a cui sia stata presentata la dichiarazione dei rappresentanti presso l'ufficio delle sezioni o la scheda tipo, deve, sotto pena della detenzione fino a tre mesi e della multa da 100 a 1000 lire, far tenere l'una e l'altra ai rispettivi presidenti degli uffici delle sezioni nelle ore pomeridiane del sabato precedente l'elezione.*

#### Art. 73.

*(Penultimo comma). — Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può con ordinanza motivata disporre che gli elet-*

*tori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione. Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugiano artificiosamente nella espressione del voto e non rispondono all'invito di restituire le buste riempite, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della busta, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti, ferma restando la disposizione dell'art. 82, 3° comma, riguardo al termine ultimo della votazione. Di ciò sarà dato atto nel processo verbale. Questo articolo, in uno agli articoli 79, 82, 84, 85, 86 e 87 e agli articoli dal 113 al 128 inclusivo, debbono essere stampati a grandi caratteri ed affissi nella sala della elezione.*

#### Art. 77.

*(Secondo comma). Il pretore rilascia la tessera, verso il pagamento del prezzo di costo, dopo essersi accertato dell'identità personale dell'elettore. Il rilascio delle tessere rimane sospeso dal venerdì che precede il giorno della votazione fino al lunedì susseguente al detto giorno.*

#### Art. 81.

*(3° comma). — In ugual modo si procede nel caso in cui l'ufficio verifichi che una busta è deteriorata. In nessun caso sarà ammessa la consegna di una terza busta.*

#### Art. 82.

*(1° comma). — L'appello deve essere terminato non più tardi delle ore dodici. Se a quest'ora non lo fosse, il presidente lo sospende e fa procedere nella votazione indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista.*

*(3° comma). — La votazione deve restare aperta fino alle ore diciassette. Se alle ore diciassette siano tuttavia presenti elettori che non abbiano votato, la votazione continua fino a quando essi abbiano tutti votato, ma non oltre le ore venti. Dopo le ore venti nessun elettore può più votare.*

#### Art. 85.

*(Ultimo comma). — Tutte le operazioni prescritte nel presente articolo e nel primo comma*

dell'art. 88 debbono essere ultimate non oltre le ore *ventiquattro* del giorno indetto per l'elezione.

## Art. 86.

Sono nulli i voti quando :

1° Le buste non siano quelle di cui all'articolo 58, ovvero, sebbene non portino il bollo e la firma, di cui all'art. 75, siano state accettate e poste nella seconda urna, ovvero vi siano state poste senza che ne sia stata prima staccata l'appendice, o non contengano schede;

2° le buste presentino qualsiasi traccia di scrittura o segni, i quali possano ritenersi fatti artificiosamente, ovvero nelle schede diventino visibili detta traccia o detti segni dopo staccata la parte rettangolare della faccia anteriore della busta a norma dell'art. 85, numero 4°;

3° le schede non esprimano il voto per alcun candidato o lo esprimano per più di un candidato o non siano uguali alla scheda tipo di cui all'art. 65, o contengano altre indicazioni ovvero contengano indicazioni non ammesse dal 3° comma dell'art. 79 o presentino, nello spazio che rimane visibile staccando la parte rettangolare della faccia anteriore della busta, segni che possano ritenersi destinati a far riconoscere il votante;

4° nelle schede, per inosservanza di quanto è prescritto nel 3° comma dell'art. 79, non possa leggersi il nome e cognome del candidato staccando la parte rettangolare della faccia anteriore della busta.

## Art. 87.

(1° comma). — Nel caso che, per contestazioni insorte o per qualsiasi altra causa, l'ufficio della sezione non abbia proceduto allo scrutinio o non l'abbia compiuto entro il tempo prescritto, il presidente deve alle ore *ventiquattro* chiudere l'urna contenente, secondo il caso, le buste non distribuite o le buste già spogliate, l'altra urna, che contiene le buste non spogliate, e chiudere in un piego le buste che si trovassero fuori delle urne. Alle due urne, come al piego, devono apporsi le indicazioni del collegio e della sezione, il sigillo, col bollo di cui all'art. 75, e quello di qualsiasi elettore, che voglia apporvi il proprio, nonchè le firme del presidente e di almeno due scrutatori: delle firme e dei sigilli deve farsi menzione nel processo verbale.

## Art. 97.

Chiunque può essere eletto deputato purchè in esso concorrano i requisiti voluti dall'articolo 40 dello Statuto e salvo quanto è disposto dalla legge 13 giugno 1912, n. 555.

(Approvato).

## Art. 2.

È data facoltà al Governo del Re di riunire le disposizioni della presente legge in testo unico con quelle del testo unico della legge elettorale politica 30 giugno 1912, n. 666.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Distacco della frazione di Terzigno dal comune di Ottaiano, e costituzione di essa in comune autonomo » (N. 976).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Distacco della frazione di Terzigno dal comune di Ottaiano e costituzione di essa in comune autonomo ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 976).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo.

## Art. 1.

Terzigno, frazione del comune di Ottaiano, provincia di Napoli, viene distaccata dal capoluogo e costituita in comune col nome di Terzigno.

(Approvato).

## Art. 2.

Le attività e le passività saranno ripartite in ragione di popolazione.

(Approvato).

## Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni per l'attuazione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Costituzione in comuni autonomi di Ussita e Castelsantangelo frazioni del comune di Visso » (N. 1086).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Costituzione in comuni autonomi di Ussita e Castelsantangelo frazioni del comune di Visso ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:  
(V. Stampato N. 1086).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo.

#### Art. 1.

Le frazioni di Ussita e di Castelsantangelo sono distaccate dal comune di Visso ed erette in comuni, col nome rispettivo di Ussita e di Castelsantangelo, a datare dal primo gennaio 1913.

(Approvato).

#### Art. 2.

Le sedi comunali saranno per Ussita, nella borgata Pieve, e per Castelsantangelo, nella borgata omonima.

(Approvato).

#### Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere per decreto Reale alle disposizioni occorrenti per la delimitazione dei confini, per la regolarizzazione dei rapporti patrimoniali fra i comuni, e per la esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Distacco della frazione Ponte dal comune di Paupisi e costituzione di essa in comune » (N. 1099).**

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il disegno di legge: « Distacco della frazione

Ponte dal comune di Paupisi e costituzione di essa in comune ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:  
(V. Stampato N. 1099).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo.

#### Art. 1.

La frazione Ponte è distaccata dal comune di Paupisi e costituita in comune autonomo a decorrere dal 1° luglio 1913.

(Approvato).

#### Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare tutte le disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni al reclutamento del Regio esercito » (N. 1071).**

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione del disegno di legge: « Modificazioni al reclutamento del R. esercito ».

Prego l'onor. senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:  
(V. Stampato N. 1071).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

#### Art. 1.

La ferma degli inscritti di leva già rivedibili per una o per due leve, arruolati in prima categoria è di due anni.

Nella designazione delle reclute da lasciare eventualmente in licenza straordinaria in ap-

plicazione dell'art. 119 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, si darà la preferenza anzitutto a quelle che furono rivedibili per due leve e poi a quelle che furono rivedibili per una leva.

(Approvato).

Art. 2.

Il limite di statura per l'idoneità al servizio militare nel R. esercito è di un metro e cinquantaquattro centimetri.

Il limite di statura per la riforma è di un metro e cinquantatre centimetri.

Gli iscritti che abbiano o superino la statura di un metro e cinquantatre centimetri, e non raggiungano quella di un metro e cinquantaquattro sono mandati rivedibili; trascorso però il periodo della rivedibilità senza che abbiano raggiunto tale statura, sono riformati.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Partecipazione dell'Italia all'Esposizione internazionale del Panama e del Pacifico [che sarà tenuta in San Francisco di California nel 1915] » (N. 1081).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Partecipazione dell'Italia all'Esposizione internazionale del Panama e del Pacifico che sarà tenuta in San Francisco di California nel 1915 ».

Prego l'onor. senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura di questo disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 1081).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Per la partecipazione ufficiale dell'Italia alla Esposizione internazionale del Panama e del Pacifico, che sarà tenuta in San Francisco di California nel 1915, è autorizzata la spesa di lire 2,000,000, da stanziare in appositi capitoli

degli stati di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio degli esercizi finanziari seguenti:

1913-14 . . . . . L. 1,000,000

1914-15 . . . . . » 500,000

1915-16 . . . . . » 500,000

(Approvato).

Art. 2.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio ha facoltà di affidare, in base a precise norme da stabilire per decreto Reale, proposto di concerto col Ministro del tesoro, l'incarico di organizzare e dirigere il concorso italiano all'Esposizione internazionale di San Francisco di California al Comitato nazionale per le esposizioni e le esportazioni italiane all'estero, avente sede in Roma.

Le indicate norme avranno altresì lo scopo di contenere le spese entro il limite della somma autorizzata.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Costruzione di una caserma per la R. guardia di finanza in Roma » (N. 1039).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Costruzione di una caserma per la R. guardia di finanza in Roma ».

Prego l'onor. senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 1039).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 1,800,000 per la costruzione di una caserma per la Regia guardia di finanza in Roma.

(Approvato).

## Art. 2.

Per lo scopo indicato nell'articolo precedente, la somma di lire 1,800,000 sarà anticipata dalla massa del Corpo della Regia guardia di finanza, all'interesse di lire 3.50 per cento netto.

(Approvato).

## Art. 3.

La somma anticipata verrà rimborsata alla massa in cinquanta annualità fisse, anticipate, a partire dal primo del mese successivo a quello in cui sarà completato il versamento della somma di cui all'art. 2.

Le annualità saranno comprensive di capitale ed interessi e saranno commisurate in ragione di lire 42,633.71 per ogni migliaio di lire del capitale anticipato.

(Approvato).

## Art. 4.

Sulle anticipazioni parziali gl'interessi del 3.50 per cento cominceranno a decorrere in favore della massa dal giorno in cui le anticipazioni avvengono, e l'importo degl'interessi, maturati a tutto il giorno precedente la scadenza della prima annualità di ammortamento, si aggiungerà alla somma capitale, agli effetti della determinazione dell'annualità stessa.

(Approvato).

## Art. 5.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto ad introdurre, nello stato di previsione dell'entrata e in quello della spesa del Ministero delle finanze, nonchè nel bilancio dell'Amministrazione del Fondo di massa della Regia guardia di finanza le variazioni occorrenti per la esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

## Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Approvazione delle convenzioni stipulate con gli enti locali, addì 23 aprile, 3 maggio, 15 maggio e 21 maggio 1913, rispettivamente,

per il mantenimento degl'Istituti clinici di perfezionamento in Milano, per la costruzione di nuove sedi per gl'Istituti d'istruzione superiore di Milano, per l'assetto edilizio della R. Università di Padova, per il mantenimento e per l'assetto edilizio dell'Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze, per la istituzione della Scuola di applicazione per gli ingegneri presso la R. Università di Pisa e per sistemazione di locali nella R. Università di Siena:

Senatori votanti . . . . .	104
Favorevoli . . . . .	88
Contrari . . . . .	16

Il Senato approva.

Autorizzazione di nuove e maggiori spese da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione pubblica:

Senatori votanti . . . . .	104
Favorevoli . . . . .	88
Contrari . . . . .	16

Il Senato approva.

Attribuzione agl'Istituti clinici di perfezionamento di Milano della spesa portata dal Regio decreto 9 giugno 1910, n. 819, che crea due nuovi posti di professore ordinario negli Istituti stessi:

Senatori votanti . . . . .	104
Favorevoli . . . . .	83
Contrari . . . . .	21

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto del 28 marzo 1912, n. 28, che ha recato modificazioni e aggiunte al repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali:

Senatori votanti . . . . .	104
Favorevoli . . . . .	94
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Riordinamento dell'Istituto orientale di Napoli:

Senatori votanti . . . . .	104
Favorevoli . . . . .	92
Contrari . . . . .	12

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 GIUGNO 1913

Conversione in legge del Regio decreto 30 gennaio 1913, n. 83, col quale il Governo del Re fu autorizzato a modificare la competenza dell' ispettore superiore per le opere pubbliche in Tripolitania e in Cirenaica e a definire, in relazione ad essa, quella del ministro delle colonie e del governatore:

Senatori votanti . . . . .	104
Favorevoli . . . . .	93
Contrari . . . . .	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 28 gennaio 1913, n. 84, relativo alla sostituzione nei corrispondenti ruoli, organici degli impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale dell' interno destinati nella Libia e nell' Egeo:

Senatori votanti . . . . .	104
Favorevoli . . . . .	92
Contrari . . . . .	12

Il Senato approva.

Convalidazione del Regio decreto 22 dicembre 1910, n. 873, che stabilisce il regime delle tare per gli olii minerali, di resina e di catrame ammessi al dazio convenzionale di lire 16 il quintale:

Senatori votanti . . . . .	104
Favorevoli . . . . .	95
Contrari . . . . .	9

Il Senato approva.

#### Avvertenza del Presidente.

PRESIDENTE. Domani alle ore 14 si riuniranno gli Uffici per l' esame di alcuni disegni di legge; e, se il Senato consente, per i due disegni di legge l' uno relativo alla fillossera (n. 1119) e l' altro concernente la malattia delle piante (n. 1142), stante la loro connessità, ciascun Ufficio nominerà un unico commissario.

Non facendosi obiezioni, così rimane stabilito.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta pubblica di domani alle ore 15:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Riordinamento delle Casse degli invalidi della marina mercantile e del Fondo invalidi per la Veneta marina mercantile (N. 1088);

Provvedimenti a favore della marina libera (N. 1038);

Proroga del termine fissato dall' articolo 34 della legge 19 luglio 1909, n. 496, recante provvedimenti per l'istruzione superiore (N. 1072);

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1910-11 (N. 1035);

Modificazioni ad alcuni articoli del testo unico della legge elettorale politica 30 giugno 1912, n. 666 (N. 1094);

Distacco della frazione di Terzigno dal comune di Ottaiano e costituzione di essa in comune autonomo (N. 976);

Costituzione in comuni autonomi di Ussita e Castelsantangelo frazioni del comune di Visso (N. 1086);

Distacco della frazione Ponte dal comune di Paupisi e costituzione di essa in comune (N. 1099);

Modificazioni al reclutamento del Regio esercito (N. 1071);

Partecipazione dell' Italia all'Esposizione internazionale del Panama e del Pacifico, che sarà tenuta in San Francisco di California nel 1915 (N. 1081);

Costruzione di una caserma per la Regia guardia di finanza in Roma (N. 1039).

II. Interpellanza del senatore Astengo ai ministri della guerra e del tesoro sulle voci testè corse contro la lentezza della Commissione per la liquidazione degli assegni vitalizi ai veterani delle patrie battaglie.

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 971);

Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 1059);

Ordinamento dell' Istituto nazionale per l'istruzione e per l'educazione degli orfani dei maestri elementari (N. 1098);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1912-13 (N. 1076);

Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1912-913 (N. 1077);

Autorizzazione della spesa di lire 85,575 per provvedere al pagamento delle rate di saldo dei lavori di completamento nel Castelcapuano di Napoli (N. 1115);

Sistemazione in ruolo del personale avventizio in servizio presso il Ministero delle poste e dei telegrafi (N. 1102);

Modificazione dell'art. 18 della legge 19 luglio 1907, n. 515, sul passaggio in ruolo degli agenti subalterni (N. 1103);

Elevazione a lire 6000 dei depositi fruttiferi a risparmio (N. 1104);

Protezione del bacino idrologico di Montecatini (N. 916-B);

Approvazione del piano regolatore della parte alta della Valle di San Ugo a Genova (N. 1095);

Costituzione in comune di Porcari frazione del comune di Capannori (N. 1114); —

Per aggiungere alla tabella E della legge 9 luglio 1908, n. 445, le frazioni Moŝorrofa e Centro del comune di Cataforio (N. 1087);

Maggiore assegnazione straordinaria per la definitiva sistemazione della sede della Regia Ambasciata a Vienna (N. 1093);

Conti consuntivi del Fondo per l'emigrazione per gli esercizi finanziari 1902-903, 1903-1904 e 1904-905 (N. 360);

Conto consuntivo dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1905-906 (N. 730).

#### IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazione all'articolo 66 della legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865, numero 2548 (N. 1016);

Costituzione di Consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia (N. 736);

Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634).

La seduta è sciolta (ore 19).

---

Licenziato per la stampa l'1 luglio 1913 (ore 18).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.